



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 450

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 11 novembre 2020

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 16)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148)* . . . . . » 33

*Plenaria* . . . . . » 33

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 36

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 50

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Plenaria* . . . . . » 53

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)* . . . . . » 66

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 67

*Plenaria (pomeridiana) (\*)*

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 187)* . . . . . » 82

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 188)* . . . . . » 82

*Plenaria* . . . . . » 83

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 189)* . . . . . » 84

10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)* . . . . . » 85

*Plenaria* . . . . . » 85

---

(\*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 450° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 novembre 2020.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 90
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 95

### **Commissioni bicamerali**

Questioni regionali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 108
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 130
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42)</i> . . . . .	» 137
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 137
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:	
<i>Comitato XX prevenzione e repressione delle attività predatorie della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria (Riunione n. 4)</i> . . . . .	» 158
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 158
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 160
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 161
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:	
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 167

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 novembre 2020

### Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

*Presidenza della Presidente della 4<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
PINOTTI

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GENERALE ENZO VECCIARELLI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE DELLA DIFESA PER IL TRIENNIO 2020-2022 (DOC. CCXXXIV, N. 3)*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 novembre 2020

**Plenaria**

**198<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1894) Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mulè ed altri; Elena Murelli ed altri; Martina ed altri; Stefania Mammì ed altri; Roberto Rossini ed altri

**(1861) SALVINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati sette emendamenti, pubblicati in allegato.

Propone di rinviare alla prossima settimana l'illustrazione delle proposte di modifica.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) concorda.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemio-  
logica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché  
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 4.0.100, (*pubblicato in allegato*) al resoconto della seduta odierna.

Avverte che la Commissione bilancio non ha ancora ultimato i propri lavori. Propone pertanto di sospendere la seduta, in attesa della trasmissione del parere.

*La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,35.*

Il PRESIDENTE avverte che, essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, si procederà all'esame e alla votazione degli emendamenti e subemendamenti precedentemente accantonati.

Si passa all'emendamento 1.900 della relatrice, su cui la rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

L'emendamento 1.900 è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento 1.500 (testo 2) e ai relativi subemendamenti.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario sui subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2: su quest'ultimo, peraltro, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.500 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.500 (testo 2) della relatrice.

Si passa all'emendamento 1.501 (testo 2) della relatrice e ai relativi subemendamenti.

La relatrice VALENTE (*PD*) invita a ritirare il subemendamento 1.501 (testo 2)/1. Esprime parere favorevole sul subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira il subemendamento 1.501 (testo 2)/1.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio il subemendamento 1.501 (testo 2)/1 e invita la relatrice e la rappresentante del Governo a rivalutare il parere contrario. Ritiene, infatti, che si tratti di una proposta ragionevole, soprattutto per i casi in cui le elezioni degli organi provinciali debbano svolgersi contemporaneamente o immediatamente prima di quelle comunali. Trattandosi infatti di elezioni di secondo livello, potrebbe verificarsi il caso che un consigliere provinciale appena eletto decada immediatamente dopo, nel caso che non sia confermato in carica negli organi rappresentativi comunali. Invita quindi a una riflessione sull'argomento, esprimendo sorpresa per la decisione del senatore Collina di ritirare l'emendamento, dopo le sollecitazioni ricevute dalla maggioranza a sostenerlo.

Il senatore COLLINA (*PD*) precisa di aver maturato la determinazione a ritirare il subemendamento dopo un'interlocuzione con il Ministero dell'interno. La norma si inserisce in un quadro di interventi la cui efficacia dovrebbe terminare con la fine dello stato di emergenza, che al momento è fissata per il 31 gennaio. Sarebbe stato ragionevole accorpare il turno elettorale del 2020 con quello previsto per il 2021, anche in considerazione del fatto che le elezioni provinciali sono di secondo grado e sono disallineate rispetto al rinnovo delle amministrazioni comunali. Tuttavia, dal momento che non è possibile prevedere l'evoluzione della pandemia, sarà opportuno rivalutare la situazione nei prossimi mesi.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene incomprensibile l'orientamento contrario della relatrice e del Governo. In primo luogo, non vi sarebbe un aggravio di spesa proprio perché si tratta di elezioni di secondo livello. Inoltre, sarebbe auspicabile coordinare le elezioni provinciali con quelle comunali, proprio per evitare la decadenza di consiglieri provinciali eventualmente non confermati in carica nei rispettivi organi comunali.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene poco convincente la motivazione del ritiro del subemendamento in esame da parte del senatore Collina. Infatti, se è vero che il provvedimento prevede la fine dello stato di emergenza per il 31 gennaio, non si comprende per quale motivo la piattaforma Immuni dovrebbe essere in funzione fino al dicembre 2021.

Posto ai voti, il subemendamento 1.501 (testo 2)/1 è respinto.



Si passa alla votazione del subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che con il subemendamento in esame si finirà per accorpare le tornate elettorali dell'anno in corso e del prossimo. Ciò, a suo avviso, appare in contrasto con il respingimento del subemendamento 1.501 (testo 2)/1. Chiede pertanto spiegazioni alla relatrice e alla rappresentante del Governo.

La relatrice VALENTE (*PD*) precisa che con il subemendamento 1.501 (testo 2)/2 si prevede semplicemente di interrompere i procedimenti elettorali, anche se già avviati; questi dovranno essere rinnovati integralmente e si svolgeranno entro il 31 marzo 2021.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.501 (testo 2)/1, invece, l'invito al ritiro era determinato da una ragione di coerenza con le altre misure contenute nel provvedimento, assunte sulla base della previsione che lo stato di emergenza termini il 31 gennaio. Ciò non impedirà una rivalutazione della norma in base all'evoluzione pandemica.

È quindi posto ai voti e approvato il subemendamento 1.501 (testo 2)/2.

Accogliendo la condizione espressa dalla Commissione bilancio, la relatrice VALENTE (*PD*) riformula l'emendamento 1.501 (testo 2) in un testo 3, (*pubblicato in allegato*).

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.501 (testo 3), su cui il sottosegretario MALPEZZI esprime parere favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ne chiede la votazione per parti separate. Ritiene infatti condivisibile il primo comma, mentre esprime perplessità sulla restante parte dell'emendamento.

La Commissione unanime conviene sulla richiesta.

È quindi posta ai voti e approvata la prima parte dell'emendamento 1.501 (testo 3), riferita al comma 4-*bis*.

Successivamente, è posta ai voti e approvata la restante parte dell'emendamento 1.501 (testo 3), nel testo emendato.

La relatrice, nell'accogliere la condizione espressa dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 1.502 in un testo 2, (*pubblicato in allegato*), sul quale la rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.502 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento 1.37 (testo 3).

Il sottosegretario MALPEZZI invita i proponenti a riformulare l'emendamento apportando alcune correzioni principalmente di carattere formale.

Il senatore COLLINA (PD) accoglie la proposta della rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 1.37 (testo 3) in un testo 4, (*pubblicato in allegato*).

Con il parere favorevole della relatrice, l'emendamento 1.37 (testo 4) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'emendamento 1.0.100 del Governo e ai relativi subemendamenti.

Il senatore DELL'OLIO (M5S) ritira il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3). Sollecita tuttavia un intervento al fine di risolvere l'incongruenza determinatasi con l'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020. Si è verificato infatti un disallineamento tra i termini di decadenza e prescrizione nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento e il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per lo svolgimento delle sue attività.

Il sottosegretario MALPEZZI dà atto che nella Commissione bilancio – di cui fa parte il senatore Dell'Olio, che ringrazia per il suo apporto costruttivo – è stato svolto un lavoro molto approfondito sulle disposizioni in materia di riscossione. Assicura che tale argomento sarà affrontato più compiutamente in un provvedimento specifico.

Il senatore SANTANGELO (M5S), nel recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio, riformula il subemendamento 1.0.100/16 (testo 2) in un testo 3, (*pubblicato in allegato*). Contestualmente, presenta l'ordine del giorno G/1970/5/1, con il quale si intende impegnare il Governo a prorogare la sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i versamenti dei contributi per gli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche.

L'emendamento 1.0.100/16 (testo 3) e l'ordine del giorno G/1970/5/1 sono sottoscritti da tutti i componenti della Commissione.

La relatrice VALENTE (PD) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 3) e sull'emendamento del Governo 1.0.100.

La rappresentante del Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 1.0.100/16 (testo 3).

Posto ai voti, il subemendamento 1.0.100/16 (testo 3) è approvato.

È quindi approvato l'emendamento del Governo 1.0.100, nel testo emendato.

Si passa all'emendamento 2.5 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice VALENTE (*PD*) esprime parere contrario.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene che non vi sia un problema di copertura della spesa. Sottolinea che è già stata emanata una ordinanza della Protezione civile con cui è stata prevista l'assunzione di personale per il tracciamento dei soggetti positivi e per l'inserimento dei dati nel *database*, attraverso contratti di collaborazione, da ripartire tra le Regioni a seconda delle necessità.

Posto ai voti, l'emendamento 2.5 (testo 2) è respinto.

Con il parere contrario della relatrice e della rappresentante del Governo, nonché della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è altresì respinto l'emendamento 2.6 (testo 2).

È quindi posto ai voti, con il parere favorevole della rappresentante del Governo, l'emendamento 3.900, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 3.0.300, identico all'emendamento 3.0.5 (testo 2).

La relatrice invita i proponenti ad apportare la seguente modifica: «al comma 1, lettera *b*), capoverso *2-sexies*) sostituire le parole: "data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", con le seguenti: "data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125"».

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 3.0.300 e lo riformula nel senso richiesto in un testo 2, (*pubblicato in allegato*).

Anche la senatrice DE PETRIS riformula l'emendamento 3.0.5 (testo 2) in un testo 3 (*pubblicato in allegato*).

La relatrice VALENTE (*PD*) invita poi i proponenti degli emendamenti 3.0.6 e 3.0.7 a riformularli nel medesimo testo degli emendamenti 3.0.300 (testo 2) e 3.0.5 (testo 3).

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della relatrice, riformula l'emendamento 3.0.6 in un testo 2, (*pubblicato in allegato*).

La rappresentante del Governo si rimette alla Commissione.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 3.0.300 (testo 2), 3.0.5 (testo 3) e 3.0.6 (testo 2).

L'emendamento 3.0.7 risulta pertanto assorbito.

Il senatore GRIMANI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 3.0.17 (testo 2), su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'emendamento 4.0.100 della relatrice.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che l'emendamento è stato trasmesso solo ieri sera e non è stato neanche previsto un termine per eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che per questo emendamento, su richiesta della relatrice, si era convenuto, all'unanimità, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di giovedì 4 novembre, di non prevedere un termine per subemendamenti, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Si apre un dibattito.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la norma che si propone di inserire non presenta i caratteri di generalità e astrattezza, essendo riferita a un caso specifico, cioè il contenzioso insorto tra la società anonima Vivendi e Mediaset. È noto, infatti, che la società francese ha acquisito il 28 per cento delle quote azionarie di Mediaset, che ha poi presentato una denuncia all'Autorità garante delle comunicazioni. Su questo punto, tuttavia, la Corte di giustizia europea ha già stabilito che non si può impedire a Vivendi di acquisire la quota desiderata nella società del gruppo Fininvest.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che non si possono introdurre disposizioni legislative finalizzate a influire sull'esito di specifici contenziosi in corso. Pertanto, l'emendamento in esame presenta anche profili di illegittimità costituzionale, che dovrebbero essere evidenziati dalla Commissione.

Infine, su un piano politico, prende atto che il Movimento 5 Stelle, accettando di sostenere le aziende del presidente di Forza Italia, dimostra evidentemente la volontà, in contrasto con i principi originari del Movimento, di caratterizzare questa legislatura per alleanze di governo con l'intero arco delle forze politiche.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene infondati i rilievi di incostituzionalità della norma. Sottolinea, infatti, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre scorso ha determinato una lacuna nell'ordinamento italiano. Si rende pertanto necessario un intervento normativo ponderato, che richiede del tempo.

Con l'emendamento in esame, quindi, si demanda all'AgCom il compito – nei casi in cui vi sia il rischio che si determinino posizioni dominanti lesive del pluralismo dell'informazione – di avviare un'istruttoria da concludersi entro sei mesi.

Respinge inoltre le critiche sulla mancanza di generalità e astrattezza della norma, in quanto potrà essere applicata in futuro per i casi simili a quello citato.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) evidenzia che la norma, lungi dal favorire soltanto Mediaset, è destinata in realtà a tutelare tutte le aziende italiane da scalate ostili di società straniere. Inoltre, si limita a prevedere un arco di tempo limitato di sei mesi per consentire all'Italia di approvare una normativa in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea, in modo da colmare la lacuna che si è determinata nell'ordinamento.

Il senatore PERILLI (*M5S*) concorda con le considerazioni della relatrice: l'emendamento in esame è volto a prevedere un termine congruo entro il quale colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della sentenza della Corte di giustizia, anche al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione.

Dal punto di vista politico, ritiene piuttosto paradossale che l'accusa al Movimento di aver tradito i propri valori provenga proprio dal senatore Grassi, il quale ha scelto di lasciarlo per aderire alla Lega.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) sottolinea l'urgenza di un intervento normativo per tutelare le imprese e aziende italiane, come evidenziato anche in un rapporto pubblicato recentemente dal Copasir. Come è noto, è in atto una strategia molto aggressiva da parte di società straniere nei confronti di banche, aziende e marchi del lusso italiani. Ritiene pertanto opportuno lasciare il tempo al Parlamento e al Governo di predisporre una norma per adeguare l'ordinamento alle norme europee. Si potrebbe, a suo avviso, anche risolvere la questione attraverso l'esercizio del *golden power* da parte del Governo.

Ricorda che la legge sul sistema radiotelevisivo italiano n. 112 del 2004, che porta il suo nome, aveva anticipato l'evoluzione del mercato, introducendo il concetto di sistema integrato delle comunicazioni, comprendente televisione, radio, stampa, editoria, Internet, cinema e pubblicità. Furono poi introdotti diversi limiti, al fine di evitare concentrazioni eccessive nel settore delle comunicazioni. Ritiene perciò sia giunto il momento di aggiornare i limiti *antitrust* alla luce dell'attuale evoluzione tecnologica, posto che i colossi della rete come Amazon, Google e Facebook realizzano ricavi elevatissimi, pagando tasse irrisorie.

Il senatore SCHIFANI (*FIBP-UDC*) ritiene che i caratteri di generalità e astrattezza della norma vadano riconosciuti per il semplice fatto che è volta a tutelare superiori interessi nazionali. Ricorda, peraltro, che all'inizio dell'estate è stata votata all'unanimità una norma per la salvaguardia

del mercato nazionale delle infrastrutture tecnologiche e digitali, che sostanzialmente penalizzava l'azienda cinese Huawei. Anche in questo caso, l'obiettivo è quello di evitare effetti distorsivi derivanti dalla concentrazione nel mercato delle comunicazioni elettroniche, a tutela del pluralismo, attraverso il filtro dell'AgCom.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) interviene per evidenziare che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, la relatrice aveva dichiarato che l'emendamento sarebbe stato presentato con l'accordo di tutti i Gruppi. Evidentemente deve esserci stata una incomprensione.

La relatrice VALENTE (*PD*) precisa di non aver presunto che ci fosse un accordo politico unanime. Ricorda di aver assicurato, piuttosto, che sulla norma si sarebbe facilmente raggiunto un ampio consenso.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, per il futuro, sarebbe preferibile evitare situazioni analoghe, anche per non conculcare il diritto di tutti i senatori, anche quelli non rappresentati nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, o non componenti della Commissione, di presentare proposte di modifica.

Il PRESIDENTE, riconosce che la mancata fissazione di un termine per i subemendamenti, in sé pienamente legittima, si discosta tuttavia dalla prassi prevalente e che, proprio per questo motivo, la decisione è stata assunta solo dopo aver acquisito il consenso unanime all'interno dell'Ufficio di Presidenza.

Posto ai voti con il parere favorevole della rappresentante del Governo, l'emendamento 4.0.100 è approvato.

La relatrice VALENTE (*PD*) presenta le proposte di coordinamento sugli emendamenti approvati Coord. 1 e Coord. 2.

La Commissione approva la proposta Coord. 1.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) interviene sulla proposta Coord. 2 per precisare che traduce il testo di tre emendamenti identici approvati, tra cui il 3.6 (testo 2) a propria firma, operando non già l'anticipazione dell'entrata in vigore di alcune disposizioni del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, bensì apportando modifiche corrispondenti alla vigente legge fallimentare del 1942.

La Commissione approva la proposta di coordinamento Coord. 2.

Con il parere favorevole della rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti e approvati all'unanimità gli ordini del giorno G/1970/1/1, G/1970/2/1, G/1970/3/1, G/1970/4/1 e G/1970/5/1.

Previa dichiarazione di astensione del senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), è quindi conferito alla relatrice il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 12.*

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1970**

**(al testo del decreto-legge)**

**G/1970/5/1**

SANTANGELO, CALDEROLI, RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, CAMPARI, MANTOVANI, BRESSA, COLLINA, DELL'OLIO, DE PETRIS, FAZZONE, GARRUTI, GRIMANI, LEZZI, PAGANO, PARRINI, PERILLI, RUOTOLO, SCHIFANI, VALENTE, VITALI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (AS 1970),

premesso che:

nella notte tra il 1° ed il 2 settembre 2020, alcuni pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche;

sui pescherecci sequestrati prestano la propria attività pescatori di Mazara del Vallo, quali membri degli equipaggi;

considerato che:

in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate, è stata riconosciuta, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i pescatori di Mazara del Vallo, membri degli equipaggi dei pescherecci;

impegna il Governo:

a prorogare, in favore degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali anche per il 2021.



**Art. 1.****1.501 (testo 2)/2**

FERRARI

*All'emendamento 1.501 (testo 2), sostituire il comma 4-quater con il seguente:*

«4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.»

**1.501 (testo 3)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 267 del 2020.

4-ter. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

4-quater. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove già indette, e si svolgono entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

4-quinquies. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 4-ter e 4-quater è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

4-sexies. Dall'attuazione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti alla relativa attuazione vi prov-

vedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

*Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148».

---

### **1.502 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. In considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, in deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori 12 mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse già assegnate allo scopo con delibere del Consiglio dei Ministri.

4-ter. Al solo fine di consentire, senza soluzione di continuità e in considerazione dell'emergenza epidemiologica provocata dall'agente virale Covid-19, la conclusione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulle quali sono confluite le relative risorse, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti predisposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in relazione agli interventi di cui al presente comma. Alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul fondo delle emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano le procedure di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

---

**1.37 (testo 4)**

MANCA, COLLINA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. In considerazione della crescente diffusione dell'accesso ai servizi finanziari in modalità digitale da parte di cittadini e imprese avutasi durante emergenza epidemiologica COVID-19, della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final), nonché delle proroghe di cui al comma 3, n. 3) e n. 4), del presente articolo, all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole da: "entro" fino a "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 2021";

b) al comma 2-ter:

1) alla lettera a), dopo le parole: "diciotto mesi" sono aggiunte le seguenti: "prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi";

2) alla lettera e), dopo le parole: "definizione di perimetri" sono aggiunte le seguenti: "e limiti";

c) al comma 2-quater, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti: "a-bis) i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione"; a-ter) i casi in cui è ammessa la proroga";

d) al comma 2-quinquies, le parole: "al comma 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2-ter e 2-quater";

e) al comma 2-sexies le parole da: "ciascuna autorità," fino a "specifica del settore" sono sostituite dalle seguenti: "la Banca d'Italia, la Consob e l'Ivass, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis, ed ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione Europea, l'ammissione alla sperimentazione può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza, concernenti i profili di cui al comma 2-quater, lett. b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Alle attività della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass relative alla sperimentazione si applicano gli articoli 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché gli articoli 21 e 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.";

f) al comma 2-octies, dopo le parole: "stabiliscono le attribuzioni del Comitato." sono aggiunte le seguenti: "Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra

loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio."».

---

### **1.0.100/16 (testo 3)**

SANTANGELO, CALDEROLI, RICCARDI, AUGUSSORI, GRASSI, PIROVANO, CAMPARI, MANTOVANI

*All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«3-bis. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-ter. Il beneficio previsto al comma 3-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

---

**Art. 3.****3.0.300 (testo 2)**

L'ABBATE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)*

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

*b)* dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

"*2-sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi *2-quater* e *2-quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

**3.0.5 (testo 3)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, NUGNES, RUOTOLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)*

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

*b)* dopo il comma *2-quinquies* è inserito il seguente:

"*2-sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi *2-quater* e *2-quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

---

**3.0.6 (testo 2)**

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza)*

1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

*b)* dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

"2-*sexies*, Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.";

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale.

3. I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinqüies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020 conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021.».

**Art. 4.****4.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. In considerazione delle difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, in armonia con i principi di cui alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2020, C-719/18, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i successivi sei mesi, nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (SIC), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad avviare un'istruttoria, da concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento, volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo, sulla base di criteri previamente individuati, tenendo conto, fra l'altro, dei ricavi, delle barriere all'ingresso nonché del livello di concorrenza nei mercati coinvolti, adottando, eventualmente, i provvedimenti di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per inibire l'operazione o rimuoverne gli effetti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai procedimenti già conclusi dall'Autorità in applicazione del comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.».

**Coord.1**

IL RELATORE

*Sostituire gli emendamenti identici 1.19 e 1.26 con il seguente:*

«Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni,



dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, è differito al 31 dicembre 2020".».

*Agli emendamenti identici 1.22 (testo 2) e 1.23 (testo 2), sostituire le parole:* «All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *con le seguenti:* «All'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

*All'emendamento 1.33 (testo 2), sopprimere il capoverso 4-bis.*

*All'emendamento 1.35, al capoverso 4-bis, premettere le seguenti parole:* «All'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "» *e aggiungere, in fine, il seguente segno grafico:*».

*All'emendamento 1.501 (testo 2), al capoverso:* «Conseguentemente» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, al titolo del decreto-legge, dopo le parole: "emergenza epidemiologica da COVID-19" inserire le seguenti: ", per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020».

*All'emendamento 1.0.100 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» *con le seguenti:* «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129»

*b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «e, al titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale."».

*All'emendamento 2.7, dopo le parole:* «piattaforma unica nazionale» *inserire le seguenti:* «del sistema di allerta COVID» *e sostituire le parole:* «fino alla conclusione dell'emergenza Covid 19» *con le seguenti:* «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

*All'emendamento 5.0.6, sostituire le parole da:* «All'articolo» *fino a* «n. 126» *con le seguenti:* «All'articolo 66, sesto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318».

**Coord.2**

IL RELATORE

*Sostituire gli emendamenti identici 3.5, 3.6 (testo 2) e 3.7 con il seguente:*

«Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. In considerazione della situazione di crisi economica per le imprese determinata dalla diffusione epidemiologica da Covid-19, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

b) all'articolo 182-*bis*, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.".

c) all'art. 182-*ter*, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "natura chirografaria" inserire le seguenti: "anche a seguito di degradazione per incapacienza";

2) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: "In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.";

3) al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: "Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore".

1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessa di avere applicazione il provvedimento adottato

ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché applicazione di norme in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati preventivi.».*

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1894

### Art. 1.

#### 1.1

CANTÙ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La Repubblica riconosce l'abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e socio-sanitari e, in generale, di tutti coloro che si sono presi cura di soggetti malati di COVID-19, attraverso iniziative di solidarietà sociale indirizzate a coloro che, nel periodo di emergenza epidemica, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, nello svolgimento di una professione sanitaria e socio-sanitaria, siano deceduti o abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa di infezione da COVID-19.».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19».*

---

### Art. 2.

#### 2.1

CANTÙ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – (*Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19*) – 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime di COVID-19 e per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica finalizzata alla cura del COVID-19, di seguito denominato «Fondo», destinato a finanziare interventi di sostegno alle vittime di COVID-19 e alle loro famiglie, nonché attività e progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati alla cura dell'infezione da COVID-19.

2. In occasione della Giornata nazionale, al fine di garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dalla presente legge, tutti i lavoratori del settore pubblico e privato possono delegare il proprio datore di lavoro ad effettuare una trattenuta di importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per 15 minuti di lavoro o suoi multipli in favore del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

---

### Art. 3.

#### 3.1

CANTÙ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti pubblici possono promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche coinvolgendo le associazioni e il volontariato interessati, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia da COVID-19, favorendo in particolare le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute nel contrasto delle malattie infettive rivolte alle giovani generazioni.».

---

### Art. 4.

#### 4.1

CANTÙ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel quadro dei programmi didattici riferiti ai segmenti di educa-

zione, prevenzione e contrasto delle malattie infettive, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.».

---

#### 4.0.1

AUGUSSORI, CANTÙ, PIROVANO, GRASSI, RICCARDI, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Articolo 4-bis.

*(Istituzione di borse di studio a favore degli orfani del personale sanitario)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022 sono istituite borse di studio riservate agli orfani del personale sanitario rimasto vittima del COVID-19 nel corso dell'anno 2020, a totale o parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza, in essere o futura, del corso di laurea in medicina o in altri corsi universitari per le professioni sanitarie. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### Art. 5.

#### 5.1

CANTÙ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute e con l'Istituto superiore di sanità, assicura adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale con iniziative di informazione finalizzate a divulgare e sensibilizzare in tema di prevenzione ed educazione alla salute.».

---

**5.0.1**

CANTÙ, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, PIROVANO, RICCARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Indennizzo e assegno una tantum)*

1. Chiunque svolga una professione sanitaria e socio-sanitaria e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, abbia contratto infezione da COVID-19, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, consistente in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'indennizzo di cui al presente comma, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, ha decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Qualora a causa delle patologie cagionate da infezione da COVID-19 sia derivata la morte dei soggetti di cui al comma 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato un assegno *una tantum* nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro. L'assegno non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 e l'assegno *una tantum* di cui al comma 2 sono erogati dal Ministero della salute a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, nonché dei fondi di cui agli articoli 22-bis e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti di capienza dei medesimi.

4. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui al comma 1 o l'assegno *una tantum* di cui al comma 2 presentano domanda al Ministero della salute entro il termine perentorio di tre anni, decorrente dalla data in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 5 e 6, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

5. Alla domanda di indennizzo è allegata la documentazione comprovante la data delle diagnosi e le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.

6. Alla domanda di assegno *una tantum* è allegata la documentazione comprovante la data della diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e il decesso.

7. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra l'infezione da COVID-19 e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla commissione medico ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La presenza di concause preesistenti certificate, che abbiano determinato l'insorgenza dell'infezione da COVID-19, non preclude il diritto all'indennizzo di cui al comma 1 o all'assegno *una tantum* di cui al comma 2.

8. Nel verbale della commissione di cui al comma 7 è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità, ai sensi della tabella A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

9. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 7, è ammesso ricorso al Ministero della salute, da promuovere a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data della notifica o dalla piena conoscenza del giudizio. Entro sei mesi dalla data di presentazione del ricorso, il Ministro della salute decide con atto comunicato al ricorrente entro i successivi trenta giorni. La mancata decisione nel termine di cui al secondo periodo equivale ad accoglimento.

10. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinnanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione di rigetto sul ricorso.

11. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministero della salute entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. Per il giudizio di aggravamento si osserva la procedura di cui al presente articolo.»

---



## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 novembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 148**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11,05*

#### *PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

### **Plenaria**

**204<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce alcuni suggerimenti emersi nella precedente seduta.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) interviene preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) in sede di dichiarazione di voto preannuncia, a nome del proprio Gruppo il voto contrario; illustra poi brevemente le ragioni del proprio dissenso fondato prevalentemente sul mancato recepimento di alcuni suggerimenti; chiede poi chiarimenti alla relattrice in merito ad alcuni aspetti del parere che non condivide; critica l'estrema sinteticità del parere che non tiene nella dovuta considerazione la complessità dell'istruttoria e la completezza degli approfondimenti svolti mediante le audizioni.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ringrazia preliminarmente la relattrice per aver preso in considerazione alcuni suggerimenti, in particolare quelli relativi alla questione delle abitazioni di lusso previste dall'articolo 4; tuttavia evidenzia come la 5<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione non abbiano potuto approfondire alcuni aspetti tecnici del decreto e pertanto, lamentando l'incompletezza dell'istruttoria, e ritenendo che vi siano ancora alcuni aspetti da approfondire, pur esprimendo la cui il proprio apprezzamento per l'accoglimento di alcune osservazioni, preannuncia il proprio voto sfavorevole.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) in sede di dichiarazione di voto preannuncia il proprio voto favorevole e chiede al Presidente di disporre l'invio alle Commissioni referenti di tutti i contributi pervenuti.

Il senatore BALBONI (*FdI*), pur riconoscendo il miglioramento del testo rispetto alla precedente proposta di parere, soprattutto con particolare riferimento agli aspetti relativi all'articolo 4 del decreto preannuncia il voto sfavorevole esprimendo perplessità in merito alla disciplina prevista per il deposito delle memorie nel processo penale ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice di rito, per il quale, a suo avviso, non sono state predisposte adeguate misure di informatizzazione.

La Commissione, previa verifica del numero legale, approva a maggioranza il parere proposto dalla relattrice.

*La seduta termina alle ore 11,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in ordine all'articolo 23:

– dopo il comma 3 inserire il seguente: *3-bis*). «Il giudice in tutti i provvedimenti di fissazione di udienza indica l'effettivo orario o la fascia oraria in cui la causa verrà presumibilmente trattata in relazione al complesso delle attività previste per la medesima giornata»;

– sia introdotta la possibilità per le parti di collegarsi, qualora non vi ostino provvedimenti coercitivi, dallo studio del difensore, come peraltro previsto per l'udienza; si eviterebbe così di dover istituire un collegamento per consentire a costoro di comunicare tra di loro. Parimenti andrebbe consentito ai consulenti ed agli esperti di collegarsi dal loro ufficio;

– al comma 5 sostituire le parole: «441 e 523» con le seguenti: «441, 523 e 602»;

– al comma 6 dopo le parole: «espressamente con comunicazione» inserire le seguenti: «con sottoscrizione autenticata dal difensore»;

– infine dovrebbe essere prevista come causa di rimessioni in termini, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 153 e 294 del codice di procedura civile, lo stato di contagio.

In ordine all'articolo 30 valutare l'eventuale proroga del termine del 30 dicembre 2020 di massimo un mese.

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 novembre 2020

### Plenaria

347<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemio-  
logica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché  
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si tratta degli emendamenti accantonati nella seduta del 10 novembre e degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni sul subemendamento 1.500 (testo 2)/1. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 1.500 (testo 2)/2 recante una norma transitoria sul compenso degli amministratori delle società controllate dalle regioni e dagli enti locali. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/4. Occorre valutare la proposta 1.501 (testo 2)/3 che introduce l'elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali, nonché del sindaco metropolitano e dei consiglieri me-

tropolitani. Occorre valutare il subemendamento 1.0.100/12 (testo 3) relativo ai termini di decadenza e prescrizione degli atti della riscossione in scadenza nell'anno 2020.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare l'emendamento 3.1 (testo 2) che proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza epidemiologica relativi alle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali. Occorre valutare l'emendamento 3.0.17 (testo 3) che dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, le attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori da parte del medico competente debbano essere svolte, ove possibile, anche attraverso il ricorso a strumenti telematici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo, si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 4.0.100.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2 e 5.01 (testo 2)/4.

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/2 e 1.501 (testo 2)/3 esprime un avviso contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Prospetta poi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3), sul quale permane la contrarietà dell'Agenzia delle entrate.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) esprime apprezzamento per la proposta di semplice contrarietà avanzata dal rappresentante del Governo sul subemendamento 1.0.100/12 (testo 3).

I senatori STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e Donatella CONZATTI (*IV-PSI*) si associano alla considerazione svolta dal senatore Errani.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ribadisce come il subemendamento in esame sia privo di effetti finanziari negativi.

Il vice ministro MISIANI evidenzia come l'espressione di un parere di semplice contrarietà sia funzionale a permettere una votazione presso la Commissione di merito, ferma restando la possibilità di approfondire la tematica alla base del subemendamento nel corso di un prossimo provvedimento.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nel prendere atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo, invita la maggioranza ad approfondire la questione in sede di esame, presso le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, del disegno di legge n. 1994 (cosiddetto «Decreto ristori»).

Il vice ministro MISIANI, ad integrazione dell'avviso espresso nella seduta di ieri, chiede poi di rivedere il parere espresso sull'emendamento

1.0.100/16 (testo 2), al fine di correggerne non solo la norma di copertura, ma anche alcuni profili della parte dispositiva.

Successivamente esprime un avviso contrario sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3), mentre formula un avviso di nulla osta sull'emendamento 4.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e le ulteriori riformulazioni e proposte emendative, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/3, 3.1 (testo 2) e 3.0.17 (testo 3).

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.100/12 (testo 3).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sulla proposta 1.0.100/16 (testo 2), la Commissione esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente: «All'emendamento 1.0.100, al capoverso «Art. 1-*bis*», dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuta la sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, dal 1° settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020. I versamenti sospesi possono essere eseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2021 mediante corresponsione del 70 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione o nel numero massimo di 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procederà alla restituzione degli eventuali versamenti eccedenti il 70 per cento dell'importo dovuto.

3-*ter*. Il beneficio previsto al comma 3-*bis* è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis*, pari a 204.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31

dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/1, 1.501 (testo 2)/2, 1.501 (testo 2)/4 e 4.0.100 il parere è non ostativo.

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

*(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, di riproporre per l'Assemblea il seguente parere già approvato per la Commissione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli

oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.».

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: « - al comma 1, lettera *d*), il capoverso 1-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "1-*quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso 3-*bis*.2 sia sostituito dal seguente: 3-2. "organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; - alla lettera *i*), il capoverso 7-*bis* sia sostituito dal seguente: "7-*bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.". Sull'emendamento 2.3 si ribadisce un parere di semplice contrarietà. Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea si ribadisce una valutazione non ostativa. Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime una valutazione non ostativa.».



Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione sul testo e sugli emendamenti formulata dal relatore.

Per quanto riguarda, più specificatamente, la proposta 1.200, subordina la valutazione di nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b*), n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sa-

rebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.20, 1.21, 1.300 (già 3.0.20), 3.0.200 (già 1.31), 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 2.5 (testo corretto), 2.6 (testo corretto), 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.0.23 (già 3.8), 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 1.0.200 (già 3.0.11), 1.0.201 (già 3.0.13), 1.0.202 (già 3.0.14), 3.0.15, 1.301 (già 3.0.16), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.21 e 3.0.22.

Sull'emendamento 5.0.1, conferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento delle seguenti modifiche: « - al comma 1, lettera *d*), il capoverso *1-quinquies* sia sostituito dal seguente: "*1-quinquies*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; al comma 1, lettera *e*), n. 2), il capoverso *3-bis.2* sia sostituito dal seguente: "*3-bis.2*. L'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti."; alla lettera *i*), il capoverso *7-bis* sia sostituito dal seguente: "*7-bis*. Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili."».

Sull'emendamento 2.3, ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Sui restanti emendamenti già presentati in Commissione affari costituzionali e ripresentati in Assemblea, l'esame resta sospeso.

Sull'emendamento 1.200, presentato soltanto in Assemblea, esprime un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1658) VERDUCCI ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conseguire elementi informativi al fine di valutare se dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale possano derivare oneri o vincoli nella gestione del patrimonio a carico del comune di Servigliano o il diritto a provvidenze a carico del bilancio dello Stato. Risulta pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo, al fine di escludere che, dall'attribuzione dello *status* di monumento nazionale all'ex campo di prigionia di Servigliano, possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1977) NENCINI ed altri. – Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, comma 1, istitutivo di un Comitato promotore, appare opportuno valutare la formulazione della disposizione, con specifico riferimento alla composizione del suddetto Comitato, ai fini della verifica della sostenibilità dei costi di funzionamento.

In relazione al successivo comma 3 dell'articolo 3, il quale dispone che il Comitato promotore rimane in carica fino alla cessazione delle attività previste dal disegno di legge in esame e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, rileva che il contributo straordinario di cui all'articolo 4 è previsto per le sole annualità 2021 e 2022: al riguardo, occorre avere chiarimenti sugli eventuali profili finanziari di tale disallineamento temporale. Con riferimento poi al comma 6 dell'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria della disposizione, nella parte in cui riconosce il rimborso delle spese di missione dei componenti del citato Comitato promotore e del Comitato scientifico di cui al comma 5 nonché, in assenza di una espressa esclusione, il possibile rimborso di spese di altro tipo.

In merito all'articolo 4, comma 1, che attribuisce al Comitato promotore un contributo straordinario di cinquecentomila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per il finanziamento di iniziative celebrative, la copertura di eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi i rimborsi spese, e la realizzazione di un sito *internet* istituzionale, occorre acquisire ulteriori elementi informativi sulle risorse umane e strumentali di cui po-

tranno avvalersi i suddetti Comitati, anche in relazione all'eventuale supporto offerto dai soggetti pubblici e dalle fondazioni dedicate alla figura di Luigi Einaudi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del provvedimento, con una stima di massima relativa anche alle spese di istituzione e di funzionamento del suddetto sito internet. Con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, in base al quale al Comitato promotore possono essere altresì destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, con l'esenzione da ogni forma di imposizione fiscale, sarebbe opportuno fornire delucidazioni sulla natura giuridica del Comitato promotore e chiarire se alle summenzionate liberalità si applichino le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

Con riguardo infine alla copertura finanziaria di cui all'articolo 5, a carico del fondo speciale di parte corrente, sull'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, non essendo lontana la conclusione dell'esercizio finanziario e trovandosi il procedimento in prima lettura, occorre valutare l'aggiornamento al bilancio triennale 2021-2023.

Il vice ministro MISIANI si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, che disciplina il contributo a fondo perduto, sarebbe opportuna una più dettagliata indicazione circa i nuovi beneficiari, distinguendo i dati dei soggetti che, pur avendo diritto, non avevano in precedenza presentato istanza e i dati della platea prima esclusa per il fatturato troppo alto, al fine di consentire una verifica più puntuale della quantificazione.

Relativamente all'articolo 2, che incrementa il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, per quanto riguarda l'impatto sui saldi si chiedono chiarimenti in merito alla concentrazione degli effetti attesi sul fabbisogno del settore statale per il solo 2020, che si avvia alla conclusione, e non anche per il 2021.

Riguardo l'articolo 5, comma 4, recante misure per il rimborso dell'acquisto di titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi sul possibile impatto della misura sulle fondazioni lirico-sinfoniche e sugli enti teatrali ricompresi nel conto economico delle pubbliche amministrazioni, atteso che la disposizione può determinare maggiori spese (nel caso di restituzione del prezzo già versato)

ovvero minori entrate (nel caso di erogazione dei *voucher*) a carico dei suddetti enti.

In relazione al successivo comma 6, recante proroga al 30 giugno 2021 del cosiddetto «*tax credit vacanze*», chiede conferma che la stima degli oneri, quantificati in complessivi 350 milioni di euro, sia abbastanza prudenziale. In relazione alla copertura finanziaria, configurata come tetto di spesa, si valuti la sua riformulazione nei termini di previsione di spesa, analogamente a quanto previsto dall'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto la misura in questione.

All'articolo 8 è prevista l'estensione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche per i mesi ottobre, novembre e dicembre. Considerato che la predetta norma stanziava 1.499 milioni di euro per 4 mesi mentre ora si stanziavano 259,2 milioni di euro per 3 mesi, chiede ulteriori dati idonei a confermare la stima dell'onere, con particolare riguardo all'andamento effettivo del tiraggio del credito in parola, considerato che la relazione tecnica non fornisce elementi sufficienti alla verifica quantitativa.

Analogamente, con riferimento all'articolo 9, che dispone la cancellazione della seconda rata dell'IMU per determinate attività, occorre acquisire informazioni che permettano di verificare la stima predisposta, attesa la laconicità della relazione tecnica.

Per quanto riguarda l'articolo 11, la norma stabilisce la conservazione *ex lege* nel conto residui dell'esercizio 2021 degli stanziamenti rimasti inoptati e già iscritti in bilancio in conto competenza per il 2020, in relazione a due autorizzazioni di spesa destinate alla copertura dei fabbisogni di spesa inerenti al riconoscimento della Cassa integrazione ordinaria, in attuazione della possibilità, prevista in tal senso dall'articolo 34-*bis*, comma 1, della legge di contabilità, di derogare in via espressa e con legge al principio generale, per cui le risorse di parte corrente iscritte in bilancio e non impegnate al termine dell'esercizio, debbano di norma formare oggetto di economie.

Preso atto che la finestra temporale per l'accesso ai predetti interventi non è ancora chiusa, potrebbero presentarsi oneri aggiuntivi rispetto a quelli stimati, con conseguente decremento delle risorse destinate allo slittamento al 2021. Osserva tuttavia che, nell'ambito dell'importo complessivo riportato dalla disposizione in parola (3.588,4 milioni di euro), una quota dovrebbe in realtà essere utilizzata per coprire l'onere di 582,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare ascrivito al 2020 in relazione all'articolo 12, comma 13, mentre il restante importo di circa 3 miliardi dovrebbe essere appunto conservato in conto residui per il 2021.

In relazione agli effetti di maggiori oneri in termini di indebitamento netto per l'anno 2021, una parte della copertura – secondo la relazione tecnica – sarebbe da attribuire al Documento programmatico di bilancio (DPB) 2021. Al riguardo, ricorda che tale documento, previsto dalla normativa europea e italiana, non ha efficacia normativa ma finalità informa-

tive nei confronti della Commissione europea e pertanto non potrebbe costituire fonte di copertura dello slittamento di oneri.

Comunque, considerato che le risorse (ri)stanziare in conto dei residui in gestione nel 2021 possono ritenersi scontate nei saldi tendenziali a legislazione vigente con riguardo alla competenza finanziaria, dovrebbero svolgersi adeguati approfondimenti sui conseguenti effetti in termini di cassa e competenza economica per il 2021. Andrebbe poi valutato se lo strumento del mantenimento in conto residui sia quello più adeguato dal punto di vista della legge di contabilità e non sia piuttosto opportuno operare una rimodulazione della spesa.

All'articolo 12, per quanto riguarda i profili di quantificazione, chiede conferma che l'onere relativo ai commi da 8 a 12, concernenti gli ulteriori trattamenti di Cassa integrazione, possa essere effettivamente riferibile per 582,7 milioni di euro al 2020 e 1501,9 milioni di euro al 2021, considerato che alla fine del 2020 mancano meno di due mesi nonché alla luce della tempistica registrata nelle erogazioni nei mesi trascorsi, con i conseguenti effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Con riguardo all'articolo 21, che dispone uno stanziamento di 85 milioni di euro per la concessione in comodato d'uso gratuito a studenti meno abbienti di dispositivi digitali e di connettività, nella misura risultante dalla rilevazione dei fabbisogni conclusasi lo scorso 1° settembre 2020, chiede conferma della corretta quantificazione dell'onere, nonché chiarimenti sugli eventuali effetti di trascinarsi della spesa per il 2021 e su eventuali effetti finanziari connessi ad un'accelerazione della spesa, trattandosi di risorse in conto capitale.

Per quanto concerne l'articolo 23, chiede conferma che alle previsioni di cui all'articolo in esame si possa fare fronte con le risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente e valutare l'opportunità di inserire nel testo dell'articolo un'apposita clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 24, chiede conferma del fatto che all'istituzione del portale telematico e alle nuove modalità di cura degli atti processuali si possa far fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, è opportuno valutare l'inserimento nel testo dell'articolo di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 26, appare opportuno riformulare la clausola di invarianza finanziaria nella seguente versione: «All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

In relazione agli articoli 27 e 30, appare opportuno valutare l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica.

L'articolo 32 reca norme volte alla prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 fino al 24 novembre 2020, data che coincide con quella di cessa-

zione di efficacia del dPCm del 24 ottobre 2020, mentre il termine dello stato di emergenza è attualmente fissato al 31 gennaio 2021. Al riguardo, potrebbe essere oggetto di valutazione l'opportunità di preordinare risorse adeguate all'attuale termine dello stato di emergenza.

Per quanto riguarda l'articolo 34, recante le coperture finanziarie, si premette che la somma degli importi di cui alle lettere da *a*) a *p*) del comma 3 garantisce la copertura degli oneri di cui all'alinea del medesimo comma per ogni anno e su tutti saldi.

Entrando nel merito delle singole coperture adottate, in relazione alla lettera *a*), osserva che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni che consentano di ripercorrere le modalità di calcolo con cui viene definito l'ammontare del *surplus* di risorse per il *bonus* vacanze rispetto all'originaria quantificazione e dotazione. Risulta quindi opportuno un chiarimento circa l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Con riferimento al comma 4, in materia di monitoraggio delle risorse, occorre valutare l'opportunità di richiamare anche il comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, che prevede, in via prioritaria rispetto all'adozione di iniziative legislative, l'adozione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o di decreti del presidente del Consiglio dei ministri di riduzione degli stanziamenti di spesa, previo parere parlamentare. Osserva, inoltre, che potrebbe porsi un problema di coordinamento con i decreti-legge n. 18, n. 23, n. 34 e n. 104 del 2020. Infatti, non sono formalmente modificate le norme che prevedono una procedura speciale, diversa da quella prevista dalla legge di contabilità, per il monitoraggio e le eventuali compensazioni dei maggiori oneri.

La relazione tecnica rileva poi che sarebbe emerso un minore utilizzo di alcune misure previste dagli interventi effettuati in maggio ed agosto, in particolare per quanto riguarda diversi crediti di imposta, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, al *bonus* per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e alle misure di integrazione salariale. Sarebbe quindi opportuno acquisire maggiori elementi informativi circa i risparmi derivanti dal minor utilizzo dei crediti di imposta che sono stati contabilizzati in compensazione.

Evidenzia, peraltro, che tali risparmi contribuiscono a garantire la copertura del provvedimento, come emerge dall'ultima riga del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Tuttavia, tale modalità di copertura non risponde ai criteri previsti dalla legge di contabilità e potrebbe essere considerata anche non rispondente all'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe quindi necessaria una formale riduzione delle autorizzazioni di spesa da cui si traggono i risparmi, non potendosi ritenere sufficienti generiche affermazioni contenute nella relazione tecnica.

Da ultimo, la relazione tecnica effettua altresì la nuova stima dell'indebitamento netto per il 2020 al 10,7 per cento del PIL, in revisione rispetto all'ultima stima comunicata al Parlamento con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2020, che lo

aveva fissato al 10,8 per cento, e anche rispetto al Documento programmatico di bilancio (DPB) che lo aveva invece fissato al 10,5 per cento.

Al riguardo, appare opportuno rammentare che gli atti tipizzati che contengono gli obiettivi programmatici, come il saldo di indebitamento netto e il saldo netto da finanziare, sono il DEF e la NADEF. In sede di esame di provvedimenti legislativi, la relazione tecnica dovrebbe limitarsi a fornire elementi di dettaglio in merito agli effetti di variazione che le nuove norme di spesa e le relative coperture comportano rispetto agli aggregati «tendenziali» di finanza pubblica, mentre la legge di assestamento sarebbe la sede specificamente deputata a certificare il miglioramento o il peggioramento delle previsioni finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario, rispetto agli andamenti effettivi.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 177 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1223) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1271) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.



Il relatore CALANDRINI (*FdI*) si riserva un approfondimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 novembre.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, da cui risulta che: il meccanismo di copertura tariffaria dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare, di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, è privo di effetti negativi per la finanza pubblica; le misure premiali previste dall'articolo 2, comma 8, in favore dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti negli impianti di raccolta saranno individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le istituzioni scolastiche potranno fare fronte alle attività di educazione ambientale di cui all'articolo 8 nell'ambito dell'orario annuale destinato all'insegnamento dell'educazione civica e nel quadro delle risorse umane e finanziarie destinate a tale insegnamento dalla legge n. 92 del 2019; la previsione dell'articolo 10, comma 3, che attribuisce ai comuni la facoltà di realizzare un sistema incentivante per il rispetto dell'ambiente volto ad attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione, non esercenti attività professionale, che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, non vincola il bilancio degli enti locali eventualmente interessati e pertanto non determina ricadute negative per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1762) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) chiede al rappresentante del Governo se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, richiesta formalmente dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MISIANI fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le politiche della famiglia è in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti (n. 199)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta al 4 novembre.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo, al fine di rispondere ai rilievi avanzati dalla relatrice Accoto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

## **Plenaria**

**348<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PESCO

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1970) Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento 4.0.100, sul quale è stato espresso un parere di nulla osta nell'odierna seduta antimeridiana, occorre valutare l'inserimento di un comma finale recante la seguente clausola di invarianza finanziaria: «3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il vice ministro MISIANI concorda con le valutazioni formulate dal relatore, fatta eccezione per l'emendamento 3.5 (identico al 3.6 (testo 2) e al 3.7), di cui chiede l'accantonamento essendo in corso approfondimenti istruttori da parte dell'Amministrazione delle finanze.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, fa presente che, a quanto gli consta, le perplessità del Governo sulla proposta 3.5 riguardano principalmente il contenuto normativo della lettera *c*), sulla cui portata si sofferma brevemente.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver richiamato le finalità perseguite dall'emendamento 3.5, proposto dalla Lega, ricorda come la Commissione abbia già espresso al riguardo un parere non ostativo, con l'avviso conforme del Governo.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, dopo aver disposto l'accantonamento dell'esame dell'emendamento 3.5, passa alla valutazione dei subemendamenti alle proposte approvate dalla Commissione di merito, appena trasmessi dall'Assemblea.

A tale proposito, per quanto di competenza, rileva che i subemendamenti 1.500 (testo 2)/1 e 1.500 (testo 2)/2 corrispondono a proposte emendative sulle quali il presente Collegio ha già espresso, nei confronti della Commissione in sede referente, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che propone di confermare.

Non vi sono invece osservazioni sui subemendamenti 1.500 (testo 2)/3 e 1.550/1, identici a proposte su cui la Commissione si è già pronunciata in senso non ostativo.

Propone, infine, di ribadire sul subemendamento 1.550/2, nonché sulle proposte 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8 e 1.0.1000/9, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso sui corrispondenti subemendamenti presentati presso la Commissione di merito.

Il vice ministro MISIANI si pronuncia in senso conforme alle valutazioni espresse dal relatore sui subemendamenti.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina le proposte precedentemente accantonate e gli ulteriori emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.500 (testo 2)/1, 1.500 (testo 2)/2, 1.550/2, 1.0.1000/1, 1.0.1000/2, 1.0.1000/3, 1.0.1000/4, 1.0.1000/5, 1.0.1000/6, 1.0.1000/7, 1.0.1000/8 e 1.0.1000/9. Sulla proposta 4.0.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente comma: "3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.5 (identico al 3.6 (testo 2) e al 3.7), il cui esame resta sospeso.».

La proposta è messa ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE si riserva, se ricorrono le circostanze, di esprimere il parere sull'emendamento 3.5 direttamente in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

## ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 novembre 2020

**Plenaria**

**199<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

### ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE propone di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari convocata al termine della seduta plenaria, per svolgere immediatamente in quella sede la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,35.*

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Cangini, a nome del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-UDC, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, *pubblicata in allegato*, sul decreto-legge in titolo, un provvedimento di particolare rilievo per le misure adottate a sostegno dei settori di competenza della Commissione. La sua proposta di parere, che egli ha anticipato informalmente ai componenti della Commissione, tiene conto dell'esigenza politica di concludere l'esame prima della scadenza che le Commissioni riunite che esaminano il disegno di legge n. 1994 in sede referente hanno fissato per la presentazione degli emendamenti; tiene inoltre conto dei contenuti del decreto-legge n. 149 del 2020 (cosiddetto decreto-legge «Ristori 2»), con il quale viene ampliato l'ambito degli interventi già previsti dal provvedimento in titolo, nonché dei numerosi elementi acquisiti e delle sollecitazioni formulate nel corso delle audizioni informali svolte sia nel mese di giugno, sia nella giornata di ieri.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) osserva criticamente che il decreto-legge in esame è l'ennesimo provvedimento che si aggiunge ai molti decreti-legge e DPCM adottati in rapida successione dal Governo dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 allo scopo di contenere l'epidemia stessa e di fronteggiarne le gravi conseguenze economiche. Il susseguirsi di tali provvedimenti è, a suo giudizio, la plastica dimostrazione che il Governo insegue i fenomeni anziché governarli. Nessuno può dubitare della gravità della pandemia e delle sue conseguenze, e tuttavia egli ritiene che il Governo sia stato inadeguato nel fronteggiare la prima e nel valutare le seconde, come è testimoniato dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che solo poco tempo fa alludeva con eccessivo ottimismo a una vigorosa ripresa economica in corso, mentre ora più realisticamente si ragiona di un nuovo scostamento di bilancio. Riconosce che il Governo ha destinato risorse aggiuntive ai settori della cultura e in particolare a quello dello spettacolo, ma egli ritiene che tali interventi risentano tutti di un comune vizio: quello di costituire singoli

rimedi mirati che tentano di lenire i danni della crisi in atto senza però riuscire a realizzare un intervento sistemico, che egli considera invece indispensabile. Rileva inoltre come molti degli interventi necessari non siano contemplati né dai provvedimenti adottati dal Governo, né dalla proposta di parere del relatore; cita, al riguardo, l'esigenza di prevedere un fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore di tutte le imprese culturali e creative, la necessità di defiscalizzare il consumo culturale, l'esigenza di dare piena attuazione alla norma della legge n. 717 del 1949 che prevede la destinazione di una quota, fino al 2 per cento, dell'importo degli appalti pubblici all'abbellimento degli edifici pubblici, la necessità di eliminare il tetto attualmente previsto per il *tax credit* e di estenderne l'applicazione ad altri settori culturali e segnatamente al teatro, l'esigenza di ridurre l'IVA sui prodotti musicali adeguandola a quella prevista per i libri; ritiene inoltre che occorra una riflessione complessiva sui codici ATECO, per consentire di dare ristoro a tutte le categorie che hanno viste azzerate, a causa della pandemia, le proprie attività e dunque le proprie risorse.

Ricorda infine come nel corso delle audizioni informali sia stata ripetutamente sottolineata la necessità di istituire un tavolo permanente che consenta un'interlocuzione sistematica tra gli operatori della cultura e dello spettacolo e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; poiché non sembra che il ministro Franceschini abbia intenzione di dare seguito a tale richiesta, egli riterrebbe utile che tale confronto sistematico possa trovare una sede nella Commissione 7<sup>a</sup> anche al fine di elaborare le opportune misure e offrire al Governo un contributo propositivo.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e per la disponibilità al confronto dimostrata anche con i Gruppi dell'opposizione. I settori di competenza della Commissione, già fragili, sono certamente tra quelli colpiti più gravemente dalla crisi conseguente alla pandemia in corso, come è stato confermato dalle numerose audizioni che la Commissione ha svolto nel mese di giugno e nella giornata di ieri. Il provvedimento in esame non offre ristori per tutti: il Gruppo della Lega ritiene quindi che non sia sufficiente, come peraltro il Governo stesso riconosce con l'adozione del successivo decreto-legge n. 149 (cosiddetto decreto-legge «Ristori 2»), ed esprime pertanto una valutazione non positiva sul decreto-legge in esame. Ciò nonostante, riconosce al relatore di avere formulato, nella sua proposta di parere, osservazioni assolutamente condivisibili, tra le quali sottolinea in particolare quella con la quale si sollecita l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale: al riguardo osserva criticamente come tra le molte *task-force* attivate dal Governo sarebbe stato utile prevederne una per il settore della cultura. Chiede infine la votazione per parti separate della proposta di parere, votando separatamente il complesso delle osservazioni, sulle quali preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, riservandosi di presentare emendamenti che ne riprendano alcuni contenuti.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ringrazia il relatore per avere accolto, nell'osservazione n. 10, una sua sollecitazione a prevedere stanziamenti ulteriori al fine di includere anche la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano tra i destinatari delle risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI): si tratta di fondi straordinari necessari per fronteggiare le conseguenze della pandemia, evento per sua natura straordinario. Nella consapevolezza che i fondi attualmente stanziati sono da ripartire tra le Regioni a statuto ordinario, lamenta l'assenza – in questo come in precedenti provvedimenti – di apposite risorse per i territori prima citati, per i quali si è potuto provvedere solo con apposita misura del decreto-legge Rilancio. Pur dichiarandosi amareggiato per la formulazione dell'osservazione in questione, che rimette al Governo la valutazione dell'opportunità di provvedere in tal senso, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, mentre dichiara sin d'ora che il suo voto in Assemblea sarà condizionato all'accoglimento di tale osservazione.

La senatrice RUSSO (*M5S*) chiede al relatore di integrare la sua proposta di parere inserendo nell'osservazione n. 6 la sollecitazione a rifinanziare anche il *bonus* per l'acquisto di strumenti musicali (cosiddetto «*bonus* Stradivari»), dando così l'opportunità di acquistare strumenti musicali a chi ha maggiormente bisogno e sostenendo al contempo le imprese di produzione degli strumenti stessi.

Il senatore MOLES (*FIBP-UDC*) si unisce alla richiesta di votazione per parti separate formulata dalla senatrice Saponara e invita il relatore a integrare la sua proposta di parere con alcune delle osservazioni sollecitate dal senatore Cangini.

La senatrice GRANATO (*M5S*) ringrazia il relatore per avere accolto nella sua proposta di parere la sollecitazione del suo Gruppo a istituire un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese e che le misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza rischiano ulteriormente di aggravare.

Il senatore RAMPI (*PD*) rileva come, al di là dei toni, vi sia grande sintonia all'interno della Commissione; egli avrebbe sottoscritto – al di là del tono usato, come detto – molti dei rilievi formulati dal senatore Cangini, il quale ha sottolineato le carenze, laddove egli richiamerebbe invece gli aspetti positivi delle misure adottate e l'impegno profuso dal Governo e dai singoli Ministri per tentare di rispondere alle esigenze del settore della cultura. La Commissione, a suo giudizio, dovrebbe concentrare i propri lavori nel cercare di colmare le carenze, come pregevolmente fa la proposta di parere del relatore; in conclusione, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.



La senatrice BORGONZONI (*L-SP-PSd'Az*) replica all'intervento del senatore Rampi osservando come il senatore Cangini non abbia avuto torto nel sottolineare le molte carenze dei provvedimenti del Governo: le risorse stanziare e i ristori previsti sono infatti insufficienti. Il suo Gruppo voterà favorevolmente sul complesso delle osservazioni formulate dal relatore, che raccolgono le sollecitazioni espresse nel corso delle audizioni; con ciò si registrerà all'interno della Commissione, ancora una volta una sintonia, già sperimentata in altre occasioni a dimostrazione che la cultura è un tema che unisce. Segnala che le sollecitazioni espresse nel corso delle audizioni troveranno espressione anche in emendamenti che il suo Gruppo presenterà al provvedimento in titolo, auspicando che le forze di maggioranza facciano altrettanto, consentendo che su di essi si possa registrare un consenso ampio, anche al di là degli schieramenti politici.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) ringrazia tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito, molto ricco; il provvedimento in esame detta misure per fronteggiare un'emergenza, ma a suo avviso il parere che la Commissione si appresta a votare dovrebbe avere, con le sue osservazioni, la forza di un impianto progettuale, strategico, chiedendo che alcuni strumenti delineati dal decreto-legge non siano limitati alla fase di emergenza, ma abbiano carattere strutturale: è un tema sul quale si misura la capacità delle forze di maggioranza e del Governo di essere all'altezza della situazione e quella delle forze di opposizione di svolgere un ruolo utile al Paese, abbandonando posizioni strumentali. Considera particolarmente importante l'osservazione con la quale si sollecita l'istituzione di un fondo che contrasti l'abbandono e la dispersione scolastica, a fronte di una crisi che ha colpito le persone socialmente più fragili; ugualmente importanti le sollecitazioni sia da parte della senatrice Saponara, sia del senatore Cangini, in tema di fondi a sostegno delle imprese culturali e creative.

Precisa che alcune delle sollecitazioni formulate dal senatore Cangini trovano già risposta nella sua proposta di parere; si riferisce, in particolare, alle agevolazioni fiscali, alla riduzione dell'aliquota IVA, all'istituzione di un tavolo permanente, ricordando come il ciclo di audizioni svolto dalla Commissione a giugno, assai ampio, fosse stato concepito all'insegna della parlamentarizzazione del confronto con gli operatori del settore della cultura e dello spettacolo. Presenta quindi e illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale accoglie due delle sollecitazioni formulate dal senatore Cangini, l'una concernente la destinazione di una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici al loro abbellimento mediante opere d'arte, l'altra concernente il Fondo per le imprese culturali e creative, e quella formulata dalla senatrice Russo concernente il cosiddetto «*bonus Stradivari*» per l'acquisto di strumenti musicali.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO, dopo aver ricordato i due fondi di garanzia per l'accesso al credito a favore delle imprese culturali

e creative già esistenti, esprime parere favorevole sulla nuova proposta di parere del relatore.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*) rileva come l'osservazione n. 7 che sollecita l'istituzione di un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale è indirizzata al Governo, ma condivide l'ipotesi che tale confronto sistematico possa trovare una sede istituzionale nella Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che la senatrice Saponara ha chiesto di procedere alla votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, richiesta ora da riferire alla nuova proposta del relatore, votando separatamente il complesso delle osservazioni.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le premesse della nuova proposta di parere del relatore unitamente al dispositivo con esclusione delle osservazioni, sono posti ai voti e approvati. È quindi posto in votazione il complesso delle osservazioni della nuova proposta di parere del relatore, che è approvato.

Il PRESIDENTE rileva che su tale ultima votazione si è registrata l'unanimità.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la nuova proposta di parere del relatore nel suo complesso, che è approvata.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALLE «MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE DELLO SPETTACOLO PER FRONTEGGIARE LE GRAVI DIFFICOLTÀ DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19»*

Il PRESIDENTE comunica che nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali in merito alle misure di sostegno al settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In occasione di tali audizioni sono state depositate alcune documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che saranno depositate in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In quella sede si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 607 sull'adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco in Venezia, con una ulteriore audizione; si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni informali sulle misure di sostegno al settore dello spettacolo per fronteggiare le gravi difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si è convenuto di verificare la possibilità di svolgere un'audizione dell'Amministratore delegato della Rai sulle iniziative in materia di cultura, istruzione e sport dell'emittente televisiva pubblica, anche con riferimento alla programmazione e produzione di spettacoli teatrali. Si è inoltre convenuto di svolgere un'audizione dei presidenti delle Regioni Campania e Puglia in merito ai provvedimenti di sospensione, nelle rispettive Regioni, della didattica in presenza anche per l'intero primo ciclo di istruzione. Infine si è convenuto di chiedere il deferimento ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento di un affare assegnato sull'impatto della didattica a distanza (DAD) sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti, da svolgere eventualmente con la Commissione sanità.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento è stato emanato subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori, i quali sono dunque i destinatari delle misure di sostegno economico relative, per gli ambiti di interesse:

– allo sport, in termini di maggiori risorse per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (articolo 2), nonché per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche (articolo 3);

– alla cultura, in termini di maggiori risorse per il sostegno alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché delle imprese e delle istituzioni culturali; in termini di rimborso dei biglietti relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (articolo 5);

– all'istruzione, in termini di maggiori risorse per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata (articolo 21) e di congedo per i genitori in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 22);

valutate positivamente tali misure di sostegno e valutate altresì positivamente le disposizioni che prevedono indennità per i lavoratori dello spettacolo e del settore sportivo, oltre a quelle che esentano dal versamento della seconda rata IMU 2020 gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali nei medesimi settori;

condivisa l'esigenza di introdurre contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1;

ritenuto tuttavia che altri operatori (imprese, associazioni, cooperative operanti nella cultura e nello spettacolo), non destinatari delle misure sopradescritte, siano tuttora in difficoltà economiche e richiedano specifici interventi;

considerato peraltro che il 9 novembre 2020, subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 3 novembre 2020, è stato adottato un ulteriore decreto-legge, il n. 149 del 2020, con l'obiettivo di sostenere le attività eco-

nomiche delle regioni con livello di rischio alto, in conseguenza dei provvedimenti più restrittivi loro applicabili;

giudicato peraltro positivamente che, con il decreto-legge n. 149 del 2020 (A.S. 2013), siano stati ampliati i beneficiari dei contributi a fondo perduto tramite la sostituzione del citato Allegato 1, includendo, tra l'altro, realtà culturali e sportive finora escluse, quali «Attività di musei» (codice ATECO 91.02.00), «Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili» (codice ATECO 91.03.00), «Attività degli orti botanici e delle riserve naturali» (codice ATECO 91.04.00), «Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali» (codice ATECO 94.99.20), «Attività di biblioteche e archivi» (codice ATECO 91.01), «Corsi sportivi e ricreativi» (codice ATECO 85.51) e «Corsi danza» (codice ATECO 85.52.01);

osservato altresì che, sempre in base al decreto-legge n. 149 del 2020, nei casi di sospensione delle attività didattica in presenza delle aree con livello di rischio alto, sono state stanziato risorse ulteriori per corrispondere sia le indennità conseguenti ai congedi dei genitori, sia i *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting*;

apprezzate le ulteriori misure per i lavoratori sportivi e associazioni e società sportive dilettantistiche, contenute nel decreto-legge n. 149 del 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario proseguire e rafforzare un sostegno adeguato alle produzioni indipendenti, anche mediante un monitoraggio costante delle attività potenzialmente penalizzate dalle misure di contenimento, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, inserendo ad esempio nell'Allegato 1 le «Attività di produzione, *post*-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi» (codice ATECO 59.11) e le «Attività di *post*-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi» (codice ATECO 59.12);

2. si ritiene improcrastinabile tutelare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche la filiera legata all'industria dell'*entertainment* (ad esempio editori digitali *on line* specializzati in cinema, uffici stampa, agenzie *social*, di comunicazione, di eventi e promozioni specializzate), le cui aziende non rientrano tra i destinatari delle disposizioni in esame in quanto non classificate negli attuali codici ATECO;

3. si giudica indispensabile chiarire la disciplina applicabile ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, molti dei quali non hanno ricevuto le indennità previste a titolo di ristoro per la sospensione della relativa attività a causa della pandemia;

4. si invita a valutare la possibilità di modulare le misure previste al fine di non penalizzare imprese culturali che operano in forma di cooperativa;

5. si ritiene necessario estendere tutte le forme di agevolazioni fiscali a sostegno della cultura, soprattutto in favore di quelle realtà che non ricevono i contributi tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

6. si sottolinea la necessità di rifinanziare e rendere stabile il cosiddetto *bonus* cultura per i diciottenni, che ha contribuito finora al sostegno in particolare del comparto musicale;

7. si segnala l'esigenza di istituire un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale, anche con l'obiettivo di adeguare alle reali necessità le risorse stanziare dal provvedimento e di avviare una riflessione sul tema del cosiddetto «precariato storico»;

8. si invita a valutare l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta su alcuni prodotti e servizi culturali;

9. si giudica necessario semplificare il meccanismo di riscossione del compenso per copia privata;

10. si valuti l'opportunità di prevedere stanziamenti ulteriori al fine di includere anche la Regione Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano tra i destinatari delle risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI);

11. si valuti la necessità di istituire un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese e che le misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza rischiano ulteriormente di aggravare.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento è stato emanato subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure restrittive in alcuni settori, i quali sono dunque i destinatari delle misure di sostegno economico relative, per gli ambiti di interesse:

– allo sport, in termini di maggiori risorse per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (articolo 2), nonché per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche (articolo 3);

– alla cultura, in termini di maggiori risorse per il sostegno alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, nonché delle imprese e delle istituzioni culturali; in termini di rimborso dei biglietti relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (articolo 5);

– all'istruzione, in termini di maggiori risorse per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata (articolo 21) e di congedo per i genitori in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 22);

valutate positivamente tali misure di sostegno e valutate altresì positivamente le disposizioni che prevedono indennità per i lavoratori dello spettacolo e del settore sportivo, oltre a quelle che esentano dal versamento della seconda rata IMU 2020 gli immobili in cui si svolgono le attività imprenditoriali nei medesimi settori;

condivisa l'esigenza di introdurre contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1;

ritenuto tuttavia che altri operatori (imprese, associazioni, cooperative operanti nella cultura e nello spettacolo), non destinatari delle misure sopradescritte, siano tuttora in difficoltà economiche e richiedano specifici interventi;

considerato peraltro che il 9 novembre 2020, subito dopo l'adozione del D.P.C.M. 3 novembre 2020, è stato adottato un ulteriore decreto-legge, il n. 149 del 2020, con l'obiettivo di sostenere le attività eco-

nomiche delle regioni con livello di rischio alto, in conseguenza dei provvedimenti più restrittivi loro applicabili;

giudicato peraltro positivamente che, con il decreto-legge n. 149 del 2020 (A.S. 2013), siano stati ampliati i beneficiari dei contributi a fondo perduto tramite la sostituzione del citato Allegato 1, includendo, tra l'altro, realtà culturali e sportive finora escluse, quali «Attività di musei» (codice ATECO 91.02.00), «Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili» (codice ATECO 91.03.00), «Attività degli orti botanici e delle riserve naturali» (codice ATECO 91.04.00), «Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali» (codice ATECO 94.99.20), «Attività di biblioteche e archivi» (codice ATECO 91.01), «Corsi sportivi e ricreativi» (codice ATECO 85.51) e «Corsi danza» (codice ATECO 85.52.01);

osservato altresì che, sempre in base al decreto-legge n. 149 del 2020, nei casi di sospensione delle attività didattica in presenza delle aree con livello di rischio alto, sono state stanziato risorse ulteriori per corrispondere sia le indennità conseguenti ai congedi dei genitori, sia i *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting*;

apprezzate le ulteriori misure per i lavoratori sportivi e associazioni e società sportive dilettantistiche, contenute nel decreto-legge n. 149 del 2020;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario proseguire e rafforzare un sostegno adeguato alle produzioni indipendenti, anche mediante un monitoraggio costante delle attività potenzialmente penalizzate dalle misure di contenimento, al fine di ampliare l'elenco dei beneficiari dei contributi a fondo perduto, inserendo ad esempio nell'Allegato 1 le «Attività di produzione, *post*-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi» (codice ATECO 59.11) e le «Attività di *post*-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi» (codice ATECO 59.12);

2. si ritiene improcrastinabile tutelare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, anche la filiera legata all'industria dell'*entertainment* (ad esempio editori digitali *on line* specializzati in cinema, uffici stampa, agenzie *social*, di comunicazione, di eventi e promozioni specializzate), le cui aziende non rientrano tra i destinatari delle disposizioni in esame in quanto non classificate negli attuali codici ATECO;

3. si giudica indispensabile chiarire la disciplina applicabile ai lavoratori intermittenti dello spettacolo, molti dei quali non hanno ricevuto le indennità previste a titolo di ristoro per la sospensione della relativa attività a causa della pandemia;

4. si invita a valutare la possibilità di modulare le misure previste al fine di non penalizzare imprese culturali che operano in forma di cooperativa;

5. si ritiene necessario estendere tutte le forme di agevolazioni fiscali a sostegno della cultura, soprattutto in favore di quelle realtà che non ricevono i contributi tramite il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);



6. si sottolinea la necessità di rifinanziare e rendere stabile il cosiddetto *bonus* cultura per i diciottenni, che ha contribuito finora al sostegno in particolare del comparto musicale, nonché il cosiddetto «*bonus* Stradivari» per l'acquisto di strumenti musicali;

7. si segnala l'esigenza di istituire un tavolo permanente di confronto con gli operatori del settore culturale, anche con l'obiettivo di adeguare alle reali necessità le risorse stanziare dal provvedimento e di avviare una riflessione sul tema del cosiddetto «precariato storico»;

8. si invita a valutare l'opportunità di applicare un'aliquota IVA ridotta su alcuni prodotti e servizi culturali;

9. si giudica necessario semplificare il meccanismo di riscossione del compenso per copia privata;

10. si ritiene indispensabile rendere effettivo l'obbligo – previsto dalla normativa vigente – di destinare una percentuale dell'importo dei lavori per la costruzione di nuovi edifici pubblici al loro abbellimento mediante opere d'arte;

11. si sollecita il potenziamento del Fondo per le imprese culturali e creative, anche in linea con le determinazioni europee;

12. si valuti l'opportunità di prevedere stanziamenti ulteriori al fine di includere anche la Regione Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano tra i destinatari delle risorse per il potenziamento della didattica digitale integrata (DDI);

13. si valuti la necessità di istituire un apposito Fondo presso il Ministero dell'istruzione per colmare le pesanti disparità formative create nei periodi di *lockdown*, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, fenomeni già gravi nel nostro Paese e che le misure di contenimento relative alla sospensione della didattica in presenza rischiano ulteriormente di aggravare.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 136**

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e  
per il turismo Anna Laura Orrico.*

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 novembre 2020

### Plenaria

166<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 10.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) domanda per quale motivo il Ministro degli esteri italiano non abbia partecipato alla recente riunione tra vari capi di Stato e i vertici delle istituzioni europee nella quale si è discusso, tra l'altro, della lotta ai contenuti *online* che incitano alla violenza e al terrorismo e ritiene che l'8<sup>a</sup> Commissione, in virtù della sua competenza in materia di comunicazioni, dovrebbe spronare il Ministro ad essere presente ad eventi internazionali così importanti.

Il PRESIDENTE afferma di non essere a conoscenza dei fatti riferiti dal senatore Rufa e si impegna ad acquisire informazioni in merito.

#### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2013*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 2013 (Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), c.d. «ristori-*bis*», ma che il Governo ha preannunciato l'intenzione di depositare, entro domani, 12 novembre, alle ore 18, un emendamento volto a riversare il contenuto di tale provvedimento all'interno del decreto-legge n. 137 del 2020 (il c.d. «ristori»), già all'esame delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

Sulla base di tale presupposto, le Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> hanno convenuto di fissare a lunedì prossimo, 16 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al decreto «ristori» e quello per la presentazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento governativo di recepimento del decreto «ristori-*bis*».

Dà pertanto conto dei profili del decreto «ristori-*bis*» maggiormente attinenti alle materie di competenza della 8<sup>a</sup> Commissione, in maniera tale che, come richiesto da più senatori la settimana scorsa, la discussione sul decreto «ristori» possa essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo predisposto dal Governo.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Presidente per aver organizzato la tempistica dell'esame in maniera tale da consentire di verificare come il nuovo decreto del Governo impatta sul precedente. Ora il quadro è chiaro, ma da esso emerge che le risorse non sono ancora sufficienti e che si continua a procedere in maniera frammentaria, senza fornire il piano strutturale che è stato a lungo invocato dalla Lega. Bisognerebbe ragionare in termini di filiera, perché non si può lasciare aperta un'attività, escludendola quindi dai sostegni economici, se l'attività della medesima filiera alla quale essa vende tutta la sua merce è invece chiusa e non può quindi acquistare nulla. È positivo che con il nuovo decreto siano state ampliate le categorie di attività beneficiarie del contributo in materia di trasporti terrestri, ma altri settori sono stati dimenticati, quale quello delle crociere.

La Commissione deve occuparsi dell'intero settore dei trasporti, a partire da Alitalia, alla quale sono stati destinati stanziamenti ingenti, ma che, secondo quanto riportano i mezzi di informazione, si accinge a ridurre drasticamente il numero dei voli. A tal proposito sarebbe importante calendarizzare quanto prima l'audizione di presidente ed amministratore delegato sulle prospettive di sviluppo della compagnia. È poi necessario non dimenticare dei gestori aeroportuali, dei titolari delle attività commerciali poste all'interno degli aeroporti e di tutto l'indotto aeroportuale. Anche se con il *ristori-bis* sono stati fatti dei passi avanti, le risorse

non sono sufficienti per i settori di competenza della Commissione e sarebbe importante rilevarlo tutti insieme nel parere.

Ma, più in generale, se un *bonus* da mille euro è certamente meglio di niente, quello che veramente serve è sospendere il pagamento di tutte le tasse per l'anno in corso. È inutile prevedere dei brevi rinvii, perché se manca la liquidità oggi, certo non ci sarà tra un mese e gli italiani ora, forse ancor di più che nei mesi precedenti, hanno veramente paura di non farcela.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) invita la Commissione a farsi carico della questione dei trasporti, che subiranno l'impatto negativo della progressiva estensione delle zone rosse. L'elenco dei codici Ateco probabilmente non ricomprende tutte le attività della filiera e dunque dovrebbe essere integrato con tutti quelli che ne sono rimasti fuori.

Si sofferma poi sulla necessità di tornare alla cedolare secca, anche per quanto riguarda i beni strumentali legati alla filiera dei trasporti. Sottolinea infine l'esigenza di riflettere sulla possibilità di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni relative, ad esempio, a porti ed approdi, in quanto tali canoni continuano ad essere dovuti nonostante il crollo dell'attività.

Il senatore D'ARIENZO (*PD*) afferma che i provvedimenti adottati dal Governo sono senza dubbio necessari e forniscono una risposta dinamica ad una situazione che si evolve costantemente. La situazione continuerà a mutare, con il passaggio di regioni dalla zona gialla a quella arancione o da quest'ultima alla zona rossa e, quando ciò avverrà, sarà presumibilmente necessario prevedere nuovi stanziamenti, in quanto i decreti ristori e ristori-*bis* sono stati adottati alla luce dei dati esistenti e delle esigenze riscontrate al momento della loro predisposizione. È pertanto un errore credere che i provvedimenti finora adottati siano esaustivi.

Con particolare riferimento agli aeroporti, e in generale alle possibili forme di sostegno per i titolari di concessioni, ritiene che tale tema ponga delle specificità giuridiche che devono essere oggetto di approfondimento.

Per quanto riguarda la sospensione delle tasse evocata dalla senatrice Pergreffi, osserva che ciò non potrà che essere valutato in sede di esame del disegno di legge di bilancio che, come noto, quest'anno avrà inizio alla Camera dei deputati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) ritiene che sia chiaro a tutti che i provvedimenti adottati finora dal Governo non siano esaustivi, considerato che la situazione è in continuo divenire e che ancora vari soggetti richiedono maggiore protezione. Allo stesso modo, però, dovrebbe essere chiaro a tutti che il Governo sta ponendo in essere ogni sforzo possibile e che di certo nessuno ha interesse a vedere attività economiche in crisi. Tutti vorrebbero aumentare ulteriormente i ristori, ma purtroppo si devono fare i conti con le risorse disponibili e la disponibilità di nuove risorse richiederà probabilmente l'autorizzazione a un nuovo scostamento di bilancio. Au-

spica infine che, anche questa volta, i lavori della Commissione siano improntati allo spirito di fattiva collaborazione che li ha sempre contraddistinti.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di inserire nel parere l'esortazione ad attivare tutte le possibili iniziative per facilitare il trasporto privato, laddove possibile. Si potrebbe, in particolare, ristorare gli enti locali per la sospensione delle strisce blu e delle zone a traffico limitato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) osserva che tutti gli interventi che si sono succeduti hanno evidenziato la necessità di estendere il novero dei settori che beneficiano dei ristori e di individuare nuove risorse da destinare a tali finalità.

A tal proposito, ritiene che sarebbe utile effettuare una mappatura dei settori e dei comparti che invece non hanno risentito della crisi o che addirittura hanno aumentato i propri introiti negli ultimi mesi, al fine di verificare se sia possibile aumentare la tassazione sugli stessi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE si riserva di valutare le posizioni emerse nel corso della discussione al fine del loro eventuale recepimento nello schema di parere che annuncia di voler presentare in una nuova seduta da convocare per la giornata di domani, 12 novembre 2020, alle ore 8.30.

Il senatore MALLEGGNI (*FIBP-UDC*) dichiara la disponibilità del suo Gruppo a votare fin d'ora un mandato al Presidente, in qualità di relatore, a redigere un parere che tenga conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, senza rinviare a domani.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sarebbe opportuno avere un tempo ulteriore per un'interlocuzione con il relatore sul contenuto del parere e propone di fissare una seduta oggi stesso, al termine dei lavori d'Aula, preannunciando, fin d'ora, che la Lega si asterrà, in attesa di comprendere come la maggioranza e il Governo intendano orientarsi presso le Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE concorda con il senatore Campari e propone dunque di convocare ulteriormente la Commissione per oggi, 11 novembre 2020, alle ore 19, o al termine dei lavori d'Aula, se successivo, per la presentazione dello schema di parere e la conseguente votazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1105*

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 5 novembre 2019 e che, nel frattempo, sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio, mentre non è ancora pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea.

In vista del riavvio dell'esame del provvedimento – che la Commissione ha approfondito anche con un articolato ciclo di audizioni – propone di fissare a mercoledì 18 novembre, alle ore 12, un termine per l'eventuale presentazione di ulteriori emendamenti che i senatori ritenessero opportuno presentare alla luce del lungo lasso di tempo trascorso, fermi restando gli emendamenti già presentati (*pubblicati in allegato*).

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una nuova seduta della Commissione per oggi, mercoledì 11 novembre, alle ore 19, ovvero al termine dei lavori di Aula se successivo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1105

**G/1105/1/8**

CROATTI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,

premesso che:

il provvedimento in esame si propone di rendere maggiormente trasparente e di più facile comprensione le offerte tariffarie dei vari operatori presenti sul mercato delle telecomunicazioni, tenuto conto che le medesime offerte spesso non contengono le informazioni necessarie a fornire all'utente la possibilità di scegliere in piena consapevolezza la soluzione più compatibile alle proprie esigenze;

considerato che:

il codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, prevede esplicitamente, all'articolo 55, che la spedizione degli elenchi per la consultazione degli abbonati non rientri negli obblighi di servizio universale;

nonostante sia previsto che tale servizio sia erogato solo previo esplicito consenso, molti utenti hanno segnalato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la ricezione degli elenchi abbonati a fronte del pagamento di una tariffa che varia da 1,80 euro a 3,20 euro,

impegna il Governo,

ad adoperarsi al fine di garantire che il servizio di spedizione e consegna agli utenti degli elenchi abbonati sia fornito esclusivamente a coloro che ne facciano esplicita richiesta;

ad assicurare che le voci di costo relative al servizio siano sempre riportate in modo chiaro e trasparente tra i costi aggiuntivi.



**G/1105/2/8**

CORTI

La Commissione,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1105, recante: «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2001, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile»,

premesso che:

in molte aree del territorio italiano la copertura telefonica effettivamente fornita dagli operatori di telefonia mobile non rispecchia, per diverse ragioni, il livello teorico di copertura assicurato dai medesimi operatori;

la debolezza del segnale telefonico in alcune aree del Paese, in specie quelle premontane, montane, alpine e in generale più remote, è cronica e costituisce un serio problema per utenti ed imprese operanti nelle citate aree, anche da un punto di vista della sicurezza;

considerato lo spirito generale del disegno di legge in esame di approntare delle specifiche garanzie a tutela dei consumatori nel loro rapporto contrattuale con gli operatori dei servizi di telefonia,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di intraprendere un programma nazionale per la mappatura del segnale telefonico effettivamente garantito da ciascun operatore dei servizi di telefonia mobile;

a valutare, di concerto con gli stessi operatori di telefonia mobile, l'opportunità di introdurre uno specifico obbligo circa l'indicazione del livello di copertura nei contratti per adesione per la fornitura di servizi di telefonia mobile;

a valutare l'opportunità di approntare specifiche garanzie contrattuali a tutela degli utenti residenti nelle aree del Paese caratterizzate da assenza o debolezza di segnale telefonico.

---

**Art. 1.****1.1**

D'ARIENZO

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per favorire la concorrenza e la tutela dei consumatori, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, decorsi 60 giorni dalla

stipula del contratto entro i quali non possono essere apportate modifiche alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta, possono garantire un periodo entro il quale le modifiche avvengono senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del consumatore, salvo che la variazione non sia obbligata da aumenti di mercato dei costi relativi all'acquisto delle materie prime per garantire i servizi offerti;"».

---

## 1.2

LANZI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche non possono modificare le condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta prima che siano trascorsi dodici mesi dalla stipula del contratto";».

---

## 1.3

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

– alla lettera a), dopo le parole: «operatori di telefonia» inserire le seguenti: «fissa e mobile»;

– alla lettera b), dopo le parole: «operatori dei servizi di telefonia» inserire le seguenti: «fissa e»;

– alla lettera e), capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «operatori della telefonia» inserire le seguenti: «fissa e mobile»;

– alla lettera d), capoverso «2.1», primo periodo, dopo le parole: «servizi ancillari di telefonia» inserire le seguenti: «fissa e».

---

## 1.4

LANZI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Gli operatori di telefonia» inserire le seguenti: «fissa o mobile».*

---

**1.5**

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «giuridiche ed».*

---

**1.6**

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dalla stipula del contratto» con le seguenti: «dalla data di commercializzazione della medesima offerta».*

---

**1.7**

LANZI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, in ogni caso senza aggravio di costi» fino alla fine del periodo.*

---

**1.8**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «in ogni caso senza aggravio» fino alla fine della lettera con le seguenti: «a pena di inefficacia se sfavorevoli per il cliente».*

---

**1.9**

MALLEGNI, DE SIANO, BARBONI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; trascorsi sei mesi, le condizioni giuridiche ed economiche di cui al periodo precedente possono essere modificate solo in presenza di eventuali servizi aggiuntivi previo accordo e sottoscrizione da parte del cliente».*

---

**1.10**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «operatori dei servizi di telefonia» inserire le seguenti: «sia fissa sia».*

---

**1.11**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «telefonia mobile» inserire le seguenti: «e fissa».*

---

**1.12**

FEDE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che faciliti al consumatore» fino alla fine del periodo con le seguenti: «attraverso l'utilizzo di una tabella standard, definita dall'Autorità stessa, che faciliti al consumatore la comprensione della tariffa e del prezzo complessivo relativo ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto di attivazione, al fine di agevolare la comparazione delle offerte dei diversi operatori.».*

---

**1.13**

D'ARIENZO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai servizi acquistati mediante sottoscrizione del contratto» con le seguenti: «alle comunicazioni relative ai servizi oggetto dell'offerta promozionale commercializzata».*

---

**1.14**

NENCINI, SUDANO, GRIMANI, VONO, CUCCA, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI, MAGORNO

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'offerta commerciale dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare, indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita uti-

lizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto. A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti. Gli operatori assicurano la più ampia informativa scritta sulle condizioni giuridiche ed economiche di tutte le tipologie di offerta, indipendentemente dalla durata e dalla destinazione dell'offerta, nonché dal canale di comunicazione e vendita, e in ogni caso su una sezione accessibile al pubblico del proprio sito *web* ufficiale"».

### 1.15

NENCINI, SUDANO, GRIMANI, VONO, CUCCA, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI, MAGORNO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: «prezzi dei» e dopo le parole: «deve evidenziare» inserire le seguenti: «indipendentemente dal canale di comunicazione e vendita utilizzato e dalla durata e dalla destinazione dell'offerta»;*

2) *alla lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori devono contenere l'indicazione sia del prezzo finale da corrispondere in fase di sottoscrizione del servizio che del prezzo finale da corrispondere mensilmente. Tali prezzi devono indicare tutti gli oneri complessivi, sia di natura giuridica che economica, derivanti dall'attivazione o dall'utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dai servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti»;*

3) *alla lettera d), capoverso «2.1», dopo le parole: «i costi di attivazione del servizio» inserire le seguenti: «i costi associati alla fornitura della SIM» e dopo le parole: «altro operatore» inserire le seguenti: «di recesso»;*

4) *alla lettera d), dopo il capoverso «2.1» inserire il seguente:*

«2.1-bis. Il prezzo che l'utente deve corrispondere in fase di sottoscrizione contenuto nelle offerte promozionali e nei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, deve comprendere i costi di tutti i servizi attivati, pre-attivati o non disattivabili dall'utente al momento della sottoscrizione del contratto, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1, ove previsti,

che concorrono alla formazione del prezzo corrisposto dal consumatore al momento della sottoscrizione»;

5) alla lettera d), capoverso «2.2», dopo le parole: «Il prezzo finale» inserire le seguenti: «che l'utente deve corrispondere mensilmente» e sostituire le parole da: «dal consumatore» sino a: «comma 2.1» con le seguenti: «dall'utente, inclusi i servizi ancillari di cui al comma 2.1 ove previsti.».

---

### 1.16

D'ARIENZO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, al momento della stipula del contratto, il consumatore può accettare o meno che siano apportate variazioni del prezzo finale in relazione all'attivazione di servizi pre-attivati o ancillari non previsti nelle condizioni giuridiche ed economiche sottoscritte nel contratto anche nel periodo dei 60 giorni dall'attivazione del servizio.».

---

### 1.17

NENCINI, SUDANO, GRIMANI, VONO, CUCCA, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI, MAGORNO

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.1», dopo le parole: «i costi di attivazione del servizio,» inserire le seguenti: «i costi associati alla fornitura della SIM,» e dopo le parole: «altro operatore» inserire le seguenti: «e di recesso».

---

### 1.18

SANTILLO

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.1», sostituire le parole da: «non disattivabile» fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: «a titolo gratuito, la cui fruizione o disattivazione comporti un aumento del prezzo complessivo corrisposto dal consumatore durante il periodo di fatturazione».

---

**1.19**

DI GIROLAMO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso «2.2» con il seguente:*

«2.2. Tutti i dispositivi per la fruizione di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, comprese le carte SIM, devono essere consegnate al consumatore privi di servizi in sovrapprezzo. È fatto obbligo agli operatori di telefonia e di comunicazione elettroniche, ai fini dell'attivazione di servizi in sovrapprezzo, di acquisire la prova dell'esplicita richiesta espressa dal consumatore per iscritto o altro supporto informatico. È fatto divieto agli operatori di inserire clausole per l'attivazione di servizi in sovrapprezzo nel contratto di fornitura di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche».

---

**1.20**

SANTILLO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:*

"3.1. I contratti sottoscritti con gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche si risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale e non possono essere tacitamente rinnovati.

3.2. Gli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche sono tenuti ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il terzo giorno successivo alla scadenza del contratto, il servizio prestato con il precedente contratto, fino all'effetto della nuova sottoscrizione contrattuale"»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità che prevedono almeno una clausola di tacito rinnovo, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d-bis), è fatto obbligo agli operatori di telefonia fissa e mobile, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto».

---

**1.21**

CROATTI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2," sono inserite le seguenti: "2.2,"».

---

**1.22**

NENCINI, SUDANO, GRIMANI, VONO, CUCCA, SBROLLINI, GINETTI, COMINCINI, MAGORNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di garantire condizioni eque e non discriminatorie, gli operatori non limitano la sottoscrivibilità delle proprie offerte in base all'operatore di provenienza».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori misure a tutela dei consumatori dei servizi di telefonia mobile».*

---

**1.0.1**

MALLEGNI, DE SIANO, BARBONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Disposizioni in materia di installazione di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: "viene autorizzata dagli enti locali" sono aggiunte le seguenti: ", in conformità al piano regolatore delle antenne approvato dal Comune, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.";

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Tutte le nuove installazioni di antenne e di impianti di telefonia mobile e fissa e di ripetitori di servizi di telecomunicazione sono autorizzate dai singoli comuni nel rispetto del piano per le antenne che è approvato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dai comuni interessati.



1-ter. Le installazioni ubicate sulle aree pubbliche e sulle aree private, già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità fino alla loro scadenza senza possibilità di essere modificate. Alla data di scadenza le stesse devono essere adeguate al piano regolatore delle antenne"».

---

## 1.0.2

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 2.

*(Disposizioni in materia di roaming marittimo)*

1. Il servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare (*roaming* marittimo) deve essere espressamente richiesto dall'utente all'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza. In mancanza di tale espressa richiesta da parte dell'utente, tutti gli importi conseguenti all'utilizzo, anche involontario, del servizio voce e dati fornito da operatore satellitare durante la navigazione in mare non sono dovuti dall'utente stesso; l'operatore di rete mobile terrestre di appartenenza è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente imputate all'utente».

---

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 novembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 187**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR ALESSANDRO SENSIDONI, PROFESSORE ORDINARIO DI TECNOLOGIE ALIMENTARI DELL'UNIVERSITÀ DI UDINE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1693 (PRODUZIONE ARTIGIANALE DI GRAPPE E ACQUAVITI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**BITI**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA AGRICOLA ANTONELLA LOMBARDO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)*

**Plenaria**

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VALLARDI

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (PD) chiede di disporre di tempo aggiuntivo per la predisposizione del parere sul disegno di legge, al fine di tenere conto di tutte le proposte e suggerimenti a lui pervenuti da parte dei componenti della Commissione.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare ad una nuova seduta, da convocare domani, giovedì 12 novembre, alle ore 8,30, la votazione del parere sul decreto-legge.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il presidente VALLARDI comunica che una nuova seduta della Commissione è convocata domani, giovedì 12 novembre, alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 189**

*Presidenza del Presidente*  
VALLARDI

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 11 novembre 2020

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 147**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,05*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GTI (GUIDE TURISTICHE ITALIANE), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 401 (I SISTEMI DI SOSTEGNO E DI PROMOZIONE DEI SERVIZI TURISTICI E LE FILIERE PRODUTTIVE ASSOCIATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO)*

### **Plenaria**

**123<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (n. 200)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore ANASTASI (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo – adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

(legge di delegazione europea 2018) – che apporta alcune modifiche alla normativa vigente inerente il mercato interno del gas naturale (decreto legislativo n. 164/2000 e decreto legislativo n. 93/2011), ai fini di un adeguamento della stessa alle disposizioni contenute nel Regolamento 2017/1938/UE. Il regolamento 2017/1938/UE prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell’Unione, che rappresenta una delle cinque dimensioni della *governance* europea dell’energia. In particolare, il regolamento (che abroga il regolamento 994/2010/UE, rispetto al quale intende migliorare le azioni di prevenzione e di mitigazione) introduce misure volte a far fronte ad un’eventuale carenza (*shortage*) di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell’approvvigionamento di gas nei Paesi dell’Unione. Segnatamente, l’articolo 1 dello schema in esame – conformemente al criterio direttivo di delega contenuto nel citato articolo 24, comma 3, lettera *a*) - modifica il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, agli articoli 18, 22 e 28, per inserire la definizione di clienti protetti e clienti protetti nel quadro della solidarietà ai sensi del citato Regolamento, nonché per includere, tra i compiti del Ministero dello sviluppo economico (MISE), la predisposizione e l’attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà. L’articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 e, particolare, agli articoli 4, 8 e 42, per adeguare la disciplina sulle misure di salvaguardia per far fronte a crisi sul mercato o a minacce all’integrità del sistema del gas alle disposizioni del Regolamento, espungendo il richiamo alla disciplina europea abrogata (regolamento n. 994/2010/UE). L’articolo 3, in attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 24, comma 3, lettera *d*) della legge n. 117/2019, prevede sanzioni amministrative in capo alle imprese di gas naturale che non adempiono agli obblighi di notifica agli Stati membri interessati e alla Commissione inerenti i contratti di fornitura in essere e i flussi di approvvigionamento. L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria: le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e i costi dell’eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (n. 207)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 21 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente GIROTTO (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, ricordando che l’articolo 21 della legge 117/2019

(legge di delegazione europea 2018) ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio. Tale regolamento risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli e adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti. A tal fine, il regolamento prevede l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, ed impone loro obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo. In particolare, l'articolo 1 dello schema in esame reca l'oggetto della disciplina rinviando, ai fini della disciplina nazionale, alle definizioni del regolamento. L'articolo 2 designa il Ministero dello sviluppo economico quale Autorità nazionale competente, veste nella quale esso assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso. L'articolo 3 prevede che nelle materie disciplinate dal provvedimento in esame, l'Autorità partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. L'articolo 4 prevede che gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorità, su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'articolo 5 disciplina la procedura di effettuazione dei controlli *ex post*, ai quali assoggetta gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento. L'Autorità, acquisito il parere del Comitato coordinatore delle attività (si veda *infra* in relazione all'articolo 8), definisce il programma annuale dei controlli *ex post*, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e seguendo un approccio basato sul rischio. Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo è pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli *ex post* che sono eseguiti con priorità nei confronti degli importatori con i più alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli proven-

gono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano. L'Autorità dispone, comunque, i controlli *ex post* nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi. L'articolo 6 riguarda la procedura di definizione e attuazione di misure correttive. Esso dispone che, qualora l'Autorità abbia verificato infrazioni al regolamento, ne dà comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti. L'importatore presenta all'Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, è comunicato dall'importatore all'Autorità non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorità l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorità, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano. L'articolo 7 introduce alcune sanzioni amministrative. In particolare, l'Autorità svolge le attività di accertamento e di irrogazione delle nuove sanzioni amministrative. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro l'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorità, non ottempera alle richieste di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di *audit* effettuati da un soggetto terzo indipendente nonché ogni altra informazione e documentazione che l'Autorità ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento; non ottempera alle richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Autorità stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti disposti dall'Autorità presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti. L'importatore che, secondo le modalità e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorità, non adotta le misure correttive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, del Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di fornire supporto all'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni. Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli *ex post*, predisposto dall'Autorità. Il Comitato può essere consultato dall'Autorità, ove ritenuto oppor-



tuno. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. L'articolo 9 prevede lo scambio di informazioni tra l'Autorità, la Commissione europea, le Autorità doganali e le Autorità competenti degli Stati membri. L'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli *ex post* sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento. L'articolo 10 autorizza la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dal 2021, per far fronte all'attuazione del provvedimento in esame e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012. L'Autorità fa anche ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attività di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO avverte che la Commissione è convocata alle ore 9,15 di domani, giovedì 12 novembre, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2013 di conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 novembre 2020

**Plenaria**

**215<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARBONE

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta di ieri è stato presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni, sul quale ha avuto inizio il dibattito.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) si esprime criticamente in relazione all'articolo 14 del decreto-legge in esame, in quanto teso ad estendere la fruizione del Reddito di emergenza, sulla base di autocertificazioni, con il rischio concreto di agevolare anche occupanti abusivi di abitazioni.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) rileva la parzialità dell'esame sinora svolto, in considerazione delle profonde modifiche che saranno prevedibilmente apportate al decreto-legge n. 137 nel prosieguo dell'esame da parte delle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite. Ritiene pertanto maggiormente utile riprendere l'esame successivamente, quando sarà possibile disporre di maggiori certezze circa la definizione dei contenuti normativi proposti.

Ha quindi la parola la relatrice CAMPAGNA (*M5S*), la quale presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto tenendo conto dei contenuti di competenza recati dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, già presentato al Senato per l'inizio dell'*iter* di conversione, nonché degli interventi svolti nella seduta di ieri.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) giudica lo schema di parere appena presentato sostanzialmente poco connesso con il testo del decreto-legge in esame ed esprime pertanto perplessità sull'opportunità di porlo in votazione.

Il senatore ROMEO (*L-SP-PSd'Az*) dà atto alla relatrice di aver accolto la sua richiesta di integrazioni formulata nella seduta di ieri riguardo l'estensione della NASpI. Aggiunge tuttavia che il nuovo schema di parere, notevolmente modificato rispetto alla versione precedente, costituisce una sintesi di contenuti presenti nel decreto-legge n. 149, del quale si tenta così di ottenere un'approvazione anticipata, in contraddizione con la dichiarata volontà di collaborazione con le forze di opposizione. Annuncia infine che il proprio Gruppo abbandonerà immediatamente la seduta.

Il presidente CARBONE dispone una sospensione della seduta, al fine di consentire un approfondimento da parte di tutti dei contenuti del nuovo schema di parere testé illustrato dalla relatrice.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,05.*

Il presidente CARBONE avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*), specificato di non ritenere condivisibile il metodo adottato per l'esame del provvedimento, in assenza di certezze in ordine al complesso delle disposizioni effettivamente recate, dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, lamentando la mancanza di coinvolgimento dei Gruppi di opposizione in fase di definizione dello schema di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione, a maggioranza, approva infine lo schema di parere posto in votazione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1994**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

condivisa la finalità del provvedimento, recante misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 con specifico riguardo ai temi strettamente connessi all'ambito lavoristico;

considerato che l'articolo 12 prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge Cura Italia, per una durata massima di 6 settimane collocate nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui al comma 2 dell'articolo 1 del cosiddetto decreto-legge agosto, decorso il periodo autorizzato;

considerato altresì che l'intero Titolo II reca interessanti misure in materia di lavoro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

La Commissione invita preliminarmente a una valutazione dettagliata riguardo alle categorie interessate dalle misure di ristoro, al fine di garantire trattamenti omogenei a favore della totalità dei lavoratori operanti in una stessa filiera produttiva.

Con riferimento all'articolo 12, si fa presente l'utilità di un differimento dei termini nelle procedure relative all'accesso all'integrazione salariale e di un'estensione dell'ambito di applicazione dei medesimi trattamenti.

Risulta inoltre auspicabile un ampliamento delle possibilità di utilizzo dello stanziamento disposto per l'assegno ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 a carico dei due Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riguardo alle erogazioni relative a periodi precedenti il 13 luglio 2020.

Con riferimento al Titolo II *Disposizioni in materia di lavoro*, appare opportuno, al fine di tutelare i cosiddetti «lavoratori fragili»:

a) prevedere una disposizione di proroga del termine previsto dall'articolo 26, comma 2 del decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, almeno fino al 31 gennaio 2021, o comunque fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al Covid-19;

b) includere nel novero di tali lavoratori anche coloro che assistono soggetti con gravi disabilità.

In relazione all'articolo 13, la Commissione suggerisce l'estensione dell'ambito dei beneficiari della sospensione dei termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre del 2020 a favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, con riguardo ai settori di attività e alla sussistenza di unità operative in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità.

La Commissione suggerisce inoltre l'estensione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro del settore agricolo, disposta dall'articolo 16, alla mensilità relativa a dicembre 2020.

La Commissione invita poi a valutare l'opportunità di una modifica dell'articolo 17, recante disposizioni in favore dei lavoratori sportivi, al fine di prevedere che la condizione a cui è subordinato il riconoscimento dell'indennità ivi prevista si consideri in ogni caso soddisfatta per tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati, e che il limite di spesa sia incrementato dalle eventuali risorse residue, già stanziata per l'erogazione delle precedenti indennità in favore dei medesimi soggetti.

Riguardo l'articolo 22, si segnala alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere misure di indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado e – in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata – in relazione ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, nonché per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo.

Per quanto concerne le zone ad alto rischio epidemiologico, si suggerisce di riconoscere ai genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto a fruire della corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per servizi integrativi per l'infanzia nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Si rappresenta inoltre l'opportunità di istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo straordinario finalizzato al sostegno degli enti del Terzo settore e in particolare

a quelli che non svolgono attività di impresa, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Si segnala altresì la congruità di una proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 dell'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, a tempo determinato, a 200 medici specialisti e a 100 infermieri.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di prevedere una proroga dell'indennità di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) per ulteriori due mensilità.

Con riferimento alla grave perdita di posti di lavoro femminili a causa del Covid 19 la Commissione rileva, infine, l'importanza di attivare la valutazione dell'impatto di genere *ex ante* sull'uso delle risorse del provvedimento, affinché intervenga su tutte le scelte che il Governo e il Parlamento si accingono a compiere rispetto ai provvedimenti mirati a dare sostegno alle categorie più colpite dalle chiusure decise per rallentare la corsa dei contagi.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 11 novembre 2020

### Plenaria

179<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
PARENTE

*Interviene il vice ministro della salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per le procedure informative all'ordine del giorno, l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata relativamente alle procedure informative all'ordine del giorno.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazione**

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione n. 3-02028 del senatore Cangini, sulla somministrazione di idrossiclorochina nella cura del *coronavirus*, riportando le precisazioni fornite in proposito dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

La clorochina, usata per il trattamento e la chemioprolifassi della malaria, e l'idrossiclorochina, autorizzata per il trattamento di alcune malattie reumatiche (artrite reumatoide in fase attiva e cronica e *lupus* eritematoso discoide e disseminato), sono principi attivi utilizzati in Cina fin dall'inizio dell'epidemia da COVID-19 ed entrati rapidamente nei protocolli tera-

peutici di tutto il mondo, nelle fasi iniziali di diffusione del virus a livello globale.

Con la Determinazione AIFA n. 258/2020 (pubblicata in G.U. Serie Generale n. 69 del 17 marzo 2020), l'Agenzia ne ha autorizzato l'utilizzo *off-label* a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia in pazienti COVID-19 di minore gravità, gestiti a domicilio, sia nei pazienti ospedalizzati.

L'uso di tali farmaci, infatti, era suggerito dalle linee di indirizzo in quel momento disponibili in Italia e, per essi, sembravano esservi alcune preliminari evidenze di efficacia, con un profilo di sicurezza che appariva accettabile anche sulla base della lunga esperienza di utilizzo di dette specialità nelle indicazioni già autorizzate.

In data 2 aprile 2020, l'Agenzia ha pubblicato la prima scheda relativa all'utilizzo di idrossiclorochina, invitando ad una attenta valutazione, caso per caso, del rapporto rischio/beneficio, dovendosi considerare le patologie associate (una particolare cautela nei pazienti con patologie cardiovascolari, quali Sindrome del QT lungo, aritmie maggiori, insufficienza epatica o renale, disturbi elettrolitici), le associazioni farmacologiche (in particolare, l'associazione a farmaci che aumentano il QT) e l'anamnesi di favismo (deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi G6PD), o, comunque, elementi anamnestici sospetti per tale *deficit* congenito.

Nel frattempo, sono emerse nuove evidenze scientifiche, derivanti prevalentemente da studi osservazionali che indicavano un livello di efficacia estremamente incerto (se non addirittura nullo), a fronte di un profilo di tossicità potenzialmente critico.

Sulla base di queste evidenze, integralmente riportate nella scheda dell'idrossiclorochina aggiornata in data 29 maggio 2020, l'AIFA ha deciso di sospendere l'autorizzazione e la rimborsabilità dell'utilizzo di idrossiclorochina e clorochina al di fuori di studi clinici (Nota AIFA del 26 maggio 2020 e successivo aggiornamento della scheda dell'idrossiclorochina in data 29 maggio 2020 e 22 luglio 2020).

Successivamente, sono stati pubblicati studi clinici randomizzati controllati che hanno confermato la sostanziale mancanza di beneficio clinico legato all'utilizzo di idrossiclorochina: pertanto, un ulteriore aggiornamento della scheda è attualmente in fase di definizione.

Tra questi studi, sono stati presi in considerazione non solo quelli denominati RECOVERY e SOLIDARITY citati nell'interrogazione, ma anche altri studi randomizzati tra cui uno, condotto in un *setting* non ospedaliero, in soggetti con malattia precoce, dal quale emerge l'assenza di alcun beneficio dell'idrossiclorochina in termini di riduzione della carica virale di SARS-CoV-2 (Mitjà O. et al. 2020).

Parimenti, tutte le principali meta-analisi e *living review* disponibili, confermano uno scarso o nullo beneficio correlato all'utilizzo di idrossiclorochina.

Questa sostanziale unanimità di giudizio è testimoniata dal fatto che tutti i principali organismi internazionali (WHO, NIH, IDSA, *American College of Physicians*) hanno sconsigliato l'utilizzo di idrossiclorochina al di fuori degli studi clinici, arrivando addirittura, in molti casi, a inter-



romperne l'utilizzo anche nei *trial* clinici (diversamente da quanto deciso dall'Agenzia) e la stessa FDA, in data 15 giugno 2020, ha revocato la EUA (*Emergency Use Authorization*), precedentemente rilasciata.

La decisione di circoscrivere l'utilizzo di idrossiclorochina nell'ambito degli studi clinici è stata quindi assunta sulla base delle migliori evidenze disponibili ed esclusivamente a garanzia della massima sicurezza dei pazienti, con l'obiettivo di garantire l'accesso al farmaco in un contesto più controllato per i pazienti e con maggiori garanzie di produrre risultati scientifici robusti da un punto di vista metodologico.

Pertanto, l'Agenzia non ha escluso a priori l'utilizzo *off-label* dell'idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19, ma ne ha circoscritto la somministrazione nell'ambito di detti studi clinici, al fine di garantirne un utilizzo sicuro e controllato.

Per quanto riguarda l'utilizzo consolidato del farmaco nelle patologie reumatologiche, l'AIFA ha sottolineato come il fatto che un farmaco sia utilizzato da anni per il trattamento di altre patologie, non implica che il suo profilo rischio/benefico sia estendibile automaticamente ad altre condizioni patologiche, in particolare poi se complesse quali quelle determinate dall'infezione da SARS-CoV-2.

Al contrario, proprio in quanto si tratta del riposizionamento di un farmaco studiato e utilizzato per differenti patologie, è preciso compito di ogni Ente regolatorio verificare che il profilo beneficio/rischio favorevole sia dimostrato con rigore scientifico anche nelle nuove indicazioni, non essendo noto quali siano i dosaggi utilizzabili, e se il profilo di tossicità finora rilevato ai dosaggi autorizzati possa essere differente rispetto a quello poi riscontrato nella pratica clinica del nuovo trattamento.

Per quanto riguarda, in particolare, tre studi osservazionali richiamati nell'atto ispettivo (lo studio italiano, lo studio belga e quello olandese), l'Agenzia ha sottolineato che gli stessi non possono recare evidenze di efficacia, in considerazione degli importanti *bias* legati al disegno stesso di studio.

In particolare, in relazione allo studio italiano CORIST, pur senza entrare nel merito scientifico dei risultati e delle limitazioni dello studio, l'Agenzia rammenta che gli stessi autori dichiarano che i dati del loro studio devono essere interpretati con cautela e che solo grossi studi randomizzati appropriatamente condotti potranno consentire di verificare l'efficacia del trattamento con idrossiclorochina (e questo è appunto il razionale alla base delle scelte dell'Agenzia).

In conclusione, l'Agenzia condivide ed accoglie la richiesta, formulata nell'interrogazione, di poter valutare l'autorizzazione di «un nuovo *trial* randomizzato e controllato nel quale si confrontino pazienti con infezione lieve o moderata trattati con dosi basse del farmaco, da solo od in combinazione con altri antivirali disponibili per uso orale, e pazienti trattati con sola terapia di supporto».

Infatti, tale richiesta è perfettamente in linea con la decisione dell'Agenzia di circoscrivere l'utilizzo dell'idrossiclorochina solo nel contesto di studi clinici randomizzati.

Come più volte ribadito dall'AIFA, solo gli studi clinici randomizzati e controllati consentono di ottenere informazioni attendibili in merito all'efficacia dei farmaci e, proprio in condizioni di emergenza, non è possibile e non è etico derogare alle regole della ricerca scientifica.

Anche e soprattutto durante le emergenze sanitarie, infatti, il processo di sperimentazione e di conduzione degli studi deve essere assicurato con assoluto rigore e in assoluta trasparenza, lontano dai clamori mediatici, per garantire che i farmaci vengano utilizzati sulla base di evidenze chiare, ottenute non sulla base di dati aneddotici o di «microstudi» condotti su pochi pazienti e senza una chiara metodologia, ma con un procedimento scientifico che garantisca serietà, rigore metodologico e rispetto per i malati, ai quali devono sempre essere assicurate terapie di provata efficacia e sicurezza.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la risposta fornita, osserva che in questa fase è prioritario ridurre le ospedalizzazioni dei malati di COVID-19. Saggiunge che gli studi menzionati dal vice ministro Sileri sono datati e poco attendibili, mentre alcuni autorevoli esperti italiani della materia, come quelli citati nella propria interrogazione, non risultano essere stati interpellati dall'AIFA.

Si dichiara, pertanto, parzialmente soddisfatto.

La PRESIDENTE dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) auspica che sulla tematica affrontata dall'interrogazione appena svolta si tenga nelle prossime settimane anche la programmata audizione informale di AIFA, come a suo tempo convenuto in sede di Ufficio di Presidenza.

La PRESIDENTE assicura che si procederà nel senso indicato dal senatore Zaffini, in conformità alla programmazione dei lavori concordata in Ufficio di Presidenza.

#### *IN SEDE REDIGENTE*

*(Doc. XXII, n. 2) Maria RIZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale*

*(Doc. XXII, n. 13) AUDDINO ed altri. – Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali*

*(Doc. XXII, n. 14) IANNONE. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania*

*(Doc. XXII, n. 16) SILERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*

*(Doc. XXII, n. 19) ZAFFINI, CIRIANI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei disavanzi sanitari regionali e sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 novembre.

La PRESIDENTE, riepilogato lo stato di avanzamento dell'*iter*, dà la parola al relatore.

Il relatore ENDRIZZI (*M5S*) presenta e illustra uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato).

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), reputando opportuno disporre di un congruo lasso di tempo per vagliare l'articolato appena presentato, propone di rinviare alla prossima settimana la decisione in ordine all'adozione del testo base.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*) è dell'avviso che il fattore tempo sia cruciale ed auspica pertanto che l'adozione del testo base abbia luogo, al più tardi, nella giornata di martedì prossimo.

La PRESIDENTE avverte che, in assenza di obiezioni, la discussione congiunta riprenderà nella giornata di martedì prossimo, 17 novembre, con la deliberazione relativa all'adozione del testo base, conformemente alle richieste avanzate dalla senatrice Cantù e dal senatore Zaffini.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,50.*

**SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL  
RELATORE PER I DOC. NN. XXII, N. 2, XXII, N. 13,  
XXII, N. 14, XXII, N. 16 E XXII, N. 19**

**Art. 1.**

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla cause dei disavanzi sanitari regionali, nonché sulla inadeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza – LEA)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, in particolar modo sui disavanzi sanitari regionali e sulla erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), anche in riferimento alla gestione dell'epidemia da *virus* Sars-Cov-2 ed all'utilizzo delle risorse pubbliche ad essa destinate.

2. La Commissione, indaga sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionali, attinenti ai sistemi di monitoraggio e controllo, che hanno inciso sulla appropriatezza e adeguatezza delle prestazioni sanitarie erogate, anche in riferimento agli eventi avversi sanitari nelle strutture pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospedaliera e territoriale, nonché agli interventi di sanità pubblica e di prevenzione e alla continuità delle cure.

3. La Commissione verifica, altresì, la coerenza tra le attività di pianificazione e programmazione e le risposte attuate, rispetto ai bisogni di salute espressi dalla popolazione, nonché indaga sui fattori che abbiano determinato l'inefficiente gestione delle risorse, con particolare riguardo nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, che ha contribuito alla formazione di disavanzi non sanabili autonomamente dalle Regioni medesime.

**Art. 2.**

*(Compiti della Commissione)*

1. In spirito di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con le amministrazioni pubbliche, la Commissione acquisisce la documentazione prodotta o raccolta dalle precedenti commissioni d'inchiesta in materia sanitaria, ivi includendo anche quanto di competenza

della attuale Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere e di quelle di precedenti legislature, nonché ogni ulteriore elemento utile a definire gli aspetti in ordine al tema assegnato, quali:

a) efficacia ed omogeneità sul territorio nazionale, tra le diverse regioni o aziende sanitarie dei percorsi di accesso, accoglienza, umanizzazione delle cure, tutela della *privacy* e del consenso informato, nonché sulla qualità ed efficacia dei trattamenti e sui metodi di valutazione degli esiti;

b) accesso agli interventi di prevenzione primaria e secondaria, con particolare riferimento alla sorveglianza epidemiologica, alle vaccinazioni e agli *screening* di popolazione, e loro monitoraggio;

c) gestione delle liste di attesa relative alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e stato di implementazione delle misure in materia di riduzione dei tempi di accesso, in aderenza con il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNLGA) e ai piani e programmi regionali;

d) modalità di verifica dell'appropriatezza delle prestazioni erogate, livello di qualità ed efficacia dei trattamenti e dell'implementazione di un programma sistematico di *audit* clinico e organizzativo;

e) effettiva applicazione ed efficacia dei controlli sulle strutture pubbliche e private, con particolare riferimento alla complementarietà dell'offerta assistenziale, nonché del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie;

f) stato di attuazione e risultati dell'introduzione del numero telefonico unico per l'emergenza-urgenza 112; organizzazione del sistema di emergenza-urgenza ospedaliero e applicazione delle linee di indirizzo emanate;

g) stato di attuazione del piano per la cronicità;

h) distribuzione, a livello regionale o sovra-regionale, dei centri di riferimento per la cura delle patologie croniche o oncologiche, con attenzione alle eventuali criticità o carenze di risposte omogenee nel territorio nazionale evidenziate durante l'emergenza Covid-19, anche in relazione alla continuità delle cure;

i) stato di attuazione, organizzazione e reale funzionamento, nell'ambito dell'assistenza sanitaria locale, del distretto sociosanitario, come previsto dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, con riferimento anche all'integrazione sociosanitaria nella gestione delle fasi *post acute*;

l) stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della continuità assistenziale e come strumento di riduzione dei ricoveri impropri, e con particolare riguardo alle misure di prevenzione, diagnosi precoce, prevenzione del contagio e trattamento strutturate per la pandemia da *virus Sars-Cov-2*;

m) stato di implementazione delle cure intermedie;

n) stato dell'erogazione delle prestazioni sanitarie nell'ambito della medicina convenzionata, nonché della continuità assistenziale, e presenza

di relativi sistemi di monitoraggio, nonché delle dotazioni strutturali e dei livelli di sicurezza delle strutture adibite all'assistenza primaria ed alla continuità assistenziale;

o) effettiva adozione, qualità, e stato di attuazione dei piani regionali per la prevenzione delle malattie croniche e per la sorveglianza e gestione di eventi epidemici;

p) livello di integrazione delle funzioni assegnate a Comuni, Regioni, Province Autonome in materia sanitaria ed eventuali disfunzioni in merito, con particolare riguardo all'approccio socio-sanitario e alla gestione della pandemia da *virus Sars-Cov-2*;

q) atti, documenti, informazioni ed elementi di contesto politico, amministrativo, contabile, gestionale e operativo, idonei ad individuare le dinamiche della spesa sanitaria regionale, nonché eventuali ritardi ed inerzie, sprechi nell'utilizzo delle risorse, irregolarità o carente trasparenza nell'espletamento dei doveri di ufficio e nelle procedure di acquisizione di beni e servizi e del conferimento di incarichi, la sostenibilità della programmazione economico-finanziaria e dei relativi provvedimenti attuativi;

r) stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, eventuali opere incompiute, impiego dei finanziamenti disponibili; *iter* amministrativi e progettuali attuati per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, impiego delle risorse stanziato a tale scopo e appropriatezza del ricorso al finanziamento tramite *project financing*;

s) adeguamento delle strutture sanitarie ai criteri organizzativi ed agli *standard* previsti dalla normativa nazionale per le prestazioni in regime per acuti, in lungodegenza, e di riabilitazione, con particolare riguardo alla dotazione complessiva di posti letto, nonché le dinamiche nella ripartizione dei posti letto e delle prestazioni sanitarie tra servizio pubblico e privato convenzionato;

t) spesa privata sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture sociosanitarie e sanitarie accreditate con il SSN, compresi i *ticket* e prestazioni a pagamento;

u) andamento della spesa farmaceutica in relazione ai tetti stabiliti dalla vigente legislazione, nonché efficacia ed economicità dei sistemi di distribuzione diretta dei medicinali e dello sviluppo e diffusione dei farmaci equivalenti;

v) eventuali fenomeni distorsivi nella rete di fornitura di protesi ed ausili, con particolare riguardo a sprechi, abusi, inefficienze anche in relazione alla qualità assistenziale effettivamente erogata;

w) frequenza e distribuzione degli avventi avversi in sanità, incluse le infezioni ospedaliere, e relative perdite in termini di vite umane o danni alla salute dei pazienti, nonché per il servizio sanitario in termini di costi aggiuntivi di assistenza e di risarcimento per le vittime; esistenza e adeguatezza di un sistema di identificazione accertamento, rilevazione e raccolta dei dati suddetti;

z) cause e fattori concorrenti nel determinare gli eventi avversi in sanità, quali eventuali carenze nelle piante organiche o di formazione del personale, inadeguatezza delle strutture o delle dotazioni tecnologiche o impiantistiche, insufficiente qualità gestionale od organizzativa, aderenza o scostamento dei sistemi di monitoraggio, controllo e gestione del rischio clinico rispetto alle *best practices*, nonché il relativo livello di investimento dedicato nelle strutture pubbliche e private per la riduzione degli eventi avversi.

2. La Commissione mette in atto periodici confronti tra i diversi sistemi organizzativi e gestionali delle Regioni e delle Province Autonome; verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie sull'intero territorio nazionale, controllando l'offerta dei servizi ai cittadini in relazione agli *standard* delle condizioni di accesso alle cure, con particolare riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA); valuta ed individua eventuali elementi di criticità ed i modelli virtuosi, anche al fine di favorirne la diffusione; tali verifiche possono riguardare:

a) l'adeguatezza del sistema nazionale di classificazione e codifica delle diagnosi e stato di implementazione dello stesso;

b) i modelli più efficaci ed efficienti per la qualità del SSN;

c) la qualità degli adempimenti relativi alle linee guida, ai piani e alla normativa vigenti, tra i quali:

1. il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete ospedaliera per acuti e post acuti in aderenza con gli *standard* previsti dal citato decreto del Ministro della salute n. 70 del 2015, nonché di soddisfazione della domanda di prestazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza, delle reti di assistenza territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità ai servizi;

2. l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici e di stipula degli accordi contrattuali, la congruità con la normativa nazionale e la rispondenza rispetto ai fabbisogni;

3. lo stato di implementazione degli interventi per la riduzione delle liste di attesa in aderenza al piano Nazionale di governo delle liste di attesa (PNLGA) e ai piani e programmi regionali, anche in relazione all'organizzazione di delle attività professionali *extramoenia* ed *intramoenia*, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 120;

d) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione ed il loro coordinamento con l'attività delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA);

e) l'esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farmaceutica e per la fornitura di protesi, ausili e dispositivi medici e di promozione di un consumo appropriato degli stessi;

f) i risultati quali-quantitativi nell'attività dei diversi centri per i trapianti, con particolare riguardo al numero minimo di trapianti richiesto ai sensi dei decreti attuativi della legge n. 91 del 1999; sui criteri di attribuzione degli organi, in particolare di quelli salvavita e su eventuali restrizioni all'iscrizione in lista di attesa non motivate sul piano bioetico;

g) la qualità dell'assistenza alle persone in condizioni di particolare e protratta fragilità, quali le persone disabili, con problematiche psichiatriche e di dipendenza patologica con o senza sostanze, nonché ai familiari coinvolti;

h) la trasparenza dei processi e delle procedure, con particolare riferimento all'affidamento delle forniture di beni e servizi, nelle nomine della dirigenza e nel conferimento degli incarichi;

i) il regolare funzionamento dei comitati etici, anche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

l) la sostenibilità delle politiche relative al personale e la trasparenza delle procedure concorsuali e gestionali delle risorse umane;

m) la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle strutture erogatrici e gli effetti delle attuali modalità di remunerazione delle prestazioni ospedaliere;

n) il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori;

o) l'esistenza di adeguate procedure di monitoraggio e controllo della qualità, dell'efficacia, dell'appropriatezza e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili, evidenziando eventuali correlazioni con le cause di mobilità *intra* ed *extra* regionale;

p) l'efficacia ed incisività dei controlli e del coordinamento delle attività di monitoraggio della spesa e dell'erogazione dei LEA, nei vari livelli di responsabilità nazionale, regionale, e locale;

q) le situazioni in cui, nel territorio nazionale, da parte di Regioni o Province Autonome o aziende o strutture sanitarie e sociosanitarie, emergano significativi scostamenti nella valutazione degli esiti, negli *standard* qualitativi, di sicurezza, di prevenzione degli eventi avversi, delle liste di attesa ed in generale significative disomogeneità o compromissioni del diritto all'assistenza sanitaria e sociosanitaria da parte dei cittadini;

r) le cause di qualsiasi ordine, anche normativo, gestionale, operativo, strutturale, tecnologico e impiantistico, formativo e di aggiornamento del personale, per gli eventi avversi, le infezioni ospedaliere e in generale per gli errori e carenze gravi a livello di attività di prevenzione, diagnostiche, terapeutiche, e di assistenza in ambito sanitario e sociosanitario;

s) l'adeguatezza delle funzioni assegnate ai Comuni e alle Regioni e la qualità espressa nell'integrazione tra le competenze in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

t) eventuali responsabilità in ordine ad inerzie, inadempimenti, sprechi di risorse, violazioni di legge, in ordine ai doveri di ufficio che abbiano portato o concorso alla inadeguata erogazione dei LEA, alla inefficiente amministrazione delle risorse, alla fallimentare gestione delle misure di rientro della situazione debitoria contenute negli accordi tra lo Stato e le Regioni in disavanzo;



u) cause della mancanza di omogeneità dei provvedimenti adottati dalle Regioni per la gestione dell'emergenza pandemica dal *virus* Sars-Cov-2;

v) la presenza di un sistema di monitoraggio sull'utilizzo e rendicontazione delle risorse la gestione dell'emergenza pandemica dal *virus* Sars-Cov-2;

w) la presenza di un programma di innovazione e digitalizzazione della sanità, di integrazione dell'*information communication technology* e della telemedicina e teleassistenza a supporto di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

z) l'adeguatezza in termini di efficacia e efficienza del vigente nomenclatore tariffario per le protesi e gli ausili, in rapporto alla possibile adozione di un sistema basato sui criteri «modello, qualità, prezzo» vigente in altri Paesi.

3. La Commissione presenta relazioni specifiche sulle risultanze emerse; propone al parlamento eventuali interventi normativi o atti di indirizzo rivolti al governo idonei a contenere e risolvere le criticità riscontrate, ovvero a migliorare l'efficienza l'affidabilità e l'efficacia del servizio sanitario nazionale e nelle strutture sanitarie e amministrative pubbliche e private, anche in ordine a:

a) correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale sanitario, nell'ottica di favorire il *task-shifting*, di rendere gli operatori sanitari competitivi a livello internazionale, nonché di valorizzare le competenze e sostenere una progressione di carriera meritocratica, fatta salva l'esigenza di effettuare una programmazione del fabbisogno di risorse umane che sia rispondente al bisogno di salute espresso dalla popolazione ed ai modelli organizzativi in adozione;

b) modalità e strumenti di adeguamento all'organizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private con specifico riferimento allo sviluppo delle reti clinico assistenziali come previsto al punto 8.1.1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70;

c) possibile evoluzione del sistema di monitoraggio e verifica degli obiettivi assegnati al management delle aziende sanitarie; possibili miglioramenti nella qualità della formazione manageriale in sanità; opportunità di rafforzare il ruolo e le funzioni dei direttori sanitari, dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli acquisti;

d) strumenti e metodi per innalzare la qualità e l'efficacia dei controlli sulle strutture pubbliche e private e ogni altro intervento correttivo utile al miglioramento della qualità e dei percorsi di umanizzazione delle cure;

e) digitalizzazione del servizio sanitario nazionale e ottimizzazione dei flussi informativi istituzionali esistenti e istituzione di flussi informativi sanitari dedicati all'assistenza territoriale;

f) possibilità di definire con maggiore uniformità ed efficacia le procedure e i percorsi per l'acquisizione di beni e servizi, nonché per i piani di ammodernamento delle strutture;

g) modalità di potenziamento degli interventi di prevenzione, dell'approccio di comunità, e rifondazione e riorganizzazione dell'assistenza territoriale;

h) migliore utilizzo delle risorse destinate alla gestione dell'emergenza pandemica, nell'ottica di garantire interventi strutturali finalizzati a potenziale e rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale;

i) diffusione della cultura della misurazione delle performance, nell'ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie erogate, nonché della valorizzazione delle risorse umane;

l) possibilità di favorire una maggiore omogeneità nell'applicazione della disciplina del consenso informato e di accesso alle informazioni, nonché alla gestione dell'accesso alle cure;

m) supporto al miglioramento del livello di integrazione istituzionale e leale collaborazione tra Stato, Regioni, Autonomie locali nella tutela della salute, anche in riferimento ad eventi eccezionali ed emergenze.

4. La scelta di non procedere all'esame di uno o più punti del presente articolo deve essere preliminarmente e dettagliatamente motivata.

### **Art. 3.**

*(Composizione e durata)*

1. La Commissione è composta da ventisette senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per l'insediamento e la votazione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

3. La durata della Commissione è fissata per l'intera legislatura.

### **Art. 4.**

*(Poteri, limiti e obblighi della Commissione)*

1. La Commissione procede nelle sue attività di inchiesta con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti o di controllo.

3. La Commissione dispone il mantenimento della segretezza degli atti acquisiti, delle assunzioni testimoniali e dei documenti già coperti da

segreto o attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse.

4. La Commissione dispone quali ulteriori atti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso.

5. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza, sono obbligati al segreto sui contenuti di cui ai commi 2,3,4.

6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui ai precedenti comma, nonché la diffusione non autorizzata, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimenti di inchiesta non divulgabili, sono punibili ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

### **Art. 5.**

#### *(Organizzazione dei lavori della Commissione)*

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento del Senato.

2. Prima dell'avvio dell'attività di inchiesta e comunque entro 15 giorni dal suo insediamento, la Commissione adotta il proprio regolamento che disciplina l'attività ed il funzionamento.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta, anche per singole parti di una seduta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, del Nucleo Anti Sostituzione, di magistrati ordinari, di personale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Age.-Na.S.), nonché di tutte le collaborazioni e consulenze che ritiene necessarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per l'espletamento delle funzioni sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Esse sono stabilite nel limite massimo di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e nel limite massimo di 30.000 per l'anno 2023. Il Presidente del Senato può disporre un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal Presidente della Commissione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 11 novembre 2020

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

S. 1994 Governo

(Parere alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Senato)

*(Esame e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (*M5S*), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento prevede un ampio ventaglio di interventi per fronteggiare le negative ricadute economiche e sociali della nuova fase di chiusure e restrizioni rese necessarie per contenere l'epidemia COVID-19.

Il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *o*), *p*), *q*) ed *s*), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione

dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma).

L'articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.

L'articolo 2 incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva.

L'articolo 3 istituisce il Fondo per il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono destinate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo.

Al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo rileva l'opportunità, ai fini dell'adozione del provvedimento, di inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

L'articolo 5, comma 1, incrementa di ulteriori 100 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di parte corrente destinato alle emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e dell'audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19. Il comma 3 incrementa di ulteriori 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 4 prevede la possibilità di rimborsare i titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo decorrente dal 26 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Il comma 6 dell'articolo 5 modifica la disciplina del *tax credit* vacanze estendendo tale beneficio al periodo d'imposta 2021 e rendendolo utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020.

L'articolo 6, comma 1, rfinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. «Fondo Legge n. 394/1981». Il comma 2 rfinanzia di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del decreto-legge n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul pre-

detto «Fondo 394/1981». Il comma 3 estende l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e, a valere sulle risorse della Sezione, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi, tramite SIMEST S.p.A., ai soggetti beneficiari, anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili.

L'articolo 7 introduce, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura operanti nei settori economici interessati dalle misure restrittive, recentemente introdotte, per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19».

Segnalo, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione che il comma 3 prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole attuativo.

Al riguardo, dal punto di vista della formulazione, osserva che l'espressione utilizzata «Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome» andrebbe sostituita con quella, corretta, «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»

L'articolo 8 estende, per alcuni specifici settori, il credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020) anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L'agevolazione si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

L'articolo 9 abolisce il versamento della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento. L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi. Per il ristoro ai comuni della relativa perdita di gettito, il Fondo di ristoro appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020.

L'articolo 10 proroga al 10 dicembre 2020 (anziché al 31 ottobre) il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 che attesta le ritenute fiscali operate dai sostituti d'imposta e i relativi versamenti nel corso dell'anno d'imposta 2019.

L'articolo 11 consente – ai fini sia del finanziamento degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui al successivo articolo 12 sia dell'adozione di ulteriori interventi legislativi in materia – la conservazione in conto residui, nell'esercizio finanziario relativo al 2021, di una quota delle risorse già stanziata per il 2020 per i suddetti interventi di integrazione.

L'articolo 12 prevede in particolare – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di sei settimane di trattamento, collocabili esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

L'articolo 13 sospende i termini per i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle nuove misure restrittive previste dal decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020, che ha disposto la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 14 riconosce ai nuclei familiari già beneficiari del Reddito di emergenza la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Possono richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari finora non beneficiari del Rem.

L'articolo 15 dispone un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori.

L'articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'articolo 17 prevede – nel limite di spesa di 124 milioni di euro per il 2020 – in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva – riconosciuti dal CONI o dal CIP – e le società e associazioni sportive dilettantistiche un'indennità per il mese di novembre 2020, pari a 800 euro.

L'articolo 18 stanziava 30 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard con deroga di riparto per le autonomie speciali, per permettere l'esecuzione di un numero stimato di circa 2 milioni di test antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo modalità definite da un Accordo nazionale di settore.

L'articolo 19 dispone specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente

articolo 18, in caso di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS).

L'articolo 20 prevede che il Ministero della salute: attivi un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico, rivolto a persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 e a persone che abbiano avuto un contatto, stretto o casuale, con un soggetto positivo al medesimo virus, ivi compresi quelli che abbiano ricevuto una notifica di contatto stretto generata dalla app Immuni e che inserisca, in quest'ultima applicazione, i casi di positività.

L'articolo 21 incrementa di 85 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale, destinando le risorse all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Il comma 3, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziare.

Al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 22 modifica la disciplina che riconosce, a determinate condizioni e in via transitoria, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente. Le novelle estendono l'ambito di applicazione di tali norme.

L'articolo 23 introduce disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali, sia nel settore penale che nel settore civile, nel periodo decorrente dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 gennaio 2021.

L'articolo 24 prevede misure – la cui efficacia è limitata al 31 gennaio 2021 – di semplificazione per le attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale inerente alla chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), stabilendo che lo stesso avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico. Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite PEC, presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

L'articolo 25 estende con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novem-



bre 2020 al 31 gennaio 2021, l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 4, comma 1 del decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio.

L'articolo 26 dispone – finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 – lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico.

L'articolo 27 consente di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

L'articolo 28 prevede che al condannato ammesso al regime di semi-libertà possano essere concesse licenze di durata superiore nel complesso ai quarantacinque giorni l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In ogni caso, precisa la disposizione, la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 29 prevede che fino al 31 dicembre 2020, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio e che siano già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, i permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possano essere concessi anche in deroga ai limiti temporali previsti. Tale previsione, tuttavia, non è applicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti.

L'articolo 30 prevede, fino al 30 dicembre 2020, che la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio, salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialetti elettronici.

L'articolo 31 prevede specifiche disposizioni volte a consentire lo svolgimento delle elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia con modalità telematiche da remoto, demandandone la disciplina a regolamenti dei consigli nazionali degli ordini.

L'articolo 32 reca autorizzazioni di spesa per complessivi 67.761.547 euro, relativamente a: indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario, delle Forze di polizia; oneri connessi all'impiego delle polizie locali; prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'autorizzazione è riferita all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020.

L'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, osserva che nella relazione il-

lustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 34 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie. L'articolo 35 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Segnala infine che, nel corso dell'attività conoscitiva sul provvedimento svolta dalle commissioni competenti in sede referente, l'ANCI ha depositato una memoria con alcune proposte di integrazione del testo. Ritengo che come di consueto la nostra Commissione possa segnalare l'opportunità di tenerne adeguato conto, in particolare con riferimento alla necessità di rafforzare, anche per via legislativa, la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La senatrice Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) richiama all'attenzione della Commissione sul fatto che il decreto-legge n. 137 del 2020, in esame è stato integrato e modificato dal decreto-legge n. 149 del 2020, cd. «DL ristori-*bis*» e dunque l'eventuale espressione di un parere in questo momento porterebbe comunque all'espressione di un parere parziale, incompleto. Il nuovo decreto «ristori-*bis*», prevede, ad esempio, l'abrogazione dell'articolo 7 rendendo indisponibili i 100 milioni di euro inizialmente messi a disposizione per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura. Ricorda come la situazione, in generale, sia molto mutevole in quanto, giorno per giorno, muta anche la situazione delle regioni e rileva come sia già noto che le risorse siano insufficienti e che sarà pertanto necessario approvare un nuovo scostamento di bilancio. Nel ribadire dunque che siamo, evidentemente, in una fase ancora preliminare nella quale stiamo attendendo che il Governo integri, anche con emendamenti, il testo del decreto in esame, chiede un rinvio dell'espressione del parere.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP-PATT UV)*) nel concordare con quanto appena dichiarato dalla collega Toffanin, richiama inoltre all'attenzione dei colleghi l'articolo 21 del decreto dove è previsto uno stanziamento molto importante, di 85 milioni di euro per il 2020, per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata dal quale, però, ancora una volta la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano sono state

escluse. Manifesta il proprio sconcerto di fronte a tale esclusione, anche in considerazione del fatto che sono zone in grave difficoltà; in particolare attualmente sia la Valle d'Aosta sia la provincia di Bolzano rientrano tra le cd. «zone rosse». Dichiara pertanto di condizionare il proprio voto all'inclusione di tali enti territoriali nella fruizione di tale stanziamento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) concorda con il collega Laniece sulla necessità di ammettere la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano alla fruizione dello stanziamento per l'attività didattica digitale di cui all'articolo 21 del decreto in esame.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*M5S*) nel concordare con la scelta e le proposte dei colleghi sottolinea tuttavia che quando si parla di ristori sarebbe necessario non riferirsi soltanto ad aspetti economici, specie in questo momento in cui la situazione va degenerando di ora in ora. Si interroga sull'effettiva necessità di mantenere aperte le scuole in considerazione delle esigenze di alcune categorie di docenti; pensa ai docenti fuori sede che chiedono, da tempo, il rientro nei comuni di residenza.

Nel concordare sul fatto che la chiusura delle scuole creerebbe sicuramente problemi alle famiglie ritiene necessario andare incontro alle necessità delle famiglie anche attraverso l'utilizzo delle risorse interne ad esempio con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di buoni del tesoro ad alto rendimento con cedole semestrali.

Il deputato Bernardo MARINO (*M5S*) *relatore* trova sensate le questioni poste dai colleghi Toffanin e Laniece sugli articoli 7 e 21, e concorda anche con le osservazioni circa le importanti modifiche che il testo in esame sta subendo ad opera del decreto ristori-*bis*. Chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**

C. 2727 Governo

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, nel riassumere il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Nel dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del testo unico, che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Il decreto-legge in esame impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.

La lettera *b*) del comma 1 dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, di un novero di permessi di soggiorno, attraverso una novella l'articolo 6 del testo unico dell'immigrazione, in cui si introduce un comma *1-bis*, ammettendo in tal modo – ove ne ricorrano i requisiti – la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dei seguenti permessi di soggiorno: per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide), per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza a minori.

La lettera *c*) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 2019 all'articolo 11, comma *1-ter* del testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame.

La lettera *d*) del comma 1 sopprime i commi *6-bis*, *6-ter*, *6-quater* dell'articolo 12 del testo unico dell'immigrazione introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-legge n. 53 del 2019. Sulla materia interviene ulteriormente il comma 2 dell'articolo 1 del decreto – legge, modificando il Codice della navigazione.

Nel dettaglio, il comma *6-bis* dell'articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Si prevedeva inoltre che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, era previsto fossero imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

Il comma 6-ter dell'articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione. Il comma 6-quater disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione.

La lettera e) del comma 1 concerne il divieto di espulsione, riscrivendo le disposizioni recate dall'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione. In dettaglio, viene sostituito il comma 1.1. dell'articolo 19, al fine di estendere l'ambito di applicazione del divieto di espulsione. Il divieto viene esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione resa dall'articolo 613-bis del codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017). Il divieto è parimenti esteso a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una «violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e familiare» – a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale o di salute e sicurezza pubblica.

Le lettere f), g), h) e i) del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche. Il comma 2 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale.

In particolare, la disposizione prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982 limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

L'articolo 83 del codice della navigazione, richiamato e mantenuto fermo dalla previsione in esame, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino.

La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede, a sua volta, un potere di intervento posto in capo al Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per motivi di ordine pubblico – previsti anche dal citato articolo 83 del codice della navigazione – nonché per motivi di sicurezza pubblica e per motivi dovuti al concretizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, apportando alcune modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato.

Vengono modificate le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno *hotspot* o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati. I minori stranieri non accompagnati sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande.

Nel contempo si prevede che non si applichi ai richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) la disciplina in materia di domande manifestamente infondate.

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni.

Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale.

Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che:

- il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale;

- la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica domanda si applica solo in presenza di una seconda decisione di inammissibilità.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo in particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà.

Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri).

Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie.

L'articolo 4 interviene, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli enti locali nell'ambito del cosiddetto SIPROIMI. In conseguenza delle modifiche recate al SIPROIMI viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio.

In dettaglio, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 8 del decreto accoglienza, ai sensi del quale il sistema di accoglienza dei migranti si fonda, in primo luogo, sul principio della leale collaborazione, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale, basate sul Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con compiti di indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, compresi quelli di individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza.

In tale ambito la novella riscrive i principi fondamentali del sistema di accoglienza. Con le modifiche previste, si specificano le funzioni distinguendo le strutture destinate a svolgere le funzioni di soccorso e prima assistenza, prevedendo in particolare che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, e che le procedure di soccorso e identificazione dei cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i cosiddetti punti di crisi (*hotspot*) di cui all'articolo 10-ter del Testo unico dell'immigrazione.

In secondo luogo, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al decreto-legge n. 113 del 2018, possono accedere alle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), come ridenominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, nei limiti dei posti disponibili.

Il comma 1, lettera *b*), apporta due modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

In primo luogo, si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi.

Con la seconda modifica viene aggiunto, nel citato articolo 9, un nuovo comma 4-bis, il quale dispone, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 142, che una volta effettuate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il richie-

dente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrano in una delle categorie di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto accoglienza.

Il comma 1, lettera c), integra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, relativo alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 11 del medesimo decreto legislativo. Per effetto della novella, in aggiunta a quanto già previsto, il decreto ora dispone:

– la necessità di assicurare nei centri adeguati *standard* igienico-sanitari ed abitativi, secondo criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni;

– la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio.

Si fa rinvio, per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, al contenuto del capitolato di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142.

Pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore e, segnatamente la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale.

Si stabilisce inoltre che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, ossia, come enunciato a titolo esemplificativo nella relazione illustrativa, anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di accoglienza.

L'articolo 5, al comma 1 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto – legge. Tali percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili.

Il comma 2 individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale da adottare per il biennio 2020/2021, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007.

In particolare, il Piano nazionale, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare particolare attenzione ai



percorsi di formazione linguistica, all'informazione sui diritti e doveri individuali, all'orientamento ai servizi, nonché ai percorsi di orientamento all'inserimento lavorativo.

Ai sensi del comma 3, il Tavolo di coordinamento nazionale formula proposte in relazione alle iniziative da avviare in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale.

L'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita.

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-*bis* del codice penale, intervenendo sulla preclusione all'applicazione della causa di non punibilità per la «particolare tenuità del fatto» nelle ipotesi di resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale «quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni». La modifica è volta a limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui – nelle predette ipotesi – il reato è commesso non più nei confronti di «pubblico ufficiale» ma nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di cui all'articolo 391-*bis*, il quale punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le prescrizioni imposte.

L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-*ter* per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, inasprendone le pene.

L'articolo 11, recante disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, modifica gli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via *internet*. Tra le altre cose, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare costantemente, dei siti *web* che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o

più reati in materia di stupefacenti, commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai *provider* così da impedire l'accesso ai siti indicati.

L'articolo 13 reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale.

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella fase sia amministrativa sia giurisdizionale. L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnalo che il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva statale diritto di asilo, immigrazione, sicurezza dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, cittadinanza, ordinamento civile e penale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *b*), *d*), *g*), *i*) ed *l*) della Costituzione); assume anche rilievo, con riferimento in particolare agli articoli 4 e 5, la competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di politiche sociali (articolo 117, quarto comma).

In questo quadro, segnala l'opportunità che la Commissione, come in precedenti analoghe occasioni, inviti, con una condizione da inserire nel parere, a tenere in massimo conto le indicazioni che sulle tematiche connesse al provvedimento provengono dal sistema delle autonomie territoriali. In questo caso si tratta sia delle proposte relative all'aggiornamento del piano nazionale di integrazione elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 aprile 2020 sia delle proposte di integrazione al testo formulate dall'ANCI nell'audizione di fronte alla I Commissione Affari costituzionali del 5 novembre 2020, con particolare riferimento alla possibilità di deroga ai vincoli per le assunzioni del personale dei comuni impiegato negli interventi e servizi per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri.

Conclusivamente, al fine di approfondire ulteriormente i profili di interesse del provvedimento, chiede di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Emanuela CORDA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

#### **Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari**

Nuovo testo C. 2427 Governo

(Parere alla II Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice* segnala preliminarmente che tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che intervengono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che modificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli enti; l'intervento è dunque riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione;

Il provvedimento, a seguito dell'esame da parte della Commissione giustizia, si compone di 13 articoli attraverso i quali si propone di:

- ridefinire la struttura delle fattispecie incriminatrici poste a tutela degli interessi tradizionalmente tutelati in materia alimentare – la salute pubblica e i delitti contro l'industria e il commercio – per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita di beni alimentari;
- individuare strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell'ambito delle attività d'impresa.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge interviene sul Titolo VI del codice penale, relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica, per finalizzare le ipotesi delittuose ivi previste anche alla tutela della salute pubblica. A tale fine, il capo II del titolo è dedicato ai delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di acque, alimenti e medicinali, nel quale sono inserite fattispecie di pericolo concreto. All'interno di tale capo, il provvedimento:

- modifica le fattispecie di avvelenamento di acque o sostanze alimentari (art. 439 c.p.) e di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), equiparando i medicinali alle acque destinate all'a-

limentazione e agli alimenti, ed estendendo le pene anche all'imprenditore che produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione, in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica;

– modifica la fattispecie di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 441 c.p.), prevedendo una specifica pena per l'imprenditore che, senza aver concorso all'adulterazione o contraffazione, commercializza cose adulterate o contraffatte;

– inserisce i nuovi delitti di importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-*bis* c.p., reclusione da 2 a 8 anni), di omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi (art. 440-*ter*, reclusione da 6 mesi a 3 anni) e di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose per la salute pubblica (art. 440-*ter* c.p., reclusione da 1 a 4 anni);

– abroga i delitti di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute (art. 442 c.p.) e di commercializzazione di sostanze destinate all'alimentazione che, pur non essendo contraffatte né adulterate, siano comunque pericolose per la salute pubblica (art. 444 c.p.);

– inserisce nel codice penale il delitto di disastro sanitario (art. 445-*bis* c.p.), punito con la reclusione da 6 a 18 anni. La fattispecie ricorre quando dai fatti di contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti e medicinali (art. 440 c.p.) o di altre cose in danno alla salute (art. 441 c.p.), di commercializzazione di acque, alimenti e medicinali pericolosi (art. 440-*bis* c.p.) o dal loro omesso ritiro dal mercato (art. 440-*ter* c.p.), di diffusione di informazioni commerciali pericolose (art. 440-*quater* c.p.), di commercializzazione o somministrazione di medicinali guasti (art. 443 c.p.) o in modo pericoloso per la salute pubblica (art. 445 c.p.), derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di 3 o più persone nonché il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone;

– aggrava, in generale, le pene accessorie applicabili in caso di condanna per un delitto di comune pericolo contro la salute pubblica (art. 448 c.p.);

– aumenta le pene per le ipotesi colpose di epidemia e di avvelenamento di acque o alimenti e alleggerisce invece il quadro sanzionatorio per le altre fattispecie colpose di delitto contro la salute pubblica (art. 452 c.p.).

L'articolo 2 modifica il codice penale per ridefinire il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, intervenendo sia sulla sfera applicativa delle fattispecie penali – al fine di ricomprendere anche attività illecite che attualmente non risultano punibili – sia sul piano edittale. In particolare, il disegno di legge:

- integra la rubrica del Titolo VIII – attualmente dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio – prevedendo l’espresso richiamo al patrimonio agroalimentare;
- crea un nuovo Capo II-*bis*, dedicato specificamente ai delitti contro il patrimonio agro-alimentare;
- inasprisce il trattamento sanzionatorio della contraffazione dei segni di denominazione protetta e indicazione geografica dei prodotti agro-alimentari tramite alcune modifiche l’art. 517-*quater*;
- introduce i nuovi reati di agropirateria (art. 517-*quater*.1 c.p.: commissione in modo sistematico ed attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate di uno dei fatti relativi alla frode in commercio di prodotti alimentari), frode in commercio di alimenti (art. 517-*sexies* c.p., che sostituisce l’attuale fattispecie di vendita di sostanze alimentari non genuine, di cui all’art. 516 c.p., che viene abrogato), commercio di alimenti con segni mendaci (517-*septies* c.p., caratterizzato dalla condotta di chi utilizza segni mendaci atti ad indurre in errore il consumatore), nonché una disciplina delle circostanze aggravanti relative a tali ultimi due delitti (517-*octies* c.p.);
- introduce un’ulteriore disciplina delle pene accessorie per i delitti contro il patrimonio agro-alimentare.

L’articolo 3 interviene sull’art. 240-*bis* c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la confisca allargata, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies* c.p.).

L’articolo 4 apporta le modifiche necessarie ad armonizzare il codice di procedura penale e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie alla riforma dei reati agroalimentari. In particolare, il disegno di legge inserisce i procedimenti riguardanti i delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti nell’elenco di quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza (art. 132-*bis*, disp. att. c.p.p.).

L’articolo 5 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), attraverso la previsione di uno specifico modello organizzativo di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati agroalimentari (nuovo art. 6-*bis*) e l’integrazione del catalogo dei «reati presupposto», ricomprendendo nella sistematica della responsabilità da reato sia le fattispecie poste a tutela del mercato dei prodotti agroalimentari che quelle a tutela della salute pubblica (modifica dell’art. 25-*bis*.1 e introduzione degli artt. 25-*bis*.2 e 25-*bis*.3).

Per quanto attiene l’ambito di competenza della Commissione, segnala anche che l’articolo 5 prevede che qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un

volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale; in tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità;

L'articolo 6 modifica la legge n. 283 del 1962, che contiene la disciplina principale in tema di produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e degli illeciti ad esse connessi. In particolare:

- disciplina la delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, per facilitare l'individuazione del soggetto penalmente responsabile degli illeciti in campo alimentare nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

- introduce ulteriori reati e illeciti amministrativi, volti a rafforzare la tutela della sicurezza degli alimenti;

- disciplina le modalità di estinzione dei reati in materia agroalimentare.

L'articolo 7 amplia il catalogo delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, con l'inclusione di alcuni reati contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 8, intervenendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, punisce a titolo di contravvenzione (e non più come illecito amministrativo), la condotta degli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità degli alimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002; il nuovo reato è punito con la pena dell'ammenda da euro 600 a 6.000.

L'articolo 9, per coordinamento con la riforma introdotta dal disegno di legge, esclude gli alimenti dall'ambito di applicazione della disciplina penale a tutela della qualità, origine e provenienza dei prodotti, prevista dai commi 49 e 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003.

L'articolo 10 estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativamente alla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria, anche ai sequestri di beni mobili registrati realizzati in nell'ambito delle attività di repressione dei nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare.

L'articolo 11 modifica il decreto legislativo n. 103 del 2016, in materia di classificazione degli oli di oliva e di sansa di oliva, ridefinendo i divieti e gli obblighi a carico degli operatori ai fini della vendita o della messa in commercio dei suddetti oli e il conseguente quadro sanzionatorio amministrativo.

Infine, gli articoli 12 e 13 contengono le abrogazioni, le norme transitorie nonché la clausola di invarianza finanziaria.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare**

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Minoranze linguistiche*), *relatrice*, segnala preliminarmente che il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

Rileva inoltre che, a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.

In dettaglio, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare.

L'articolo 2 qualifica come rare le malattie, incluse quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza. Il concetto di «bassa prevalenza», ai fini della presente legge, è inteso come una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila, e viene specificato che nel concetto di malattie rare sono comprese anche quelle ultrarare, caratterizzate da una prevalenza generalmente inferiore ad un individuo su cinquantamila. Tra le malattie rare rientrano i tumori rari, definiti tali in base al criterio d'incidenza, in conformità ai canoni internazionali ed europei e tenendo conto dell'Intesa del 21 settembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le province autonome per la realizzazione della «Rete nazionale dei tumori rari».

L'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 3 del regolamento CE n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, stabilendo che un farmaco è definito orfano se: è destinato alla diagnosi, alla profilassi od

alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisce non più di cinque individui su diecimila nel momento in cui viene presentata la domanda di assegnazione della qualifica di farmaco orfano; è destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un'affezione che comporta una minaccia per la vita, di un'affezione seriamente debilitante, o di un'affezione grave e cronica, ed è poco probabile che, in mancanza di incentivi, la commercializzazione di tale farmaco sia così redditizia da giustificare l'investimento necessario. I farmaci detti «orfani» sono destinati alla cura delle malattie rare.

L'articolo 4 rimette ai centri di riferimento di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, la definizione del piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato che comprende i trattamenti ed i monitoraggi di cui necessita una persona affetta da malattia rara, garantendo anche un percorso strutturato nella transizione dall'età pediatrica all'età adulta. Il piano, corredato da una previsione di spesa, è condiviso con i servizi della rete delle malattie rare, che hanno il compito di attivarlo dopo averlo condiviso con i familiari del paziente.

L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani. Tra le altre cose si prevede che i farmaci prescritti ai pazienti affetti da una malattia rara vengono erogati dalle farmacie dei presidi sanitari, dalle aziende sanitarie territoriali di appartenenza del paziente – anche nel caso di diagnosi della malattia rara in una Regione diversa da quella di residenza –, dalle farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Viene anche previsto che per l'attuazione degli articoli 4 e 5 il Fondo sanitario nazionale sia incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021.

L'articolo 6 prevede e disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, destinato al finanziamento delle misure per il sostegno del lavoro di cura ed assistenza delle persone affette da tale patologia, con una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e che necessitano di assistenza continua.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo; al riguardo, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, rileva l'opportunità di prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), prevedendo che esso svolga attività di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e i farmaci orfani finalizzata alla prevenzione, trattamento e sorveglianza delle stesse. Il Centro è la sede del Registro nazionale delle malattie rare.



L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute – con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge – del Comitato nazionale per le malattie rare. Il Comitato, la cui composizione assicura la rappresentanza di tutti i soggetti portatori di interessi del settore (tra i quali rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'Università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza delle regioni, dell'Aifa, dell'ISS dell'Agens, dell'Inps), svolge funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

L'articolo 9 prevede che ogni tre anni venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-Regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Mediante l'Accordo sopraccitato viene disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare, articolate nelle reti regionali e interregionali, dei centri di riferimento e dei centri d'eccellenza.

L'articolo 10 prevede che le regioni assicurino, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.

L'articolo 11 dispone che il fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, venga integrato con ulteriore versamento pari al 2 per cento delle spese autocertificate entro il 30 aprile di ogni anno da parte delle aziende farmaceutiche sull'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte al personale sanitario.

L'articolo 12, ai commi da 1 a 4, concede, a decorrere dal 2021, un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. I commi 5 e 6 prevedono e disciplinano l'accesso, da parte delle imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla ricerca o produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi, agli incentivi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2000.

L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e le Regioni promuovano la ricerca sulle malattie rare. Al riguardo, ritiene opportuno che si faccia riferimento, oltre che alle regioni, anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 14 concerne le attività di formazione ed informazione sulle malattie rare. Esso prevede che il Ministero della salute, nell'ambito delle attività informative e comunicative previste a legislazione vigente, pro-

muova azioni utili per dare un'informazione tempestiva e corretta ai pazienti e ai loro familiari e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con Accordo perfezionato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie.

L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle varie disposizioni.

Formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,15 alle ore 9,20.

ALLEGATO 1

**Conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(S. 1994 Governo)

## PROPOSTA DI PARERE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1994, di conversione del decreto – legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alle materie di competenza legislativa esclusiva statale sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale, profilassi internazionale, norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *o*), *q*) ed *s*), della Costituzione); alle materie di competenza concorrente istruzione, tutela della salute, sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale pesca e agricoltura (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dall'articolo 7, comma 3, per il sostegno delle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; al riguardo, dal punto di vista della formulazione, si osserva che l'espressione «Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome» andrebbe sostituita con quella, corretta, «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

l'articolo 3, comma 2, prevede un provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport per la ripartizione delle risorse del fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal medesimo articolo; al riguardo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, l'ordinamento sportivo, appare oppor-

tuno, ai fini dell'adozione del provvedimento, inserire la previsione di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali l'intesa;

l'articolo 21, comma 3, prevede un decreto del Ministro dell'istruzione per la ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse aggiuntive stanziata dall'articolo per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali; al riguardo, alla luce del fatto che risultano coinvolte sia una competenza legislativa esclusiva statale (norme generali dell'istruzione) sia una competenza legislativa concorrente (istruzione), appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali il parere;

l'articolo 33 attribuisce alle regioni a statuto speciale la facoltà di utilizzare il fondo anticipazione di liquidità, in deroga alla normativa vigente; tale facoltà non sembra quindi essere concessa alle province autonome di Trento e di Bolzano; al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa, oltre a non rinvenirsi alcuna motivazione circa tale esclusione, si opera un riferimento alle «Autonomie speciali», che si presta a ricomprendere anche le province autonome; andrebbe pertanto valutata l'opportunità di integrare l'articolo con un riferimento esplicito alle province autonome di Trento e di Bolzano;

richiamate infine le proposte di integrazione del testo proposte dall'ANCI nell'audizione di fronte alle commissioni competenti in sede referente del 5 novembre 2020, proposte che appaiono meritevoli della massima considerazione, in particolare con riferimento alla necessità di rafforzare la possibilità di utilizzare i sostegni economici già decisi per un più ampio periodo di tempo; di ampliare al 2021 tutte le facilitazioni di carattere contabile che hanno permesso una gestione finanziaria e contabile più snella e flessibile; di favorire la ristrutturazione del debito locale e di promuovere il rilancio degli investimenti locali, anche dotando gli enti locali di adeguate figure professionali

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*Con le seguenti condizioni:*

all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «Conferenza permanente dello Stato, regioni e province autonome» con le seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

all'articolo 21, comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» aggiungere le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

provvedano le Commissioni di merito a tenere in massima considerazione le proposte di integrazione del testo avanzate dall'ANCI nell'audizione del 5 novembre 2020;

*e con la seguente osservazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «le Regioni a statuto speciale» le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

ALLEGATO 2

**Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari**  
(C 2427 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2427  
recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari, nel testo risul-  
tante dagli emendamenti approvati in sede referente;

rilevato che:

tutte le disposizioni del disegno di legge, tanto quelle che interven-  
gono sul codice penale e sul codice di procedura, quanto quelle che mo-  
dificano le leggi speciali, sono volte a ridefinire il quadro sanzionatorio  
penale della materia agroalimentare e, conseguentemente, a coordinare  
gli illeciti penali con gli illeciti amministrativi, anche a carico degli  
enti; l'intervento è dunque riconducibile alla materia «giurisdizione e  
norme processuali; ordinamento civile e penale», di esclusiva competenza  
legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della  
Costituzione;

per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, si  
segnala che l'articolo 5 prevede che qualora le regioni o le province auto-  
nome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e nel ri-  
spetto dei vincoli di bilancio, abbiano organizzato corsi di formazione  
sulla natura dei rischi correlati alle specifiche attività produttive, il legale  
rappresentante o il delegato di enti aventi meno di dieci dipendenti e un  
volume d'affari annuo inferiore a 2 milioni di euro, che abbia frequentato  
detti corsi, può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela  
della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale; in  
tali ipotesi, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli ali-  
menti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile  
della qualità;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare**

(Testo unificato C. 164 e abbinate)

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 164 e abbinate recante norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali della Camera;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

l'articolo 6, comma 3, prevede che con decreto del Ministro del lavoro sia adottato il regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; al riguardo, assumendo prevalente rilievo la materia di competenza concorrente tutela della salute, appare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del decreto, una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, appare opportuno fare riferimento, oltre che alle regioni anche alle province autonome di Trento e di Bolzano;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*Con le seguenti condizioni:*

all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»

all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 11 novembre 2020

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,28*

**Plenaria**

**52ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BARACHINI**

*Interviene il Ministro dell'Economia e delle finanze, onorevole Roberto Gualtieri.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE informa che in data 5 novembre il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione la deputata Elena Maccanti, in sostituzione del deputato Igor Iezzi, dimissionario

e in data 10 novembre 2020 il deputato Alessandro Morelli, in sostituzione del deputato Paolo Tiramani, dimissionario. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia i deputati Iezzi e Tiramani per il lavoro svolto e dà il benvenuto alla deputata Maccanti ed al deputato Morelli.

#### *SULLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19*

Il PRESIDENTE ricorda a tutti i presenti che è obbligatorio indossare correttamente durante tutta la seduta, interventi compresi, le mascherine protettive e filtranti e mantenere altresì la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, mentre limitatamente all'audizione sarà trasmessa anche la diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE informa che in data 28 ottobre è pervenuto da parte dell'Amministratore delegato un contributo scritto, trasmesso a tutta la Commissione, relativo alle richieste avanzate dalla Commissione l'8 e 22 ottobre 2020. In particolare, nel documento trasmesso dal dottor Salini, sono contenute analisi e valutazioni sullo stato del Piano industriale, sull'impatto dell'emergenza Covid sulle previsioni finanziarie, sulle prospettive di intervento e sui parametri di riferimento relativi alla gestione del canone.

Con riferimento alla programmazione delle prossime sedute, così come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi dell'8 ottobre scorso e nella riunione informale tenutasi in videoconferenza il 21 ottobre scorso, si procederà oggi all'audizione del Ministro dell'Economia; successivamente, in una delle prossime sedute, si procederà all'audizione dell'Amministratore delegato della RAI, nonché alle altre audizioni, già programmate a partire da quella del presidente della Commissione pari opportunità della RAI, oltre all'esame della proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della RAI, presentata dal senatore Verducci ed altri.

In merito allo stato di attuazione della risoluzione per prevenire conflitti di interesse tra produttori, artisti ed agenti, adottata nella scorsa legislatura e della risoluzione in tema di *social media policy*, adottata il 9 ottobre 2019, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi poco fa, ha convenuto di sollecitare l'Amministratore delegato a fornire un aggiornamento ed alcuni chiarimenti, richiedendo appositi interventi per il pieno rispetto dei suddetti atti di indirizzo.

Comunica che da parte del deputato Ruggieri è stata segnalata l'opportunità di un intervento in tema di diffamazione a mezzo stampa che si realizza anche laddove vi sia difformità tra il dichiarato (contenuto nel girato) e il montato, che è quanto va in onda, affinché alla RAI ed agli apaltatori da essa eventualmente utilizzati sia posto l'obbligo di conservazione del girato per un numero di giorni, decorrenti da quello di messa in onda, identico al termine di decadenza stabilito dalla legge per la proposizione della denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa.

Sempre il deputato Ruggieri ha predisposto una proposta di legge recante una riforma della durata del mandato degli amministratori di RAI e degli aspetti riguardanti il c.d. tetto degli stipendi' di alcuni top manager. Tale iniziativa legislativa si aggiunge alle altre che, con diversi contenuti, mirano a riformare l'attuale assetto della disciplina del Servizio pubblico.

Non facendosi osservazioni la Commissione prende atto.

Prende la parola il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) per evidenziare che nella puntata della trasmissione Report, andata in onda il 26 ottobre 2020, dedicata ad alcune vicende giudiziarie, si è riscontrato l'utilizzo improprio di *e-mail* private riconducibili al giornalista Alessandro Giuli – che collabora con la RAI – senza che tali messaggi privati avessero alcuna attinenza con i temi trattati dalla puntata.

Nel ricordare che tale vicenda è oggetto del quesito n. 286/1455 da lui presentato, rileva che al Servizio pubblico è richiesta l'osservanza di una serie di doveri; in tal senso è assai discutibile l'utilizzo da parte di una trasmissione della RAI del *data base* di un'associazione giornalistica di controinformazione (consorzio OCCRP) che impiega tuttavia *e-mail* private.

Dopo aver rilevato che, a suo avviso, la questione in oggetto è stata trattata in modo improprio e strumentale da alcuni organi di stampa e dall'Usigrai, invita quindi a fare piena luce su tale vicenda affinché, senza compromettere la libertà editoriale della trasmissione in questione, siano comprese le ragioni e le modalità con cui avviene l'utilizzo di tali fonti.

Il senatore AIROLA (*M5S*) osserva che l'argomento segnalato dal senatore Gasparri meriti un doveroso approfondimento che, data la sua delicatezza, dovrebbe essere affrontato, però, in un'altra occasione da parte della Commissione. In merito evidenzia che l'associazione giornalistica in questione raccoglie notizie ed informazioni che sono ampiamente utilizzate nel mondo giornalistico.

Si rammarica infine del fatto che nella scorsa legislatura fu personalmente coinvolto in una vicenda per certi versi analoga, con la violazione delle norme sulla *privacy*, senza che tuttavia vi fosse alcuna contestazione.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) alla luce di quanto riportato dal senatore Gasparri, suggerisce di programmare un'audizione del Direttore e del Vice Direttore di Rai Tre.

Il senatore DI NICOLA (*M5S*) sottolinea che la Commissione non dovrebbe occuparsi di simili questioni dal momento che la tutela delle fonti giornalistiche è un cardine della libera informazione che va assolutamente tutelato. Pertanto, in merito alla vicenda segnalata, se il giornalista chiamato in causa si ritiene ingiustamente leso e diffamato dovrà rivolgersi all'Autorità giudiziaria per il seguito di competenza.

Ad avviso del deputato CAPITANIO (*Lega*) rientra nei poteri di vigilanza della Commissione richiedere i dovuti approfondimenti sull'episodio in questione, nonché sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Reputa che su tale vicenda non può essere avanzata l'obiezione circa una presunta violazione della legge sulla *privacy* dal momento che appare inaccettabile esporre pubblicamente una corrispondenza privata che non abbia alcuna attinenza con gli argomenti discussi nella trasmissione.

Per tali ragioni, sarebbe necessario che si aprisse in tale sede un ampio dibattito riguardante tutte le trasmissioni del Servizio pubblico.

Il PRESIDENTE, in attesa che venga fornita da parte dell'Azienda una risposta al quesito n. 286/1445 presentato dal senatore Gasparri – augurandosi che essa sia puntuale e adeguata – ritiene che la Commissione possa senz'altro svolgere un approfondimento di ordine generale in merito alle problematiche che si sono evidenziate, con riferimento a tutte le trasmissioni del Servizio pubblico.

Nel merito ritiene grave la pubblicazione di conversazioni di privati che non sono coinvolti in inchieste giudiziarie: la critica verso l'esposizione ingiusta di tali persone non rappresenta, a suo avviso, un intervento improprio sulla linea editoriale delle trasmissioni, né una interferenza sulla selezione delle fonti giornalistiche.

*La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,15.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Audizione del Ministro dell'Economia e finanze**

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Ministro dell'economia e finanze, on. Roberto Gualtieri, collegato nella modalità della videoconferenza, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda che il Ministro è stato invitato per avere una sua valutazione, in particolare, sulle attuali problematiche del bilancio della RAI, con riferimento al preoccupante indebitamento finanziario ed alle difficoltà di completa destinazione alla società concessionaria delle risorse provenienti dal gettito del canone.

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del Ministro, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione, ai quali il Ministro avrà la possibilità di replicare.

Avverte che, nella giornata di ieri, la Giunta per il Regolamento del Senato ha adottato il seguente parere: «In via transitoria, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per le audizioni delle Commissioni del Senato e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il Regolamento del Senato, è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del capo dell'Ufficio di segreteria».

Tenuto conto altresì di quanto stabilito analogamente dalla Giunta per il Regolamento della Camera il 4 novembre scorso, i senatori ed i deputati possono partecipare nella modalità della videoconferenza all'odierna seduta ai fini della prevista audizione.

In proposito ricorda che anche ai parlamentari collegati in video conferenza non è consentito esporre cartelli o scritte, secondo le regole ordinarie vigenti per la partecipazione alle sedute. Inoltre è necessario che i senatori ed i deputati che partecipano da remoto abbiano sempre cura di trovarsi in un luogo adeguatamente isolato da interferenze di terze persone, non essendo consentito derogare al principio regolamentare che esclude la possibilità della partecipazione di estranei ai lavori parlamentari.

Fa presente, per i parlamentari partecipanti da remoto, la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai parlamentari non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione *internet* stabile, evitando ad esempio di collegarsi da mezzi trasporto in movimento, condizione che di solito rende insufficiente la stabilità e qualità della connessione stessa. Tale esigenza risulta particolarmente importante per le sedute formali, nella quali è prevista la resocontazione sommaria, ovvero la resocontazione stenografica, in quanto, ovviamente, la resocontazione richiede che gli interventi siano chiaramente percepibili: per tali motivi, nel caso di insufficiente qualità della connessione, la Presidenza sarà costretta a non dare o a togliere la parola all'oratore.

Cede quindi la parola al ministro Gualtieri per il suo intervento introduttivo.

Il ministro GUALTIERI svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE, i deputati FORNARO (*LEU*), MULÈ (*FI*), MOLLICONE (*FDI*) e CARELLI (*M5S*), i senatori FEDELI (*PD*), AIROLA (*M5S*) e DI NICOLA (*M5S*), il deputato MORELLI (*Lega*), le senatrici GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) e GAU-  
DIANO (*M5S*), il deputato CAPITANIO (*Lega*), i senatori BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) e GASPARRI (*FIBP-UDC*), il deputato ANZALDI (*IV*) e il senatore FARAONE (*IV-PSI*).

Il ministro GUALTIERI svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Gualtieri e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI*

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 275/1402 al n. 282/1445 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 16.10.*

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(DAL N. 275/1402 AL N. 282/1445)*

*TIRAMANI, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI. – Al  
Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Da fonti di stampa si apprende che al programma di Rai 1 «Ballando con le stelle» avrebbe partecipato un pubblico dal vivo, anche se delocalizzato. Da un'attenta inquadratura dell'immagine si percepisce che la stessa, seppur delocalizzata, sembra non esattamente autentica ed inoltre senza il mantenimento del previsto distanziamento sociale. Da quanto risulta all'interrogante il pubblico sarebbe frutto di una moltiplicazione di gruppetti, registrati e che per tale attività sia stata utilizzata la società esterna Clonwerk specializzata in tecnologie audiovisive. Non risultano bandite gare di appalto per un tale servizio ed all'interrogante risulta che l'affidamento alla Clonwerk sarebbe avvenuto direttamente dal Vice direttore di rete dott. Claudio Fasulo. Come noto l'affidamento diretto, essendo una modalità di attribuzione di commesse pubbliche che deroga al principio generale della libera concorrenza, può essere usato esclusivamente nei casi in cui sussistano specifiche ragioni che le impediscano di reperire l'opera, la fornitura o il servizio sul libero mercato, o a condizioni sproporzionate.

Come precisato dall'ANAC, nelle Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse.

Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità: la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione committente dimostrarne l'effettiva esistenza (Corte di giustizia europea sentenza 8 aprile 2008, causa C-337/05).

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

Se effettivamente il pubblico in studio fosse virtuale e duplicato, nonché se effettivamente sia stato affidato alla società Clonwerk senza gara di appalto un servizio per realizzazione virtuale di tale prestazione ed infine, quali siano stati i presupposti di accertamento del criterio di infungibilità.  
(275/1402)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione di Rai 1.*

*In premessa si ritiene opportuno evidenziare che la situazione emergenziale Covid-19 ha determinato e determina una situazione di oggettiva difficoltà e incertezza per tutte le imprese, comprese quelle radiotelevisive. L'andamento dei contagi non ha reso e non rende possibile predeterminare con il dovuto anticipo le effettive modalità di realizzazione dei programmi, considerato che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione.*

*Questa situazione di incertezza ha inevitabilmente creato e crea gravi difficoltà nella realizzazione dei programmi radiotelevisivi e nell'approntamento delle relative misure di sicurezza. In tale contesto, in vista della ripartenza delle produzioni autunnali, Rai ha avviato una valutazione di fattibilità sulla presenza in studio del pubblico, garantendone al contempo la massima sicurezza.*

*Dal punto di vista editoriale, infatti, l'assenza di pubblico, seppur minimo, nelle trasmissioni di intrattenimento impoverisce lo spettacolo e disorienta l'artista, che si esibisce senza un interlocutore indispensabile, che risponde con immediatezza, trasferendo entusiasmo ed emozione. Il pubblico in studio è il naturale elemento di confronto, è l'interlocutore che «trasmette e riporta» il sentiment del pubblico a casa, è l'imprescindibile rimbalzo, quello che i teorici di comunicazione chiamano la «quarta parete», la più importante per un artista.*

*È inoltre opportuno ricordare che – a livello normativo – l'art. 49-ter del d.lgs. 177/2005, introdotto dalla Legge 220/2015 (Legge di Riforma Rai) stabilisce espressamente che, a prescindere dall'infungibilità del fornitore, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di gara ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici (cioè oggi il d.lgs. 50/2016, che ha sostituito il d.lgs. 163/2006) tutti i contratti aventi ad oggetto, tra l'altro, la produzione e lo sviluppo di programmi e opere audiovisive nonché i contratti a questi connessi, collegati o funzionali purché, questi ultimi, al di sotto della soglia comunitaria.*

*Il contratto con la società Clonwerk oggetto dell'interrogazione – avendo innegabilmente ad oggetto un servizio finalizzato alla realizzazione di programmi radiotelevisivi – ricade, quindi, nell'esclusione sopra menzionata ed il relativo affidamento non è soggetto alle procedure di gara ordinarie.*



*Ma anche ove l'affidamento fosse stato soggetto alle ordinarie procedure di gara, sarebbe stato disciplinato dal decreto-legge 76/2020, emanato proprio in considerazione delle difficoltà connesse al periodo emergenziale in atto e convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni). L'art. 1, co.2, lett. a) del Decreto Semplificazioni prevede infatti l'affidamento diretto quale modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a ' 75.000, anche a prescindere dall'infungibilità del fornitore.*

*Tutto ciò premesso, si ritiene utile descrivere brevemente l'iter di contrattualizzazione della società in questione. Nel corso della valutazione di fattibilità sulla presenza del pubblico in studio, in data 8,439/2020 Rai 1 ha ricevuto una proposta innovativa da parte della Clonwerk, azienda da anni iscritta all'Albo Fornitori Rai, con grande esperienza principalmente nel settore grafico, di provata capacità e serietà. La soluzione innovativa proposta permette di restituire una platea omogenea e unita, attraverso l'utilizzo di un software di rielaborazione e compositing delle immagini in real-time girate in uno studio remoto, nel rispetto di parametri editoriali e artistici predeterminati e di tutte le necessarie norme di sicurezza.*

*La Rete ha quindi provveduto all'analisi del progetto presentato da Clonwerk, anche attraverso apposita verifica di carattere tecnico-editoriale e con il supporto della competente Direzione Produzione TV, e lo ha valutato positivamente. Inoltre, tenendo conto dell'ormai imminente partenza di alcuni programmi di punta – tra cui «Tale e quale» (in onda dal 18/09) e «Ballando con le Stelle» (in onda dal 19/09) – in considerazione del fatto che la soluzione proposta è stata immediatamente disponibile, la Rete ha fatto pervenire a Direzione Produzione TV, a metà settembre, la richiesta di contrattualizzazione della società Clonwerk.*

*La Direzione Produzione TV, in data 17/09/2020, ha inoltrato a Direzione Acquisti la richiesta urgente di contrattualizzazione del fornitore determinato Clonwerk per un importo massimo inferiore a ' 75.000, trasmettendo altresì apposita dichiarazione con la quale il fornitore certificava, tra l'altro, di essere l'unico titolare sul mercato della soluzione innovativa «Remote Audience», di immediata disponibilità.*

*Il contratto sottoscritto da Rai con la società Clonwerk prevede, tra l'altro, apposita clausola con cui il fornitore si è obbligato a rispettare, oltre a tutta la normativa nazionale, regionale e locale emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, anche gli specifici Protocolli condivisi sottoscritti dal Governo con le Parti sociali per il contenimento del contagio, nella piena contezza, altresì, delle procedure di sicurezza emanate da Rai nel periodo emergenziale.*

*Nella realizzazione delle attività contrattuali il fornitore ha garantito, tra l'altro, il mantenimento del prescritto distanziamento fisico: infatti, le immagini andate in onda non sono «reali» ma frutto di rielaborazione e compositing software al fine di assicurare una miglior «resa artistica» del programma.*

MANTOVANI, AIROLA. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che:

nella prima serata dello scorso martedì 22 settembre, su Rai2 è andata in onda la prima puntata della trasmissione: «Un'ora sola Vi vorrei» del cabarettista Enrico Brignano;

nel corso di uno degli sketch dedicato al referendum costituzionale tenuto il 20 e 21 settembre 2020, l'attore ha inscenato un monologo davvero avvilente, deformante e offensivo sia nei confronti delle donne, anche di coloro che svolgono la funzione parlamentare, sia nei confronti dei collaboratori parlamentari;

è stata perpetrata una palese discriminazione nei confronti delle donne, le quali, agli occhi del comico, sono necessariamente delle mantenute dei parlamentari, con tutto ciò che deriva da questa identificazione. Le mogli dei parlamentari attenderebbero a casa i soldi dei mariti per acquistare borsette, andare dall'estetista e farsi fare i massaggi;

il cabarettista ha quindi proseguito ridicolizzando i collaboratori parlamentari, chiamandoli ripetutamente e unicamente con il termine dispregiativo di «portaborse». Si è detto dispiaciuto del fatto che, avendo – a suo dire – ogni parlamentare minimo tre dipendenti che di mestiere «portano le borse», dopo l'esito del referendum questi dipendenti resterebbero senza lavoro. E si è domandato: «a chi porteranno le borse se i deputati non ci sono più?» Ha quindi concluso dichiarando che questi lavoratori si troveranno disoccupati e ha infine proposto: «Dovranno andare per forza davanti ai supermercati per portare le borse delle signore anziane»;

considerato che:

lo sketch del cabarettista, andato in onda sulle reti del servizio televisivo pubblico, non tiene in alcuna considerazione la crescente partecipazione delle donne italiane al Governo e nelle istituzioni politiche e parlamentari, passata dal 5% del 1948 al 35% del 2018. Inoltre sono state utilizzate banali, offensivi e ripetitivi stereotipi contro le donne, i cui diritti negli ultimi anni sono stati salvaguardati attraverso politiche volte a garantire le pari opportunità e combattere ogni forma di discriminazione basata sul genere;

per quanto attiene ai collaboratori parlamentari, sono state svilite le loro competenze in termini di esperienza ma anche e soprattutto in termini di professionalità, costruita con anni di studio e approfondimento. Tale categoria risulta, per altro, priva ad oggi di una regolamentazione propria, necessaria per definire in maniera puntuale la tutela dei diritti e i doveri da osservare da parte di tutti quei professionisti che sono quotidianamente impegnati nel coadiuvare le attività di deputati e senatori;

il nostro ordinamento riconosce il diritto di satira, che non può però ledere la dignità delle persone oggetto di gesti lesivi o affermazioni

denigratorie, come accaduto nel corso della trasmissione per donne e collaboratori parlamentari;

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni degli interrogati in merito ai fatti esposti in premessa e se non intendano stigmatizzare l'episodio, in modo da evitare ulteriori forme di lesione della dignità delle donne e della professionalità dei collaboratori parlamentari sulle reti del servizio televisivo pubblico.

(276/1415)

**RISPOSTA.** – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In premessa si ritiene opportuno evidenziare che il programma «Un'ora sola vi vorrei» è un format inusuale di un'ora sola di comicità, che parte da episodi di attualità della settimana e si sviluppa sotto la lente dell'ironia e della satira di costume che hanno reso celebre Brignano.*

*Il carattere marcatamente ironico e satirico di questo intrattenimento è reso ancor più evidente dalla parte finale del programma, l'appuntamento «sotto le coperte» con la moglie – nella vita e nel programma – di Enrico Brignano, l'attrice Flora Canto, che tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata facendo per una volta di Brignano stesso una «vittima» d'ironia.*

*In linea generale occorre poi ricordare che su questo genere si è espressa anche la giurisprudenza affermando che «la peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole, per destare il riso e sferzare il costume» (Cassazione, 8 novembre 2007, n. 23314).*

*In conclusione, le affermazioni di Enrico Brignano sulle mogli dei politici o sui loro collaboratori non hanno avuto alcun intento offensivo e devono essere lette nell'ottica della satira e dell'ironia proprie dell'intera trasmissione.*

**MULÈ.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere,

premessi che:

lo scorso 29 settembre è andata in onda su Rai5 dalle 15:45, nella fascia pomeridiana, l'opera teatrale il «Girotondo» in cui si sono susseguite scene di erotismo fino ai confini della pornografia;

a destare evidenti perplessità è il fatto che siano stati trasmessi, proprio sul canale dell'azienda pubblica dedicato alla cultura, amplessi e incontri amorosi che non lasciano nulla all'immaginazione in un orario – quello delle 16:00 – in piena fascia protetta e della c.d. «televisione per tutti»;

a ciò si aggiunga che il programma è stato mandato in onda senza alcun tipo di avvertenza e di sistema di segnalazione volto ad indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico di minori;

l'articolo 34, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177) stabilisce il divieto per «le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene (...) pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato (...) che comunque impongano l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo»;

il medesimo articolo 34, al comma 3, prevede altresì che «le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori»;

il paragrafo 3.1 del Codice Tv e minori prevede che «le imprese televisive si impegnano a dedicare nei propri palinsesti una fascia «protetta» di programmazione, tra le ore 16:00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi»;

l'Agcom con Delibera n. 197/08/CSP in merito alla trasmissione in fascia oraria di «televisione per tutti» di una pellicola con scene di sesso ha rilevato che nel caso di specie «il film (...) incentrato su una storia di sesso e di potere, mostra fin dalle prime battute (...) contenuti e scene a carattere erotico e risulta, nella sua interezza, non idoneo alla visione da parte di un pubblico di minori e nocivo al loro sviluppo, tenuto conto sia dell'orario di messa in onda (fascia orario c.d. della televisione per tutti), sia della mancata adozione di avvertenze e di sistemi di segnalazione volti a indicare la non adeguatezza della visione del film da parte del pubblico di minori. Per tali ragioni, l'Agcom ha rilevato la sussistenza della violazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, paragrafi 2.2, lettera b) e 2.4 in combinato disposto con l'art. 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 –:

se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali iniziative i vertici Rai intendano adottare al fine di evitare la trasmissione di programmi televisivi che in relazione all'orario di diffusione propongono ai telespettatori scene che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori.

(277/1416)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi forniti dalla Direzione di RaiCultura.*

*In premessa si ritiene opportuno evidenziare che la programmazione pomeridiana del teatro su Rai 5, da marzo ad oggi ha permesso di offrire con continuità agli spettatori del Servizio pubblico centinaia di titoli di prosa. Grazie al patrimonio delle Teche Rai sono stati proposti percorsi di lettura dedicati ad autori – dagli antichi greci a Pirandello – a periodi storici – dall'Ottocento Russo alla drammaturgia tedesca del Novecento.*

*In merito alla questione sollevata dall'interrogazione si rappresenta che, nell'ambito di questo ciclo, c'è stato un disguido tecnico a causa del quale è andata in onda la prima parte di una versione di «Girotondo» di Schnitzler diversa da quella programmata. Il titolo scelto per la messa in onda il 29 settembre in quell'orario era lo stesso, ma nell'allestimento di Enzo Muzzi con Ottavia Piccolo, Laura Morante, Lina Sastri, Sergio Castellitto, Corrado Pani, Roberto Herlitzka del 1980. La messa in scena trasmessa erroneamente – più adatta a una seconda serata – è stata quella progettata da Massimo Castri nel 1986. Si tratta di una rappresentazione che, pur non presentando scene di nudo e non scivolando mai nel pornografico, risulta più diretta nell'interpretazione di una serie di relazioni amorose di cui si denuncia l'ipocrisia e il cinismo. Ambientato nella Vienna della crisi tra i due secoli continua ad essere un atto d'accusa contro la mancanza di sentimenti profondi nei rapporti tra i generi.*

*A seguito del disguido nella trasmissione è stata immediatamente attivata una istruttoria interna per accertarne i motivi: è emerso un errore tecnico negli archivi informatici della Rai a causa del quale le due versioni della rappresentazione sono state archiviate con la stessa data di ultima messa in onda e di identificazione.*

*Il sistema ha pertanto trasmesso la rappresentazione «sbagliata» e non quella oggetto di scelta editoriale.*

*Ovviamente sono stati subito presi gli adeguati provvedimenti per la correzione degli archivi, al fine di scongiurare il ripetersi di analoga situazione, ed è stata immediatamente cancellata dal palinsesto la programmazione della seconda parte della rappresentazione, pianificata per il giorno seguente.*

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Premesso che

nella puntata di domenica 4 ottobre della trasmissione «Che tempo che fa», condotta su Rai 3 da Fabio Fazio, è stato ospite Nicola Zingaretti Segretario del Partito Democratico.

Durante la trasmissione il conduttore ha intervistato l'esponente della maggioranza mentre erano ancora in corso le consultazioni elettorali amministrative per i ballottaggi e con i seggi elettorali aperti uno dei leader della maggioranza ha avuto la possibilità di influenzare gli elettori senza alcun confronto o punto di vista alternativo al proprio;

Considerato che

Con delibera del 22 luglio 2020 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha disposto che «Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche»;

Sarebbe quindi auspicabile negli spazi informativi della concessionaria del servizio pubblico il rispetto del principio del pluralismo, attraverso un corretto equilibrio nella narrazione degli avvenimenti politici e un'attenzione al bilanciamento delle diverse voci e opinioni;

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

di fornire delle spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa, e se non ritenga opportuno attivarsi affinché – pur nel rispetto della libertà editoriale garantita a ciascun programma, sia esso di informazione o di intrattenimento – non siano veicolati messaggi politici unilaterali e di parte, specie se correlati alle prossime tornate elettorali.

(279/1426)

**RISPOSTA.** – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*Nella puntata di «Che tempo che fa» oggetto dell'interrogazione, l'intervento in collegamento del segretario del Partito Democratico Zingaretti non ha presentato alcun riferimento ai ballottaggi in corso in alcune zone circoscritte del territorio nazionale. L'intervista ha toccato diversi temi di attualità nazionale tra cui l'abolizione dei decreti sicurezza, l'utilizzo del recovery fund, la rimodulazione del reddito di cittadinanza, la modifica della legge elettorale, ma soprattutto i provvedimenti in materia di Covid: emergenza scuola, obbligo di mascherine, test salivare sugli studenti, vaccino antinfluenzale.*

*Le considerazioni sopra riportate vanno pertanto inquadrare nell'ambito della delibera approvata dalla Commissione il 22 luglio scorso che all'articolo 1, comma 3, prevede che «Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia».*

MULÈ, BOND. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere

premesso che,

nel corso dei telegiornali della Rai di martedì 13 ottobre 2020, in particolare nel TG1 delle 20.00, è stata data notizia degli esiti di uno studio condotto dalla Fondazione Isi di Torino secondo il quale la Provincia di Belluno sarebbe il territorio più contagiato d'Italia per il numero di casi recentemente registrati e la presenza di Covid – 19 nella popolazione;

da quanto si apprende dagli organi di stampa lo studio ha svolto una semplicistica elaborazione statistica mettendo in relazione il numero dei casi di infezione accertati nella Provincia con la sua popolazione ed ha elaborato delle ipotesi statistiche sul possibile rischio di diffusione del contagio;

questo ha permesso ai telegiornali della RAI di connotare non solo il territorio bellunese come il più infetto d'Italia, ma anche di considerarlo come il più contagioso, perché è stata data una ampia diffusione ai contenuti del modello matematico scelto dall'istituto per indicare, in astratto, le dinamiche del rischio di diffusione del virus in base al semplice dato statistico;

la modalità di approccio alla notizia e i contenuti connotativi con i quali essa è stata diffusa sono indice di una scarsa attenzione che ha avuto la fonte di informazione verso la questione trattata. In primo luogo perché il dato statistico prescinde dal livello di prevenzione che applicato nel territorio e dal numero dei tamponi che sono stati effettuati nell'ultimo periodo. Per cui anche se statisticamente la Provincia di Belluno registra un numero elevato di positivi al Covid 19, ciò va imputato in particolar modo al fatto che il sistema sanitario locale è particolarmente attivo nelle attività di prevenzione;

inoltre va osservato che il riferimento acritico a questo dato è stato presentato come un indice di pericolosità del territorio per effetto dell'applicazione di un ulteriore rapporto matematico, meramente astratto, di calcolo della possibile diffusione del contagio;

in tal modo si è attribuita a priori alla Provincia di Belluno, con un'economia di particolare vocazione turistica, una patente negativa a fronte del fatto che è invece in corso da parte delle autorità sanitarie locali una serrata attività di prevenzione per assicurare una stagione invernale sicura non solo per i residenti ma anche per gli ospiti;

il fatto di scambiare per certezza a quello che invece costituisce il riscontro di uno studio che fotografa solo in parte la realtà, ha comportato la diffusione di una immagine del territorio pessima e non veritiera, che costituisce un grave pregiudizio per l'economia del territorio locale soprattutto in questo periodo nel quale sta prendendo avvio la stagione turistica invernale, particolarmente importante in questo periodo visto che a gen-

naio 2021 si svolgeranno a Cortina i mondiali di sci alpino nella prospettiva olimpica del 2026-:

se i vertici della concessionaria pubblica non ritengano opportuno intervenire sulle modalità con cui sono realizzate e verificate le notizie diffuse, in particolare nelle trasmissioni informative, nonché come in tale ambito sia osservato il principio della completezza dell'informazione, al fine di evitare che la diffusione di dati parziali non si risolva in un danno all'immagine e all'economia dei territori oggetto di distorta attenzione.

(280/1437)

**RISPOSTA.** – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata del Tg1.*

*Il dottor Michele Tizzoni è un ricercatore della fondazione ESI di Torino che ha messo in rete una piattaforma per analizzare il legame tra Covid ed eventi collettivi.*

*La piattaforma mostra una stima del rischio di essere esposti al virus SARS-CoV-2 sulla base del numero di persone che partecipano ad un evento. Il rischio è espresso come la probabilità che almeno un individuo positivo sia presente all'evento. Lo studio/piattaforma non calcola la probabilità di contrarre l'infezione da virus SARS-CoV-2, ma solo di essere ad un evento dove almeno un altro individuo è virus SARS-CoV-2 positivo. Questo rischio ovviamente aumenta all'aumentare della dimensione dell'evento.*

*La piattaforma non calcola il rischio di contrarre la malattia, quindi di essere contagiati, perché il contagio dipende da molti altri fattori quali la durata dell'evento, lo spazio in cui si svolge e le misure di precauzione come mascherine e distanziamento. L'esempio spiegato durante il collegamento mostra questa differenza.*

*I dati presenti sulla piattaforma si basano unicamente sui dati ufficiali riportati giornalmente dalla Protezione Civile, poichè le percentuali di rischio calcolate, che sono poi quelle citate durante il servizio, riflettono soltanto il numero di nuovi infetti individuati in ogni provincia proprio dalla Protezione Civile: maggiore è il numero di nuovi casi, maggiore è il rischio associato ad un evento di qualsiasi dimensione in una data provincia.*

*Infine, la piattaforma è dinamica e fotografa la situazione in base alle condizioni presenti ad una certa data (usando i dati giornalieri della protezione civile), ma non fornisce alcuna indicazione previsionale e non ha lo scopo di fare previsioni su andamenti futuri dell'epidemia, che dipenderanno da misure individuali e strategie di contenimento delle autorità. I numeri indicati durante il collegamento riflettevano pertanto le condizioni alla data del 13 ottobre e sono soggetti a cambiamenti quotidiani, tanto è vero che già il 14 ottobre la provincia più colpita risultava essere quella di Genova.*



ANZALDI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai.*

Premesso che

Nella puntata di venerdì 16 ottobre, la trasmissione «I Fatti Vostrì» su Rai2 ha dedicato un approfondimento alla drammatica vicenda del Forteto, una cooperativa agricola teatro di maltrattamenti e violenze nei confronti di minori per i quali sono stati condannati i fondatori della comunità.

In un servizio che ha ripercorso la vicenda giudiziaria del Forteto sono state inserite immagini di Don Lorenzo Milani e della Scuola di Barbiana, che nulla hanno a che vedere né con il Forteto né con eventuali abusi. Don Milani rappresenta un simbolo per l'insegnamento nel nostro Paese e la sua scuola un esempio di emancipazione, conoscenza, difesa dei diritti degli ultimi.

La Fondazione Don Lorenzo Milani, in un comunicato stampa, ha parlato di «illogica, inopportuna e diffamatoria associazione di due esperienze totalmente distinte e distanti nel tempo, nei modi, nei contenuti e soprattutto nei valori. Che si tratti di un errore o di una intollerabile strumentalizzazione, un'associazione cinica e barbara figlia della superficialità e soprattutto non consona alla Tv di Stato».

Si chiede di sapere

Quanti dirigenti vigilano sulla trasmissione «I Fatti vostri» e la relativa fascia oraria di messa in onda su Rai2.

Quali provvedimenti verranno presi per il gravissimo errore commesso sull'associazione di Don Milani agli abusi del Forteto.

Chi pagherà nel caso la Fondazione Milani presentasse denuncia per diffamazione, come si presume dal comunicato stampa ufficiale che ha diffuso, e se non sia doveroso far pagare direttamente ai dirigenti responsabili della mancata vigilanza sul servizio andato in onda, invece di gravare sui soldi dei cittadini che pagano il canone.

(281/1439)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 2.*

*Venerdì 16 ottobre 2020, nel corso del programma «I fatti vostri» è stata trattata la drammatica vicenda del Forteto e, all'interno di una scheda riassuntiva di 2 minuti, alcune immagini di repertorio di Don Lorenzo Milani sono andate in onda pur se per 6 brevi secondi, montate fuori contesto per un errore materiale, a copertura del commento di un fatto di cronaca per nulla inerente. Nel testo della scheda, infatti, non si faceva alcun riferimento alla figura o all'opera di Don Milani. Nel merito, si fa presente che l'errore è stato del tutto involontario ed è da ascrivere principalmente ad una serie di concause organizzative: va infatti inquadrato nel contesto di un programma quotidiano (che mai, in passato, era incappato in «incidenti» di questo tipo) della durata di quasi due ore,*

*che produce una gran messe di contributi, interviste e immagini, fatto per di più con parte del personale in smart working, con le ben note difficoltà di relazione tra i vari reparti della redazione. Inoltre, la dirigente capostruttura responsabile del programma aveva appena lasciato il servizio per raggiunti limiti di età ed era stata temporaneamente sostituita da un altro dirigente che, fra le altre incombenze, fa parte anche della task force aziendale per il contrasto e la prevenzione al covid-19.*

*Nell'ottica di rimediare tempestivamente all'errore commesso, a fronte dei suddetti 6 secondi di immagini, la rete ha ritenuto di dedicare un lungo segmento alla figura di Don Milani nel primo spazio disponibile nel programma, con la testimonianza appassionata di Paolo Landi, uno dei ragazzi di Barbiana. Nei 17 minuti di spazio dedicato, è stato approfondito il ruolo di Don Milani nell'emancipazione dei ragazzi della scuola da lui fondata, ma anche l'importanza di quella esperienza per l'evoluzione stessa della scuola italiana e dei giovani del nostro Paese. Si è parlato delle traversie del «Prete scomodo» e del suo rapporto con la Chiesa di Roma. Soprattutto si è dato spazio, attraverso il racconto del Landi, al metodo educativo di Don Lorenzo Milani, alla centralità data ai ragazzi, alla sua capacità di coinvolgere i figli delle classi svantaggiate sui grandi temi attraverso l'analisi critica dei quotidiani, allo studio delle lingue, fatto con metodi assolutamente avveniristici per l'epoca, alla esegesi della «Parola». Si è anche parlato di «Lettera ad una Professoressa» e del valore e peso che ha avuto quel testo nella formazione di generazioni di studenti ed educatori. Il ricordo di Don Milani si è chiuso con le immagini della visita di Papa Francesco alla sua tomba e le parole di apprezzamento e stima che Papa Bergoglio, in quella occasione, ha pronunciato nei confronti del prete di Barbiana.*

CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI, TIRAMANI. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

All'indomani della trasmissione del servizio intitolato «Mogli, camici e cavalli dei paesi tuoi» nel corso della puntata di Report di lunedì 20 ottobre, sul profilo Facebook del medesimo programma sono stati pubblicati diversi estratti del servizio.

Sotto tali post alcuni utenti hanno pubblicato dei commenti che contengono offese ed insulti molto gravi indirizzati ai soggetti protagonisti del servizio (quale, in particolare, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana). Taluni commenti, oltreché essere lesivi dell'onorabilità dei soggetti cui sono riferiti, contengono frasi ingiuriose e calunniose potenzialmente perseguibili a norma di legge (a titolo di esempio: «indegni, mafiosi, corrotti»; «la vostra salute è gestita da incapaci, corrotti e senza scrupoli»). Rispetto a tali commenti non risulta, ad oggi, fatta alcuna moderazione da parte dei soggetti amministratori della pagina «Report Rai 3».

Al netto delle doverose guarentigie riconosciute alla libertà di espressione, trattandosi di una pagina social riferibile ad un programma del servizio pubblico radiotelevisivo, appare quanto mai opportuno che un con-

trollo sia effettuato rispetto ai commenti lasciati sotto ai post di volta in volta pubblicati, così da evitare – come nel caso di specie – che la pagina Facebook di un programma Rai si trasformi in un coacervo di odio e insulti in libertà.

Alla luce di quanto esposto fin qui, alla Società Concessionaria si chiede:

se non intenda attivarsi affinché i commenti offensivi citati in premessa siano tempestivamente rimossi;

se e quali iniziative intenda adottare affinché sulle pagine social ufficiali dei programmi Rai sia effettuata una costante ed adeguata moderazione dei contenuti pubblicati dagli utenti.

(282/1444)

**RISPOSTA.** – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*In premessa si ritiene opportuno evidenziare che la policy aziendale in materia di utilizzo dei social non prevede l'obbligo di una moderazione dei commenti per chi gestisce gli account dei programmi.*

*Nello specifico, Report adotta ovviamente delle cautele, ma occorre sottolineare che, per la natura stessa del programma e per i suoi contenuti editoriali, ogni giorno i suoi profili social raccolgono migliaia di commenti che è impossibile controllare integralmente. Molti di questi, è bene sottolinearlo, sono anche di critica aspra (quando non insulti) al programma stesso e ai suoi giornalisti.*

*Ogni commento è comunque riconducibile a un account e quindi a una persona, che risponde essa stessa civilmente e penalmente di quel che scrive, sollevando dunque sia la redazione che l'azienda da ogni responsabilità.*

*Purtroppo, la rete accoglie indiscriminatamente ogni tipo di esternazione e la velocità che la caratterizza non rende possibile il controllo di tutti i messaggi che essa veicola. La responsabilità resta pertanto in capo al singolo, come è accaduto – a titolo esemplificativo – quando alcuni profili di partiti o di singoli esponenti politici ospitarono gli insulti di alcuni utenti Facebook nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella. In quel caso la magistratura ha perseguito i singoli utenti e non i titolari dei profili, seppur ricoprivano cariche o ruoli pubblici.*

*In ogni caso, a prescindere dalle policy aziendali e da quanto determinato dalla legge, Report si impegnerà a porre la massima attenzione sulla qualità dei commenti che verranno raccolti sui propri profili social, soprattutto a tutela dell'immagine del programma e della Rai.*

**TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI, PERGREFFI.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

Premesso che sabato 24 ottobre scorso, su Rai1, sorprendentemente, non è andata in onda la puntata del programma di intrattenimento «Italia

Sì». Ad annunciare la notizia – escludendo da subito ipotesi di casi covid – è stato lo stesso conduttore sul proprio profilo Twitter poco dopo le 16.20.

Da quanto appreso da fonti stampa il motivo alla base della cancellazione improvvisa della puntata del programma del sabato pomeriggio di Rai1 sarebbe legato allo stato di agitazione del centro di produzione di Roma.

Si tratterebbe, da quanto riportato da fonti stampa, di una iniziativa che si preannuncia non essere limitata alla sola giornata di sabato e che dovrebbe vedere il 4 novembre prossimo uno sciopero di 24 ore.

La gestione della vicenda in oggetto nonché quella ancora più grave della paventata chiusura di Rai Sport sollevano dubbi sulla dilettantistica gestione del canale da parte della direzione di rete e più in generale dell'intera azienda da parte dell'Amministratore Delegato.

Ai sensi dell'art. 20 del Contratto di servizio «la Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento

Vista la gravità dell'episodio riportato, alla Società concessionaria si chiede:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto, e quali urgenti iniziative intenda porre in essere al fine che non si ripetano ulteriori episodi come quello avvenuto il 24 ottobre scorso.

(282/1445)

*RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In premessa si ritiene opportuno confermare che, come ipotizzato nella interrogazione in oggetto, la puntata di Italia si del 24 ottobre non è andata in onda a causa dello stato di agitazione del Centro di Produzione di Roma.*

*A tal proposito appare utile riepilogare gli aspetti formali relativi alla trattazione dello sciopero.*

*Innanzitutto, con comunicazione del 13 ottobre 2020, la RSU di Roma – Produzione ha proclamato una iniziativa di sciopero avente ad oggetto il blocco degli straordinari e delle prestazioni accessorie dal 24 ottobre 2020 al 22 novembre 2020 e l'astensione dal lavoro per l'intera giornata del 4 novembre 2020.*

*A seguito della proclamazione, è stata data la prevista informativa all'utenza e sono state coinvolte tutte le Direzioni editoriali e realizzative interessate, per valutare gli impatti sulla programmazione.*

*Sono state inoltre svolte diverse riunioni con il soggetto proclamante, sia per esperire il tentativo di conciliazione preventivo previsto dal vigente accordo in materia di sciopero, sia successivamente alla proclamazione.*

*Tali ultime riunioni hanno portato infine alla sottoscrizione di un accordo in data 29 ottobre 2020, a seguito del quale l'iniziativa di sciopero è stata revocata a partire dal 30 ottobre 2020.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 11 novembre 2020

**Comitato XX**

**Prevenzione e repressione delle attività predatorie  
della criminalità organizzata durante l'emergenza sanitaria**

**Riunione n. 4**

*Coordinatore: LATTANZIO (Misto)*

*Orario: dalle ore 14,07 alle ore 14,28*

**Plenaria**

**102<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente  
PEPE*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via *web tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del dottor Gianni Giulio Vadala – Primo dirigente tecnico della Polizia scientifica**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Gianni Giulio Vadala, dando lettura di alcuni passaggi della sentenza del processo sulla strage di via dei Georgofili, riguardanti i risultati degli accertamenti svolti in merito alla tipologia degli esplosivi utilizzati.

Su autorizzazione del Presidente, il dottor DONADIO e il senatore GIARRUSSO (*Misto*) – coordinatore del Comitato II – formula alcuni quesiti riguardanti le caratteristiche delle tracce di esplosivo rinvenute nel luogo della strage di via dei Georgofili, gli accertamenti svolti in merito dalle Autorità inquirenti, il raffronto tra le suddette tracce e quelle rinvenute negli autoveicoli utilizzati per il trasporto dell'esplosivo.

Intervengono altresì per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) nonché i deputati ASCARI (*M5S*) e PAOLINI (*Lega*).

Il dottor VADALÀ risponde ai quesiti formulati dai Commissari e si riserva di produrre ulteriore documentazione in suo possesso che potrà rivelarsi utile ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16,43.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 11 novembre 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 11 novembre 2020

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*

Cristian INVERNIZZI

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio smaltimento rifiuti**

Atto del Governo n. 199

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, concernente l'adozione della nota metodologica aggiornata relativa ai fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il servizio di smaltimento rifiuti. Ricorda che la nota metodologica di revisione dei fabbisogni standard per il servizio di smaltimento rifiuti – trasmessa da SOSE Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 luglio 2020 – è allegata allo schema di decreto e ne costituisce parte integrante e, parimenti, in appendice allo schema sono riportati, per ciascuno dei 6.647 comuni delle regioni a statuto ordinario, i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard, le tonnellate di rifiuti urbani, il costo standard totale, il costo standard per tonnellata e le sue componenti calcolate con riferimento ai dati del 2016.

Informa che sullo schema di decreto la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole il 15 ottobre 2020.

Rammenta inoltre che la normativa vigente prevede che, nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei

fabbisogni *standard*, lo schema venga trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Ricorda in proposito che il parere deve essere espresso entro l'11 novembre 2020, fermo restando che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto potrà essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, e che il Governo, qualora non intende conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai pareri.

Ricorda, in rapida sintesi, che i fabbisogni *standard* sono stati introdotti nell'ordinamento con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, emanato in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale disposta con la legge n. 42 del 2009. Essi costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. I fabbisogni *standard*, inoltre, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale.

In particolare, a partire dal 2018, le risultanze dei fabbisogni *standard* per il servizio smaltimento rifiuti sono utilizzate dai comuni per la determinazione dei costi del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013.

Ricorda inoltre che il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE Spa, con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale (IFEL). Spetta a SOSE Spa anche il compito di procedere al monitoraggio dei parametri di riferimento con cadenza annuale garantendo, allo stesso tempo, una revisione almeno triennale dell'intera metodologia, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi locali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010.

In tale quadro, rileva che la legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, commi da 29 a 34, ha semplificato la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni *standard*, prevedendo a tal fine l'istituzione di una nuova commissione, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), che agisce come organo tecnico collegiale con l'obiettivo principale di validare la metodologia da utilizzare per l'individuazione dei fabbisogni *standard* e di validare l'aggiornamento della base dati utilizzata.

La nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia sono adottati, anche distintamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere parlamentare è richiesto solo per l'adozione della nota metodologica, men-

tre non è previsto per l'aggiornamento dei fabbisogni *standard* a metodologia invariata.

Al riguardo, fa presente che la prima nota metodologica afferente, tra gli altri, al servizio smaltimento rifiuti, è stata approvata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2015. Tale metodologia è stata poi aggiornata nel 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016, attualmente vigente. Per gli anni successivi, i fabbisogni *standard* dei comuni sono stati aggiornati, a metodologie invariate, con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 22 dicembre 2018, 18 aprile 2019 e, da ultimo, 5 marzo 2020.

Venendo allo schema di decreto in esame, rammenta che esso prevede ad aggiornare la metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* relativi al servizio smaltimenti rifiuti dei comuni delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010. Conseguentemente sono aggiornati i coefficienti di riparto e i componenti del costo *standard* per ogni comune considerato.

Sottolinea che la raccolta e lo smaltimento di rifiuti è il servizio per il quale i comuni sostengono la spesa maggiore rispetto a tutte le altre funzioni (circa 9,1 miliardi nel 2016). A tale funzione dunque corrisponde anche il più ampio peso nel calcolo dei fabbisogni *standard*, pari al 25,73 per cento.

Ricorda che il servizio smaltimento rifiuti è considerato attività autonoma del comune ed è escluso da interventi perequativi, dato che il suo finanziamento è interamente coperto da tariffe. Pertanto, i fabbisogni *standard* del servizio rifiuti, di fatto, non producono effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC).

Evidenzia che, pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni *standard* per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti assumono tuttavia importanza per l'individuazione delle tariffe TARI nell'ambito della predisposizione dei piani economico finanziari comunali. L'articolo 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 dispone infatti che nella determinazione dei costi del servizio rifiuti «il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*».

Per quanto riguarda la revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* per il servizio smaltimento rifiuti, fa presente che essa è stata realizzata dalla SOSE S.p.A., nel novembre 2019, in continuità con la metodologia precedente, che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo.

Sottolinea che gli elementi innovativi rispetto alla metodologia approvata nel 2016 riguardano essenzialmente la struttura delle determinanti del costo. In primo luogo, la stima del fabbisogno *standard* è stata realizzata, diversamente dal passato, sulla base dei dati di quattro annualità – 2010, 2013, 2015 e 2016 – in modo da utilizzare nelle stime tutte le informazioni raccolte sino ad oggi.

Con riferimento alla dotazione impiantistica del territorio di riferimento – diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano

solo il numero di impianti a livello provinciale – rileva che nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi (considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto) a livello regionale. Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali, che comunque creano i differenziali del costo. Evidenzia inoltre che l'impatto sul costo *standard* esercitato dalla raccolta differenziata è stato specificato in modo non lineare, permettendo di cogliere meglio l'andamento del costo *standard* al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Fa presente inoltre che nel modello sono state introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo.

Segnala infine che è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei di comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico, sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio.

Tutto ciò considerato, propone di esprimere sullo schema di decreto in esame un parere favorevole.

Paolo RUSSO (*FI*) richiama l'attenzione sulla circostanza, cui ha fatto cenno anche il relatore, in base alla quale i fabbisogni *standard* del servizio rifiuti non produrranno effetti perequativi ai fini del riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, giacché nell'audizione svoltasi nella giornata di ieri del presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, professor Arachi, quest'ultimo ha riferito che la revisione metodologica comporterà di fatto anche una modifica del predetto riparto, in una misura approssimativamente pari a circa l'1 per cento delle risorse del Fondo medesimo, come tale suscettibile di penalizzare i comuni delle regioni meridionali del nostro Paese a beneficio, viceversa, dei comuni del Nord. Ritiene pertanto che di tale elemento di potenziale criticità possa tenersi in qualche modo conto nella proposta di parere favorevole testé formulata, tanto più in considerazione della peculiare congiuntura socio-economica causata dall'emergenza epidemiologica tuttora in atto.

Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*), nell'esprimere più in generale apprezzamento per il superamento della logica della spesa storica a favore della definizione di puntuali ed oggettivi fabbisogni *standard*, ritiene sarebbe tuttavia indispensabile disporre di dati maggiormente aggiornati rispetto a quelli riferiti alle annualità dal 2010 al 2016 sui quali è stata basata la stima dei fabbisogni *standard* per il servizio di smaltimento rifiuti, di cui allo schema di decreto in esame. Tanto premesso, nel richiamare la

notevole incidenza che il servizio di smaltimento rifiuti ricopre nell'ambito del computo complessivo dei fabbisogni *standard*, in una misura pari a circa il 25 per cento, pone l'accento sulla centralità che nella gestione del predetto servizio rivestono gli aspetti organizzativi. In tale quadro, riporta l'esperienza positiva registrata nei comuni della provincia di Cuneo, da cui proviene, che hanno dato vita ad appositi consorzi per la gestione associata dei rifiuti ed hanno ottenuto per tal via risultati assai rilevanti, testimoniati da un lato da un valore del costo per tonnellata di rifiuti smaltiti tra i più bassi in Italia, dall'altro dal notevole incremento della raccolta differenziata domiciliare. Non comprende pertanto la *ratio* di quanto asserito nella sua audizione di ieri dal professor Arachi, laddove ha invece affermato che la gestione associata del servizio rifiuti mostra mediamente un costo *standard* più alto di 5,82 euro per tonnellata rispetto alla gestione diretta.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S), nel sottolineare come le decisioni adottate dai sindaci in fase di predisposizione dei piani finanziari per la gestione dei rifiuti e di determinazione della tassa sui rifiuti (TARI) risultano in parte condizionate dalle politiche assunte in materia dalle singole regioni, soprattutto con riferimento al numero e alla ubicazione degli impianti di trattamento, richiama l'attenzione sulla profonda disparità riscontrabile, a livello di gestione del servizio, nelle varie aree territoriali del Paese. In particolare rileva come nei comuni della Puglia, da cui proviene, il tasso della raccolta differenziata risulta ancora non sufficiente e come spesso il piano finanziario del servizio risenta spesso di oneri derivanti da consulenze svolte da soggetti esterni che a suo parere non sempre rivestono carattere necessario. Nel ricordare altresì che la TARI costituisce una tassa integralmente a carico dei contribuenti, ritiene sarebbe auspicabile ipotizzare una destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà comunale a favore delle situazioni più disagiate, eventualmente prevedendo, già in occasione del prossimo disegno di legge di bilancio, una modifica della vigente disciplina.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), pur condividendo la sterilizzazione degli effetti dei fabbisogni *standard* per il servizio di smaltimento dei rifiuti sul Fondo di solidarietà comunale, ritiene tuttavia che tale intervento dovrebbe essere accompagnato da misure volte a favorire la transizione del sistema, anche al fine di evitare che la perequazione orizzontale nell'ambito del Fondo suddetto finisca con il penalizzare i comuni più virtuosi nella gestione del servizio di smaltimento rifiuti, che in qualche modo si troverebbero a dover in parte compensare i costi derivanti dalle gestioni meno oculate di altri enti locali. Nel ribadire come la predisposizione di adeguati piani finanziari per la gestione del servizio da parte dei singoli comuni rivesta pertanto un carattere essenziale, tanto più in considerazione del fatto che la TARI risulta integralmente posta a carico dei contribuenti, ritiene opportuno che in una prospettiva di più ampio respiro la tematica generale della gestione dei rifiuti e delle sue implicazioni fi-

nanziarie possa rientrare in una rinnovata discussione della questione centrale di un più avanzato federalismo fiscale, che a suo giudizio meriterebbe un autonomo approfondimento.

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, nel prendere atto degli interessanti spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito, osserva che le diverse questioni sollevate, che in parte esulano dal perimetro proprio dello schema di decreto in esame, potranno costituire oggetto di maggior approfondimento ad opera della Commissione in un momento successivo, previa adozione delle pertinenti determinazioni in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. In tal senso, dopo aver evidenziato, in replica alle considerazioni svolte dal deputato Paolo Russo, che i dati riportati nel corso della sua audizione di ieri dal professor Arachi non rientrano specificamente nell'ambito del provvedimento oggetto di deliberazione, che si limita piuttosto ad una revisione della nota metodologica dei fabbisogni *standard* nel settore dei rifiuti, conferma la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in precedenza formulata.

Paolo RUSSO (*FI*), pur apprezzando la disponibilità manifestata dal presidente Invernizzi ad un successivo approfondimento della materia, nel rinviare alle considerazioni espresse nel suo precedente intervento, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Cristian INVERNIZZI, *presidente e relatore*, ribadisce che compito della Commissione è pronunciarsi sullo schema di decreto trasmesso dal Governo e non sui dati riportati nel corso dell'audizione di ieri dal professor Arachi, che potranno invece, come detto, costituire un utile elemento di riflessione nell'ambito di una discussione più ampia in materia che la Commissione medesima stabilisse di svolgere.

Roger DE MENECH (*PD*), nel concordare con l'impostazione del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come la revisione della nota metodologica in esame contiene elementi assai innovativi e positivi, fermo restando che la questione dei meccanismi perequativi del Fondo di solidarietà comunale potrà, come da altri colleghi auspicato, essere oggetto di successivi approfondimenti da parte della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 11 novembre 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 12,05 alle ore 12,25.

